

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 67



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
12 marzo 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 188/2009 del Consiglio, del 9 marzo 2009, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e alle relative componenti essenziali originarie della Repubblica popolare cinese** 1

- ★ **Regolamento (CE) n. 189/2009 del Consiglio, del 9 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia** 5

- Regolamento (CE) n. 190/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili .. 7

- Regolamento (CE) n. 191/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 2 al 6 marzo 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali 9

- ★ **Regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici ⁽¹⁾** 14

Prezzo: 18 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Regolamento (CE) n. 193/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America** 22
 - ★ **Regolamento (CE) n. 194/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazione di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America** 50
-

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Commissione

2009/180/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 marzo 2009, sulla pubblicazione con una restrizione del riferimento della norma EN 12312-9:2005 «Attrezzature di supporto per aeromobili — requisiti specifici — parte 9: Caricatrici per container/palette» conformemente alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 1551] ⁽¹⁾** 85
-

III *Atti adottati a norma del trattato UE*

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

- ★ **Azione comune 2009/181/PESC del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina** 88
-



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IV *Altri atti*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato permanente degli Stati EFTA

- ★ **Decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 5/2008/SC, del 4 dicembre 2008, recante modifica delle decisioni del comitato permanente n. 5/2004/SC e n. 1/2007/SC che istituiscono un principio di ripartizione dei costi per il meccanismo finanziario del SEE 93**

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 188/2009 DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2009

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e alle relative componenti essenziali originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

(1) In seguito a un'inchiesta («l'inchiesta iniziale»), il Consiglio, ha imposto con il regolamento (CE) n. 1174/2005 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e delle loro componenti essenziali («TPM») originarie della Repubblica Popolare Cinese (RPC). L'inchiesta iniziale ha riguardato il periodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004.

(2) Tramite il regolamento (CE) n. 684/2008 ⁽³⁾ il Consiglio ha precisato qual è il prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale.

2. Richiesta di riesame

(3) Il riesame intermedio parziale è stato avviato sulla base di una richiesta presentata dalla Yale (Hangzhou) Industrial Products Co. Ltd («Yale»), un esportatore della RPC. Dalle

informazioni trasmesse risulta che le circostanze che hanno portato ad adottare le misure nei confronti della Yale sono cambiate e che tali cambiamenti sono definitivi. In particolare, la Yale ha fornito elementi di prova prima facie per dimostrare il rispetto dei criteri per il trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato, e che il confronto tra il valore normale basato sui suoi costi e i prezzi all'esportazione verso la Comunità permetterebbe di calcolare un margine di dumping di gran lunga inferiore al livello attuale delle misure. Pertanto, per controbilanciare il dumping sembrerebbe non essere più necessario mantenere le misure al livello attuale, fissato in funzione del livello di dumping precedentemente calcolato.

3. Inchiesta relativa al riesame

(4) Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova prima facie per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, l'avvio di un riesame intermedio parziale, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'esame del dumping per quanto riguarda la Yale.

(5) L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre 2007 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

(6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame la Yale nonché i rappresentanti della RPC («paese interessato») e l'industria comunitaria, secondo la definizione dell'inchiesta iniziale. Ha dato alle parti interessate la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e richiedere di essere ascoltate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 308 del 19.12.2007, pag. 15

(7) La Commissione ha inviato questionari alla Yale, ai produttori dell'industria comunitaria che risultano interessati, ai produttori di TPM noti in Canada (paese scelto come paese di riferimento nell'inchiesta iniziale) e a produttori di TPM noti in India e in Malaysia, i paesi citati durante l'inchiesta iniziale come possibili paesi analoghi alternativi. La Commissione ha inoltre inviato alla Yale un formulario per chiedere lo statuto di impresa che opera in condizioni di economia di mercato («TEM»).

(8) Risposte al questionario unite a commenti e informazioni sono giunte dalla Yale e da un produttore dell'industria comunitaria.

(9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per stabilire il TEM e il dumping, le ha analizzate e ha effettuato visite di verifica presso le seguenti società:

— Yale (Hangzhou) Industrial Products Co. Ltd, Hangzhou, RPC,

— Yale Industrial Products GmbH, Velbert, Germania.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(10) La definizione del prodotto in esame corrisponde a quella usata nell'inchiesta iniziale, come precisato nel regolamento (CE) n. 684/2008. Il prodotto in esame è costituito da transpallet manuali, non semoventi, utilizzati per la movimentazione di materiale solitamente posto su pallet, e dalle relative componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della RPC, di cui al codice NC ex 8427 90 00 e ex 8431 20 00. Ai fini del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo, menzionato al considerando 1, i transpallet manuali sono carrelli a ruote che sostengono braccia a forchetta per il sollevamento di palette, destinati a essere spinti, tirati e guidati manualmente, su superfici lisce, livellate e rigide da un operatore che, a piedi, agisce su una sbarra articolata. I transpallet manuali sono destinati unicamente a sollevare un carico, grazie alla pompa idraulica azionata dalla sbarra, fino a un'altezza sufficiente per il trasporto e non hanno usi o funzioni d'altro tipo come per esempio i) spostare e sollevare carichi e porli a un livello più elevato o aiutare a sistemare dei carichi (carrelli elevatori); ii) impilare una paletta sull'altra (impilatori); iii) sollevare un carico a un livello che ne permetta la lavorazione (elevatori a forbice); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli di pesatura).

2. Prodotto simile

(11) Dal riesame in corso è emerso che i TPM prodotti nella RPC dalla Yale e venduti sul mercato cinese hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi usi di quelli esportati verso la Comunità. Questi prodotti sono perciò considerati un prodotto simile a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. ESITO DELL'INCHIESTA

1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(12) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo nel caso dei produttori esportatori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, vale a dire quando tali produttori esportatori dimostrano che per la produzione e la vendita del prodotto simile prevalgono condizioni dell'economia di mercato. Per comodità di riferimento, tali criteri vengono riportati qui di seguito in forma sintetica:

1) le decisioni e i costi delle imprese sono fissati in risposta a condizioni del mercato, senza significative influenze statali, e i costi rispecchiano i valori di mercato;

2) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili soggetti a revisione contabile indipendente, che sono d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità (IAS – International Accounting Standards);

3) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

5) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(13) La Yale ha chiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato e rispedito entro il termine stabilito l'apposito formulario di richiesta destinato ai produttori esportatori.

(14) La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e verificato presso la sede della società in questione le informazioni presentate nella richiesta di TEM.

(15) La Yale non ha dimostrato di rispondere a tutti i criteri definiti nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. In particolare non soddisfa i criteri 1 e 2.

(16) Per quanto riguarda il criterio 1, durante la verifica in loco si è constatato che lo statuto societario della Yale contiene clausole esplicite per limitare le vendite interne, ovvero l'obbligo di vendere il 100 % dei propri prodotti sui mercati esteri. La Yale ha sostenuto che tali restrizioni non hanno mai svolto un ruolo concreto, avendo effettuato alcune vendite interne minori durante il PIR. La società non è stata tuttavia in grado di presentare prove concrete del fatto di non essere soggetta, di fatto e di diritto, alla suddetta restrizione prevista dal proprio statuto. Inoltre durante la verifica in loco si è constatato che lo Stato ha esercitato influenza sulle decisioni della società. È infatti emerso che la Yale dal 2002 beneficia di una riduzione fiscale del 50 % sull'aliquota dell'imposta sul reddito, e che tale riduzione di imposta avviene in virtù delle pertinenti norme di applicazione della legge relativa alle imposte sui redditi per le imprese a partecipazione straniera e per le imprese straniere. In forza di tale norma le imprese con capitali stranieri orientate verso l'esportazione, come la Yale, le cui vendite all'esportazione ammontano al 70 % o più delle vendite totali annuali, hanno diritto a una riduzione fiscale del 50 % dopo la scadenza del periodo di riduzione dell'imposta sul reddito delle imprese. Da quanto esposto si evince che la Yale non adotta le proprie decisioni commerciali in materia di vendite all'esportazione solo in base alle tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta. La società è sottoposta a una notevole influenza dello Stato, consistente nella concessione di determinate agevolazioni fiscali, soggette all'esplicita condizione di prendere determinate decisioni commerciali basandosi sulle proprie vendite interne e all'esportazione. Alla luce di tali considerazioni si è concluso che la società non ha dimostrato di soddisfare il criterio 1.

(17) Per quanto riguarda il criterio 2, durante la verifica in loco si è constatato il mancato rispetto di alcune basilari norme internazionali in materia di contabilità (principio della competenza, metodo di applicazione dei tassi di cambio, rappresentazione corretta della situazione finanziaria, ricorso a libri contabili approntati espressamente per l'inchiesta) sia nei conti che nella revisione di tali conti, mettendo in dubbio l'attendibilità dei dati contabili della società. Si è pertanto concluso che la società non ha dimostrato di soddisfare il criterio 2.

(18) Alla Yale e all'industria comunitaria è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette risultanze. La Yale non ha presentato osservazioni specifiche rispetto alle conclusioni summenzionate, mentre un produttore dell'industria comunitaria ha presentato alcune osservazioni generali.

(19) Sulla base di quanto precede si è concluso che la Yale non ha dimostrato di soddisfare tutti i criteri enunciati

all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e che non può pertanto esserle accordato il TEM.

2. Trattamento individuale («TI»)

(20) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applica tale articolo viene calcolato, se del caso, un dazio unico a livello nazionale, tranne i casi in cui le imprese sono in grado di provare che esse rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e sono quindi intitolate a ricevere il TI.

(21) La Yale ha richiesto il TI anche nel caso in cui non le fosse stato accordato il TEM.

(22) Sulla base delle informazioni disponibili si è concluso che la società non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. In particolare, come risulta dal considerando 16, dall'inchiesta in loco è emerso che la società non si trovava in posizione tale da potere liberamente scegliere il volume delle esportazioni nonché i termini e le condizioni di vendita. Le decisioni della società riguardo alle vendite interne e all'esportazione erano soggette a restrizioni delle vendite imposte dallo Stato e inserite nel proprio statuto. Si è pertanto concluso che alla società non poteva essere concesso il TI.

3. Margine di dumping durante il PIR

(23) Come indicato nei considerando 18 e 22, la Yale non ha ottenuto né il TEM né il TI. La situazione della Yale non è quindi cambiata rispetto all'inchiesta iniziale. A questo proposito si rammenta che, come indicato dal considerando 4, il presente riesame è limitato all'esame del dumping per quanto riguarda la Yale. Poiché alla Yale non è stato concesso il TEM né il TI, con questo riesame non si può fissare un nuovo margine di dumping, né superiore né inferiore all'attuale. Infine è opportuno rilevare che durante l'inchiesta iniziale la Yale era un produttore esportatore noto nella RPC, e che è stata ufficialmente informata dalla Commissione al momento dell'avvio dell'inchiesta iniziale, ma che non ha cooperato. Durante l'inchiesta iniziale cinque produttori esportatori hanno cooperato con l'inchiesta, uno dei quali ha ottenuto il TEM e cinque il TI. Il margine di dumping applicato alla Yale corrisponde al margine di dumping unico a livello nazionale applicabile a tutti gli esportatori che non hanno cooperato con l'inchiesta iniziale.

D. CHIUSURA DEL RIESAME

(24) Alla luce dei risultati dell'indagine, è opportuno chiudere il riesame senza modificare il livello del dazio applicabile alla Yale, che va quindi mantenuto al livello del dazio antidumping definitivo fissato nell'inchiesta iniziale, pari al 46,7 %.

E. OSSERVAZIONI

- (25) Le parti interessate sono state informate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali si intende chiudere il presente riesame e mantenere l'attuale dazio antidumping sulle importazioni TPM prodotti dalla Yale.
- (26) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Le osservazioni ricevute non sono state tali da modificare le conclusioni.
- (27) Dopo la comunicazione delle informazioni, la Yale ha richiesto la concessione del TI. Tuttavia gli argomenti presentati non erano sufficientemente giustificati per mettere in questione i risultati dell'inchiesta di cui ai considerando 16 e 22. Inoltre, con lettera del 22 gennaio 2009 indirizzata alla Commissione, la Yale ha ritirato la propria domanda di riesame intermedio parziale.

- (28) Il presente riesame va pertanto chiuso senza apportare modifiche al regolamento (CE) n. 1174/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni transpallet manuali e alle loro componenti essenziali originarie della Repubblica popolare cinese, avviato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, viene chiuso senza modificare le misure antidumping in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

P. NEČAS

REGOLAMENTO (CE) N. 189/2009 DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»),

visto il regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1425/2006, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Thailandia, classificabili ai codici NC ex 3923 21 00 (codice TARIC 3923 21 00 20), ex 3923 29 10 (codice TARIC 3923 29 10 20) ed ex 3923 29 90 (codice TARIC 3923 29 90 20). Considerato l'alto numero di produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta che si è conclusa con l'istituzione del dazio antidumping («l'inchiesta iniziale»), è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e thailandesi e sono state istituite aliquote individuali comprese tra il 4,8 % e il 14,3 % nei confronti delle società costituenti il campione, mentre per le società che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione sono state fissate aliquote rispettivamente dell'8,4 % per la RPC e del 7,9 % per la Thailandia. Alle società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta sono state applicate aliquote di dazio del 28,8 % per la RPC e del 14,3 % per la Thailandia.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 stabilisce che, nel caso in cui un nuovo produttore esportatore nella RPC o in Thailandia fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti per stabilire che:

— non ha esportato verso la Comunità i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento

nel corso del periodo dell'inchiesta (dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005) («periodo dell'inchiesta») (prima condizione),

- non è collegato a un esportatore né a un produttore nella RPC o in Thailandia soggetto alle misure antidumping istituite dal medesimo regolamento (seconda condizione), e
- ha esportato il prodotto in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta sul quale sono basate le misure o ha sottoscritto un obbligo contrattuale ed irrevocabile di esportazione di una quantità significativa del prodotto nella Comunità (terza condizione);

l'articolo 1 di tale regolamento possa essere modificato, concedendo al nuovo produttore esportatore l'aliquota di dazio fissata per le società che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione, pari all'8,4 % per le società cinesi e al 7,9 % per le società thailandesi.

B. RICHIESTE DI STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

- (3) Sette società (cinque cinesi e due thailandesi) hanno chiesto di beneficiare dello stesso trattamento riservato alle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale ma non sono state inserite nel campione («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).
- (4) È stato effettuato un esame volto a determinare se le sette società soddisfacessero le condizioni per la concessione del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006.
- (5) A tutti e sette i richiedenti è stato inviato un modulo di domanda ed è stato chiesto di presentare elementi di prova atti a dimostrare la sussistenza delle tre condizioni di cui sopra.
- (6) Due società cinesi che hanno richiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non hanno fornito le informazioni richieste. Non essendo stato possibile verificare se tali società rispondessero alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006, la loro richiesta non è stata accolta.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.

- (7) Una società thailandese ha fornito informazioni fuorvianti; la sua richiesta è stata pertanto respinta.
- (8) Un'altra società thailandese ha esportato il prodotto in esame nella Comunità nel corso del periodo di inchiesta. La sua richiesta è stata pertanto respinta, non sussistendo la prima delle condizioni indicate.
- (9) Gli elementi di prova forniti dagli altri tre produttori esportatori cinesi sono ritenuti sufficienti a dimostrare la loro rispondenza alle condizioni stabilite nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 e quindi a giustificare la concessione agli stessi dell'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non facenti parte del campione (pari all'8,4 % per le società cinesi) e di conseguenza la loro inclusione nell'elenco dei produttori esportatori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006.
- (10) I richiedenti e l'industria comunitaria sono stati informati dei risultati dell'esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

- (11) Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e all'occorrenza tenute in debita considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le seguenti società sono aggiunte all'elenco di produttori della Repubblica popolare cinese, figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006:

Società	Città
Huiyang Kanlun Polyethylene Manufacture Factory	Huizhou
Bao Xiang Plastic Bag Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd.	Shenzhen
Quanzhou Polywin Packaging Co. Ltd.	Nanan

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
 P. NEČAS

REGOLAMENTO (CE) N. 190/2009 DELLA COMMISSIONE**dell'11 marzo 2009****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2009.

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	78,3
	MA	64,4
	TN	134,4
	TR	101,2
	ZZ	94,6
0707 00 05	EG	147,3
	JO	166,9
	MA	93,4
	MK	133,4
	TR	147,6
	ZZ	137,7
0709 90 70	JO	249,0
	MA	58,8
	TR	90,4
	ZZ	132,7
0709 90 80	EG	74,5
	ZZ	74,5
0805 10 20	EG	42,0
	IL	52,8
	MA	45,2
	TN	56,6
	TR	62,9
	ZZ	51,9
0805 50 10	EG	51,3
	MA	61,0
	TR	46,2
	ZZ	52,8
0808 10 80	AR	103,2
	CA	86,3
	CL	100,5
	CN	85,4
	MK	22,7
	US	119,3
	UY	68,9
	ZZ	83,8
0808 20 50	AR	81,0
	CL	144,0
	CN	46,0
	US	105,7
	ZA	97,6
	ZZ	94,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 191/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2009

recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 2 al 6 marzo 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel periodo dal 2 al 6 marzo 2009 sono state presentate alle autorità competenti alcune domande di titoli di importazione a norma dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e/o (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna

greggio destinato all'approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 ⁽³⁾, per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4341 (2008-2009).

- (2) In tale contesto, è opportuno che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione ai fini del rilascio dei titoli in proporzione ai quantitativi disponibili e/o informi gli Stati membri che è stato raggiunto il limite stabilito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione presentate dal 2 al 6 marzo 2009 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 2.3.2009-6.3.2009	Limite
09.4331	Barbados	100	
09.4332	Belize	0	Raggiunto
09.4333	Costa d'Avorio	100	
09.4334	Repubblica del Congo	100	
09.4335	Figi	100	
09.4336	Guyana	100	
09.4337	India	0	Raggiunto
09.4338	Giamaica	100	
09.4339	Kenya	100	
09.4340	Madagascar	100	
09.4341	Malawi	53,3492	Raggiunto
09.4342	Maurizio	100	
09.4343	Mozambico	0	Raggiunto
09.4344	Saint Christopher e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	0	Raggiunto
09.4347	Tanzania	100	
09.4348	Trinidad e Tobago	100	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	100	
09.4351	Zimbabwe	0	Raggiunto

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna luglio-settembre 2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 2.3.2009-6.3.2009	Limite
09.4331	Barbados	—	Raggiunto
09.4332	Belize	100	
09.4333	Costa d'Avorio	—	
09.4334	Repubblica del Congo	—	
09.4335	Figi	—	
09.4336	Guyana	—	
09.4337	India	0	
09.4338	Giamaica	—	
09.4339	Kenya	—	
09.4340	Madagascar	—	
09.4341	Malawi	—	
09.4342	Maurizio	—	
09.4343	Mozambico	100	
09.4344	Saint Christopher e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	100	
09.4347	Tanzania	—	
09.4348	Trinidad e Tobago	—	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	—	
09.4351	Zimbabwe	0	Raggiunto

Zucchero complementare
Capo V del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 2.3.2009-6.3.2009	Limite
09.4315	India	—	
09.4316	Paesi firmatari del protocollo ACP	—	

Zucchero concessioni CXL
Capo VI del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 2.3.2009-6.3.2009	Limite
09.4317	Australia	0	Raggiunto
09.4318	Brasile	0	Raggiunto
09.4319	Cuba	0	Raggiunto
09.4320	Altri paesi terzi	0	Raggiunto

Zucchero Balcani
Capo VII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 2.3.2009-6.3.2009	Limite
09.4324	Albania	100	Raggiunto
09.4325	Bosnia-Erzegovina	0	
09.4326	Serbia e Kosovo (*)	100	
09.4327	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	100	
09.4328	Croazia	100	

(*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

Zucchero di importazione eccezionale e industriale
Capo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Tipo	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 2.3.2009-6.3.2009	Limite
09.4380	eccezionale	—	
09.4390	industriale	100	

Zucchero APE supplementare
Capo VIII bis del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 2.3.2009-6.3.2009	Limite
09.4431	Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe	100	
09.4432	Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda	100	
09.4433	Swaziland	100	
09.4434	Mozambico	0	Raggiunto
09.4435	Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago	0	Raggiunto
09.4436	Repubblica dominicana	0	Raggiunto
09.4437	Figi, Papua – Nuova Guinea	100	

Importazione di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania
Articolo 1 del regolamento (CE) n. 508/2007
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Tipo	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 2.3.2009-6.3.2009	Limite
09.4365	Bulgaria	0	Raggiunto
09.4366	Romania	100	

REGOLAMENTO (CE) N. 192/2009 DELLA COMMISSIONE**dell'11 marzo 2009****recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

177/2008 nel formato di cui all'allegato, parte A, del presente regolamento.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Per ogni trasmissione di dati, la Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti forniscono i necessari metadati in forma elettronica, conformemente alle norme del Sistema statistico europeo, e secondo la struttura definita nella più recente versione del manuale di raccomandazioni in merito ai registri di imprese di Eurostat pubblicato dalla Commissione (Eurostat).

visto il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,*Articolo 2***Misure in tema di riservatezza**

considerando quanto segue:

1. I dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali competenti o pervenuti alla Commissione (Eurostat) da altre fonti sono archiviati in un registro comunitario dei gruppi di imprese multinazionali e delle unità di cui essi sono costituiti (di seguito il «registro degli eurogruppi»).

(1) Il regolamento (CE) n. 177/2008 istituisce un nuovo quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini esclusivamente statistici, allo scopo di promuoverne lo sviluppo in un quadro armonizzato.

2. In sede di trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 177/2008, le autorità nazionali competenti segnalano i dati che, a norma della legislazione nazionale, sono riservati.

(2) Conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 177/2008 è necessario stabilire il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza, nonché le procedure per la trasmissione di dati su singole unità alla Commissione (Eurostat) e per la trasmissione di dati sui gruppi di imprese multinazionali alle autorità nazionali competenti.

3. Al fine di garantire la necessaria coerenza dei dati registrati, la Commissione (Eurostat) trasmette, esclusivamente a fini statistici, alle autorità nazionali competenti degli Stati membri diversi dal paese dichiarante le caratteristiche, specificate nella parte B dell'allegato e corredate di segnalatori di riservatezza, relative ai gruppi di imprese multinazionali e alle unità di cui essi sono costituiti quando almeno una unità del gruppo è ubicata nel territorio di tale Stato membro.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio⁽²⁾,

*Articolo 3***Misure di sicurezza**

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

La Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti archiviano in un settore sicuro, ad accesso limitato e controllato, i dati segnalati come riservati dalle autorità nazionali conformemente all'articolo 2, paragrafo 2. Se richieste, le autorità nazionali competenti forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni sulle misure di sicurezza applicate nello Stato membro in questione. La Commissione (Eurostat) trasmette tali informazioni agli altri Stati membri. Analogamente, la Commissione (Eurostat) trasmette alle autorità nazionali informazioni sulle misure da essa adottate in tema di sicurezza.

*Articolo 1***Formato**

La Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti trasmettono i dati di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n.

⁽¹⁾ GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.⁽²⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

La trasmissione dei dati è effettuata in forma criptata tramite il mezzo sicuro utilizzato dalla Commissione (Eurostat) per lo scambio di dati riservati.

Articolo 4

Procedura di trasmissione

1. I dati e i metadati trasmessi a norma del presente regolamento sono scambiati in forma elettronica tra le autorità nazionali competenti e la Commissione (Eurostat). Il formato di trasmissione è conforme alle appropriate norme di scambio specificate dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi

per via elettronica e caricati presso la Commissione (Eurostat) attraverso il punto unico di ingresso per i dati.

2. Gli Stati membri applicano le norme e le linee guida per gli scambi fornite dalla Commissione (Eurostat) conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2009.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. STRUTTURA E FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

1. Introduzione

La standardizzazione della struttura dei record di dati è fondamentale ai fini di una loro efficiente elaborazione e costituisce un passo indispensabile per la fornitura di dati conformi alle norme per gli scambi specificate dalla Commissione (Eurostat).

I dati sono trasmessi come una serie di record (set di dati).

I dati riservati vanno trasmessi con il valore esatto riportato nel campo del valore e corredati di un segnalatore indicante che si tratta di dati riservati a norma dell'articolo 2, paragrafo 2.

I dati monetari devono essere espressi in migliaia di unità monetarie nazionali (euro per i paesi della zona euro). I paesi che entrano a far parte della zona euro trasmettono i dati monetari in euro, anziché in valuta nazionale, a partire dall'anno della loro adesione.

2. Identificatore del set di dati

Tutti i set di dati trasmessi dalla Commissione (Eurostat) e dalle autorità nazionali sono identificati applicando la convenzione sulle denominazioni specificata nella documentazione dettagliata e nelle linee guida concernenti le norme sugli scambi messe a disposizione dalla Commissione (Eurostat).

3. Set di dati, loro struttura e definizione dei campi

In questa sezione è definito il contenuto dei set di dati da trasmettere a cura della Commissione (Eurostat) e delle autorità nazionali. La denominazione tecnica, la struttura, i campi, i codici e gli attributi dei set di dati da utilizzare sono contenuti nella versione più recente del manuale di raccomandazioni in merito ai registri di imprese di Eurostat di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 177/2008.

L'elaborazione dei dati del registro degli eurogruppi è un processo ciclico, avviato centralmente dalla Commissione (Eurostat). Alla fine di ciascun ciclo, una lista della popolazione sarà a disposizione dei compilatori di statistiche negli Stati membri.

All'inizio di ciascun ciclo la Commissione (Eurostat) trasmette set di dati con metadati, per esempio la classificazione NACE, alle autorità statistiche nazionali competenti (di seguito «ASN») onde garantire che in tutti i paesi siano disponibili e siano utilizzati gli stessi metadati.

3.1. Primo scambio di dati

Il primo scambio di dati è effettuato dopo l'avvio dell'elaborazione di nuovi dati su unità giuridiche, ricevuti da fornitori privati di dati base per i registri. Quando i fornitori sono più di uno, i dati relativi alle medesime unità giuridiche sono collegati. La Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN i seguenti set di dati con informazioni sui risultati di tale processo di collegamento e con informazioni sulle unità giuridiche. Le ASN restituiscono gli stessi set di dati con le informazioni corrette e completate, corredate di segnalatori di riservatezza.

Set di dati con i risultati del processo di collegamento

Contenuto	Numero identificativo (1.1)
	Nome (1.2a)
	Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo (1.3)

Set di dati con informazioni sulle unità giuridiche

Contenuto	Numero identificativo (1.1)
	Nome (1.2a)
	Indirizzo (compreso il codice postale) più dettagliato possibile (1.2b)
	<i>Facoltativo:</i> Numeri di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati (1.2c)
	Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo (1.3)

<p>Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche (1.4)</p> <p>Data in cui l'unità giuridica ha cessato di far parte di un'impresa (come individuata al punto 3.3) (1.5)</p> <p>Forma giuridica (1.6)</p> <p>Riferimento al registro di operatori intracomunitari e ad archivi doganali o al registro di operatori extracomunitari (1.7a)</p> <p><i>Facoltativo:</i> Riferimento a dati di bilancio; riferimento al registro della bilancia dei pagamenti o al registro degli investimenti diretti all'estero; riferimento al registro delle aziende agricole (1.7b)</p> <p>Numero identificativo del gruppo troncato (4.1) cui appartiene l'unità (1.8)</p>
--

3.2. Integrazione delle fonti di dati di Stati membri diversi

Lo stadio successivo dell'elaborazione dei dati è costituito dall'integrazione a livello centrale presso la Commissione (Eurostat) delle informazioni provenienti da Stati membri diversi. Tali informazioni riguardano il controllo e la proprietà di unità giuridiche, nonché l'unità statistica impresa definita dagli Stati membri che può essere costituita da una o più unità giuridiche. La Commissione (Eurostat) trasmette i risultati di tale integrazione alle ASN, le quali restituiscono i set di dati con le informazioni corrette e completate, corredate di segnalatori di riservatezza.

Set di dati con informazioni sul controllo e sulla proprietà delle unità

Contenuto	
	Numero identificativo delle unità giuridiche residenti controllate dall'unità giuridica (1.11a)
	Numero identificativo dell'unità giuridica residente controllante l'unità giuridica (1.11b)
	Paesi di registrazione delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica (1.12a)
	Numero identificativo o nome e indirizzo delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica (1.12a)
	<i>Condizionale:</i> Numero di partita IVA delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica (1.12b)
	Paese di registrazione dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica (1.13a)
	Numero identificativo o nome e indirizzo dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica (1.13a)
	<i>Condizionale:</i> Numero di partita IVA dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica (1.13b)
	<i>Condizionale:</i> Numero identificativo delle unità giuridiche residenti di proprietà dell'unità giuridica e quota di partecipazione (%) in tali unità (1.14a)
	<i>Condizionale:</i> Numero identificativo delle unità giuridiche residenti proprietarie dell'unità giuridica e quota di partecipazione (%) in tale unità (1.14b)
	<i>Condizionale:</i> Paesi di registrazione delle unità giuridiche non residenti di proprietà dell'unità giuridica (1.15)
	Numero identificativo o nome e indirizzo delle unità giuridiche non residenti di proprietà dell'unità giuridica e quota di partecipazione (%) in tali unità (1.15)
	Numero di partita IVA delle unità giuridiche non residenti di proprietà dell'unità giuridica (1.15)
	<i>Condizionale:</i> Paesi di registrazione delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell'unità giuridica (1.16)
	Numero identificativo o nome e indirizzo delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell'unità giuridica e quota di partecipazione (%) in tale unità (1.16)
	Numero di partita IVA delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell'unità giuridica (1.16)

Set di dati con informazioni sulle imprese

Contenuto	Numero identificativo (3.1)
	Nome (3.2a)
	<i>Facoltativo:</i> Sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica (3.2b)
	Numero identificativo della o delle unità giuridiche che costituiscono l'impresa (3.3)
	Data di inizio delle attività (3.4)
	Data di cessazione definitiva delle attività (3.5)
	Codice NACE, a 4 cifre, dell'attività principale (3.6)
	<i>Condizionale:</i> Codice NACE, a 4 cifre, di eventuali attività secondarie (3.7)
	Numero di persone occupate (3.8)
	Numero di dipendenti (3.9a)
	<i>Facoltativo:</i> Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno (3.9b)
	Fatturato (3.10a e <i>facoltativo:</i> 3.10b)
	Settore e sottosectore istituzionale conformemente al Sistema europeo dei conti (3.11)
Numero identificativo del gruppo troncato (4.1) cui appartiene l'impresa (3.12)	

3.3. *Compilazione di gruppi globali e troncati*

Lo stadio successivo è costituito dalla compilazione di gruppi troncati e di gruppi globali. La Commissione (Eurostat) trasmette i risultati di tale compilazione alle ASN, le quali restituiscono i set di dati con le informazioni corrette e completate, corredate di segnalatori di riservatezza.

Al termine del ciclo la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN i risultati della compilazione definitiva dei gruppi troncati e dei gruppi globali. La Commissione (Eurostat) trasmette dati alle ASN diverse da quelle del paese dichiarante solo per le caratteristiche elencate nella parte B del presente allegato.

Set di dati con informazioni sui gruppi globali

Contenuto	Numero identificativo del gruppo globale (4.11)
	Nome del gruppo globale (4.12a)
	<i>Facoltativo:</i> Paese di registrazione, sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica della sede del gruppo globale (4.12b)
	Numero identificativo dell'unità a capo del gruppo globale (nel caso in cui essa sia residente) (4.13a)
	Paese di registrazione dell'unità a capo del gruppo globale (nel caso in cui essa non sia residente) (4.13a)
	<i>Facoltativo:</i> Numero identificativo o nome e indirizzo dell'unità a capo del gruppo globale (nel caso in cui essa non sia residente) (4.13b)
	<i>Facoltativo:</i> Numero di persone globalmente occupate (4.14)
	<i>Facoltativo:</i> Fatturato globale consolidato (4.15)
	<i>Facoltativo:</i> Paese del centro decisionale del gruppo globale (4.16)
	<i>Facoltativo:</i> Paesi in cui sono ubicate le imprese o le unità locali (4.17)

Set di dati con informazioni sui gruppi troncati

Contenuto	<p>Numero identificativo del gruppo troncato (4.1)</p> <p>Nome del gruppo troncato (4.2a)</p> <p><i>Facoltativo:</i> Sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica della sede del gruppo troncato (4.2b)</p> <p><i>Condizionale:</i> Numero identificativo dell'unità a capo del gruppo troncato (4.3)</p> <p>Tipologia di gruppi di imprese (4.4)</p> <p>Data di creazione del gruppo troncato (4.5)</p> <p>Data di cessazione del gruppo troncato (4.6)</p> <p>Codice NACE, a 2 cifre, dell'attività principale del gruppo troncato (4.7)</p> <p><i>Facoltativo:</i> Codice NACE, a 2 cifre, delle attività secondarie del gruppo troncato (4.8)</p> <p>Numero di persone occupate nel gruppo troncato (4.9)</p> <p><i>Facoltativo:</i> Fatturato consolidato (4.10)</p> <p>Data di associazione (di unità giuridiche) al gruppo troncato (1.9)</p> <p>Data di separazione (di unità giuridiche) dal gruppo troncato (1.10)</p>
-----------	--

B. CARATTERISTICHE DA TRASMETTERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3

La Commissione (Eurostat) trasmette, esclusivamente a fini statistici, alle autorità nazionali competenti degli Stati membri diversi dal paese dichiarante le seguenti caratteristiche, corredate di segnalatori di riservatezza, relative ai gruppi di imprese multinazionali e alle unità di cui essi sono costituiti quando almeno una unità del gruppo è ubicata nel territorio di tale Stato membro.

1. UNITÀ GIURIDICA

CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE	1.1.		Numero identificativo
	1.2a.		Nome
	1.2b.		Indirizzo (compreso il codice postale) più dettagliato possibile
	1.2c.	Facoltativo	Numeri di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati
	1.3.		Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo
CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE	1.4.		Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche
	1.5.		Data in cui l'unità giuridica ha cessato di far parte di un'impresa (come individuata al punto 3.3)
CARATTERISTICHE ECONOMICHE/DI STRATIFICAZIONE	1.6.		Forma giuridica
RELAZIONI CON ALTRI REGISTRI	1.7a.		Riferimento al registro di operatori intracomunitari istituito conformemente al regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Riferimento ad archivi doganali o al registro di operatori extracomunitari

RELAZIONE CON IL GRUPPO DI IMPRESE	1.8.		Numero identificativo del gruppo troncato (4.1) cui appartiene l'unità
	1.9.		Data di associazione al gruppo troncato
	1.10.		Data di separazione dal gruppo troncato
CONTROLLO DELLE UNITÀ	1.11a.		Numero identificativo della o delle unità giuridiche residenti controllate dall'unità giuridica
	1.11b.		Numero identificativo dell'unità giuridica residente controllante l'unità giuridica
	1.12a.		Paese o paesi di registrazione e numero identificativo o nome e indirizzo della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica
	1.12b.	Condizionale	Numero di partita IVA della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica
	1.13a.		Paese di registrazione e numero identificativo o nome e indirizzo dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica
	1.13b.	Condizionale	Numero di partita IVA dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica
PROPRIETÀ DELLE UNITÀ	1.14a.	Condizionale	a) Numero identificativo e b) quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell'unità giuridica
	1.14b.	Condizionale	a) Numero identificativo e b) quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell'unità giuridica
	1.15.	Condizionale	a) Paese o paesi di registrazione, b) numero identificativo o nome, indirizzo e numero di partita IVA e c) quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell'unità giuridica
	1.16.	Condizionale	a) Paese o paesi di registrazione, b) numero identificativo o nome, indirizzo e numero di partita IVA e c) quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell'unità giuridica
3. IMPRESA			
CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE	3.1.		Numero identificativo
	3.2a.		Nome
	3.2b.	Facoltativo	Sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica
	3.3.		Numero identificativo della o delle unità giuridiche che costituiscono l'impresa
CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE	3.4.		Data di inizio delle attività
	3.5.		Data di cessazione definitiva delle attività

CARATTERISTICHE ECONOMICHE/DI STRATIFICAZIONE	3.6.		Codice NACE, a 4 cifre, dell'attività principale
	3.8.		Numero di persone occupate
	3.11.		Settore e sottosettore istituzionale conformemente al Sistema europeo dei conti
RELAZIONE CON IL GRUPPO DI IMPRESE	3.12.		Numero identificativo del gruppo troncato (4.1) cui appartiene l'impresa

4. GRUPPO DI IMPRESE

CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE	4.1.		Numero identificativo del gruppo troncato
	4.2a.		Nome del gruppo troncato
	4.2b.	Facoltativo	Sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica della sede del gruppo troncato
	4.3.	Parzialmente condizionale	Numero identificativo dell'unità a capo del gruppo troncato (corrisponde al numero identificativo dell'unità giuridica che costituisce l'unità capogruppo residente) Condizionale: Se l'unità controllante è una persona fisica che non è un operatore economico, la registrazione è subordinata alla disponibilità di tali informazioni nelle fonti amministrative
	4.4.		Tipologia di gruppi di imprese: 2. gruppo troncato a controllo nazionale; 3. gruppo troncato a controllo estero
CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE	4.5.		Data di creazione del gruppo troncato
	4.6.		Data di cessazione del gruppo troncato
CARATTERISTICHE ECONOMICHE/DI STRATIFICAZIONE	4.7.		Codice NACE, a 2 cifre, dell'attività principale del gruppo troncato
	4.9.		Numero di persone occupate nel gruppo troncato
CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE	4.11.		Numero identificativo del gruppo globale
	4.12a.		Nome del gruppo globale
	4.12b.	Facoltativo	Paese di registrazione, sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica della sede del gruppo globale
	4.13a.		Numero identificativo dell'unità a capo del gruppo globale nel caso in cui essa sia residente (corrisponde al numero identificativo dell'unità giuridica che costituisce l'unità capogruppo) Paese di registrazione dell'unità a capo del gruppo globale (nel caso in cui essa non sia residente)
	4.13b.	Facoltativo	Numero identificativo o nome e indirizzo dell'unità a capo del gruppo globale (nel caso in cui essa non sia residente)
CARATTERISTICHE ECONOMICHE/DI STRATIFICAZIONE	4.14.	Facoltativo	Numero di persone globalmente occupate
	4.16.	Facoltativo	Paese del centro decisionale del gruppo globale
	4.17.	Facoltativo	Paesi in cui sono ubicate le imprese o le unità locali

(*) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 193/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2009

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

- (1) Il 13 giugno 2008, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping («procedimento antidumping» o «l'inchiesta») riguardante le importazioni nella Comunità di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America («USA» o «il paese interessato»).
- (2) Lo stesso giorno, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America e ha avviato un'inchiesta distinta («procedimento antisovvenzioni»).
- (3) Il procedimento antidumping è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 29 aprile 2008 dallo European Biodiesel Board («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 25 %, della produzione comunitaria totale di biodiesel. La denuncia conteneva elementi che consentivano di presumere l'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame e di un conseguente pregiudizio notevole — elementi che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta antidumping.

- (4) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori esportatori degli USA, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessate, le autorità degli USA, i produttori comunitari denunciati e altri produttori comunitari notoriamente interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

1.1. Campionamento dei produttori esportatori degli USA

- (5) In considerazione del numero prevedibilmente elevato di produttori esportatori degli USA, nell'avviso di apertura del procedimento per determinare il dumping è stata prospettata la possibilità di ricorrere a un campionamento, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (6) Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori degli USA sono stati invitati a manifestarsi entro quindici giorni dall'apertura dell'inchiesta e a fornire una serie di informazioni essenziali sulle loro esportazioni e sulle loro vendite sul mercato nazionale, sulle loro attività relative alla produzione, alla miscelazione e al commercio di biodiesel e sulla denominazione sociale e sulle attività di tutte le loro società collegate coinvolte nella produzione, nella miscelazione e nel commercio del prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta compreso tra il 1° aprile 2007 e il 31 marzo 2008 («periodo dell'inchiesta» o «PI»), come definito anche al considerando 15.
- (7) Ai fini della selezione di un campione rappresentativo sono state consultate anche le autorità degli USA e il National Biodiesel Board (associazione dei produttori degli Stati Uniti).

1.1.1. Preselezione dei produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato all'inchiesta

- (8) Si sono manifestati complessivamente 54 produttori esportatori fornendo le informazioni richieste entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Di queste 54 società, 29 hanno riferito di aver effettuato esportazioni di biodiesel nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta esprimendo l'auspicio di essere inserite nel campione, mentre le altre 25 — due delle quali hanno chiesto di essere escluse dal procedimento — hanno dichiarato di non aver effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza si è ritenuto che abbiano collaborato alla presente inchiesta 52 produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 147 del 13.6.2008, pag. 5.

⁽³⁾ GU C 147 del 13.6.2008, pag. 10.

- (9) Quanto ai produttori esportatori che non si sono manifestati entro il termine suddetto o che non hanno fornito le informazioni richieste a tempo debito, si è ritenuto che non abbiano collaborato all'inchiesta. Dal confronto tra le statistiche statunitensi sulle esportazioni e il volume delle esportazioni nella Comunità del prodotto in esame dichiarato per il PI dalle suddette società che hanno collaborato all'inchiesta emerge che il grado di collaborazione dei produttori esportatori statunitensi è stato elevato, come si legge al considerando 57.

1.1.2. Scelta del campione dei produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato all'inchiesta

- (10) Come disposto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, il campione è stato scelto in base al criterio del massimo volume rappresentativo di esportazioni nella Comunità del prodotto in esame che potesse essere ragionevolmente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In base alle informazioni comunicate dai produttori esportatori, la Commissione ha scelto un campione di sei produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori con il maggior volume di esportazioni nella Comunità. Secondo le informazioni ottenute mediante il campionamento, le società o i gruppi selezionati rappresentavano il 73 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità del prodotto in esame nel PI quale dichiarato dai produttori esportatori richiamati al considerando 8 che hanno collaborato all'inchiesta. Si è perciò ritenuto che tale campione consentisse di limitare l'inchiesta a un numero ragionevole di produttori esportatori da esaminare entro il periodo di tempo disponibile, con la contestuale garanzia di un elevato livello di rappresentatività. Sono stati consultati e si sono detti d'accordo sulla selezione del campione tutti i produttori esportatori interessati nonché l'associazione dei produttori statunitensi e le autorità degli USA.

1.2. Campionamento dei produttori comunitari

- (11) Per quanto riguarda i produttori comunitari, come disposto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato selezionato un campione, previa consultazione del denunciante, sulla base del massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite nella Comunità, come indicato oltre al considerando 63. La selezione del campione rispecchia in una certa misura anche la distribuzione geografica dei produttori nella Comunità. Sono stati così inseriti nel campione undici produttori comunitari, ai quali la Commissione ha inviato i questionari. Uno dei produttori inizialmente inserito nel campione ha dovuto però essere escluso in quanto non ha risposto in modo adeguato al questionario. Dalle altre dieci società sono pervenute risposte complete entro i termini. I dieci produttori inseriti nel campione sono stati considerati rappresentativi dell'insieme dei produttori della Comunità.

1.3. Parti interessate dal procedimento

- (12) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. I questionari sono stati inviati ai 6 produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori statunitensi inseriti nel campione, agli 11 produttori comunitari inseriti nel campione, a 18 utilizzatori e a 90 fornitori di materie prime.
- (13) Sono pervenute risposte al questionario dai 6 produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori statunitensi inseriti nel campione, da 10 produttori comunitari inseriti nel campione, da 1 utilizzatore e da 6 fornitori di materie prime.
- (14) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio che ne deriva e dell'interesse della Comunità. Visite di verifica sono state effettuate nelle sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari

- Biopetrol Industries AG, Schwarzheide, Germania
- Gruppo Diester
 - Diester Industries SAS, Parigi, Francia
 - Mannheim Bio Fuel GmbH, Mannheim, Germania
 - Natural Energy West GmbH, Neuss, Germania
 - Novaol Austria GmbH, Bruck an der Leitha, Austria
 - Novaol Srl, Milano, Italia
- Gruppo Ecomotion
 - Ecomotion GmbH, Sternberg, Germania
 - Daka Biodiesel a.m.b.a, Løsning, Danimarca
- GATE Global Alternative Energy Germany GmbH, Wittenberg e Halle, Germania
- Neochim SA, Feluy, Belgio

b) Produttori esportatori degli USA

- Peter Cremer North America LP, Cincinnati, Ohio
- Cargill Inc., Wayzata, Minnesota
- Imperium Renewables Inc., Seattle, Washington
- Archer Daniels Midland Company, Decatur, Illinois
- World Energy Alternatives LLC, Boston, Massachusetts
- Green Earth Fuels of Houston LLC, Texas

paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (comunemente noto come «biodiesel»), in forma pura o in miscela, utilizzato principalmente ma non esclusivamente come carburante rinnovabile negli Stati Uniti d'America («il prodotto in esame»), in genere dichiarato nei codici NC 3824 90 91, ex 3824 90 97, ex 2710 19 41, ex 1516 20 98, ex 1518 00 91 ed ex 1518 00 99.

c) Importatori comunitari collegati

- Cremer Energy GmbH, Hamburg, Germania
- Cargill NV, Ghent, Belgio
- ADM Europoort BV, Rotterdam, Paesi Bassi
- ADM Hamburg AG, Hamburg, Germania
- ADM International, Rolle, Svizzera.

(17) Ai sensi dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti ⁽⁴⁾ (US CODE), titolo 26, sezione 40A, lettera d), per biodiesel si intendono gli esteri monoalchilici di acidi grassi a catena lunga di origine animale o vegetale che soddisfano: a) i requisiti per la registrazione dei carburanti e degli additivi per carburanti stabiliti dalla Environmental Protection Agency a norma della sezione 211 del *Clean Air Act* (42 U.S.C 7545) e b) i requisiti di cui alla norma ASTM D6751 dell'American Society of Testing and Materials.

(18) Dalle informazioni commerciali e dai dati disponibili al pubblico ⁽⁵⁾ risulta che tutti i tipi di biodiesel e miscele di biodiesel (contenenti diesel minerale secondo quanto chiarito al considerando 20) prodotti e venduti negli USA sono considerati carburanti biodiesel e sono oggetto di un pacchetto legislativo riguardante l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e i carburanti alternativi.

(19) Dall'inchiesta è emerso che il biodiesel prodotto negli USA è prevalentemente l'«estere metilico di acidi grassi» (FAME) derivato da un'ampia gamma di oli vegetali che servono da materia prima agricola per la produzione di biodiesel ⁽⁶⁾. Il termine «estere» si riferisce alla transesterificazione degli oli vegetali, vale a dire alla miscelazione dell'olio con l'alcool. Il termine «metilico» fa riferimento al metanolo, l'alcool più comunemente usato in questo processo, anche se nel processo produttivo può essere impiegato anche l'etanolo ottenendo così gli «esteri etilici di acidi grassi». La transesterificazione è un processo chimico relativamente semplice, che richiede però l'applicazione dei più elevati standard industriali per ottenere un biodiesel di qualità.

1.4. Periodo dell'inchiesta

- (15) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2007 e il 31 marzo 2008 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti per la determinazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 2004 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (16) Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è definito nell'avviso di apertura come costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli

⁽⁴⁾ Il governo degli USA ha fornito l'*Internal Revenue Code* completo e aggiornato, con tutta la legislazione tributaria fino al 15 dicembre 2006 (versione del dicembre 2006), che interessa ai fini dell'attuale PI.

⁽⁵⁾ Ad esempio: a) la *Biodiesel handling and use guide* pubblicata nel settembre del 2008 dal National Renewable Energy Laboratory (NREL), b) la *Biomass oil analysis* pubblicata nel giugno del 2004 dal NREL, c) le notizie rivolte al pubblico, le informazioni e le specifiche sul biodiesel dell'ASTM, d) le notizie rivolte al pubblico e le informazioni sul biodiesel a cura dell'NBB ed infine e) le schede informative a cura del dipartimento dell'Energia degli USA, nel quadro degli interventi previsti dal programma *Clean Cities*, ecc.

⁽⁶⁾ Gli oli vergini, compresi gli esteri derivati da vari prodotti agricoli di base quali il granturco, la soia, i semi di girasole, i semi di cotone, la canola, il crambe, la colza, il cartamo, i semi di lino, la crusca di riso, i semi di senape, ecc. o i grassi animali.

- (20) Dall'inchiesta è venuta la conferma che il biodiesel prodotto negli USA è di norma miscelato dai produttori con diesel di origine minerale per ottenere vari tipi di miscele («miscele di biodiesel») successivamente vendute sul mercato a varie tipologie di acquirenti. È emerso altresì che il biodiesel veniva venduto puro a società indipendenti che lo acquistavano o importavano per miscelarlo con diesel di origine minerale. La miscelazione del biodiesel con il diesel minerale è un'operazione relativamente semplice che può essere effettuata ad esempio in serbatoi nel sito di fabbricazione prima del caricamento in un'autocisterna, oppure per caduta diretta nell'autocisterna aggiungendo le percentuali desiderate di biodiesel e di diesel minerale oppure in linea facendo affluire contemporaneamente i due componenti nell'autocisterna.
- (21) Per l'identificazione precisa dei vari tipi di miscele di biodiesel esiste un sistema riconosciuto a livello internazionale basato sul fattore «B», che indica il tenore esatto di biodiesel in qualsiasi miscela di biodiesel: ad esempio una miscela contenente una percentuale «X» di biodiesel verrebbe contrassegnata B«X», mentre al biodiesel puro è assegnata la sigla B100, che indica biodiesel al 100%. Negli USA sono risultate comuni la miscela e la vendita sul mercato di B99, contenente 99%⁽⁷⁾ di biodiesel e 1% di diesel di origine minerale. A differenza del diesel minerale, il biodiesel puro va utilizzato in tempi relativamente rapidi e non può essere immagazzinato per più di tre-quattro mesi, in quanto altrimenti subirebbe un processo di ossidazione e non sarebbe più idoneo al consumo. La miscelazione del biodiesel con il diesel minerale allunga i tempi di conservazione del carburante. La percentuale dell'1% di diesel di origine minerale contenuta nel B99 è sufficientemente tossica da ritardare lo sviluppo di muffe nel biodiesel.
- (22) L'inchiesta ha rivelato che, mentre il biodiesel e le miscele ad alto tenore di biodiesel⁽⁸⁾ sono di norma destinate alla vendita sul mercato statunitense per poi essere ulteriormente miscelate, le miscele a basso tenore di biodiesel⁽⁹⁾ sono di norma prodotte per la vendita al consumo sul mercato statunitense. Di conseguenza esiste negli USA una differenza tra il mercato delle miscele ad alto tenore di biodiesel e quello delle miscele a basso tenore di biodiesel.
- (23) La denuncia conteneva elementi di prova *prima facie* del fatto che la situazione economica dei produttori di biodiesel comunitari denunciati era influenzata dal biodiesel e da alcune miscele di biodiesel prodotti e venduti negli USA ed esportati nella Comunità. In linea con le caratteristiche dei produttori statunitensi interessati e del mercato interno degli USA, nella definizione del prodotto in esame si voleva comprendere il biodiesel anche quando incluso nelle miscele di biodiesel in questione. È opportuno chiarire la definizione del prodotto in esame, che figura nell'avviso di apertura e al considerando 16, in modo da individuare i prodotti destinati ad essere oggetto dell'inchiesta.
- (24) Dall'inchiesta è emerso che la maggior parte delle miscele di biodiesel vendute per il consumo diretto negli USA è costituita da B20, ovvero miscele contenenti il 20% di biodiesel (come spiegato al considerando 21), il cui utilizzo consente di soddisfare i requisiti dell'*Energy Policy Act* (EPAAct) del 1992⁽¹⁰⁾, da B6, B5 e B2. Secondo le informazioni a disposizione del pubblico, qualsiasi motore diesel può funzionare con queste miscele in pratica senza alcuna modifica e senza perdere la garanzia del costruttore automobilistico. Il rendimento delle miscele a basso tenore di biodiesel (compreso tra il 2% e il 20%) è simile a quello del diesel minerale. L'impiego in un motore di un carburante biodiesel superiore alla miscela B20 può determinare una qualche riduzione della potenza, della coppia e del risparmio di carburante e in genere la non applicazione della garanzia del costruttore ai danni al motore.
- (25) Dall'inchiesta è risultato che il biodiesel puro e le miscele ad alto tenore di biodiesel non sono in genere destinate al consumo diretto negli USA. Il biodiesel puro è di solito destinato alla miscelazione prima di essere venduto sul mercato. Le miscele vengono usate essenzialmente nel settore dei trasporti, come carburante per i motori diesel di veicoli stradali, quali automobili, camion e autobus, e anche nei treni. Il biodiesel può essere impiegato anche come combustibile da riscaldamento nelle caldaie domestiche, commerciali o industriali o come combustibile nei generatori per la produzione di energia elettrica. Sono in corso prove per verificare la possibilità di impiegare miscele di biodiesel negli aerei.
- (26) Ne consegue l'opportunità di definire il prodotto interessato dall'inchiesta come segue: esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (comunemente noti come «biodiesel»), in forma pura o in miscele superiori a B20. In altre parole il prodotto in esame comprende il biodiesel puro (B100) originario degli USA e tutte le miscele superiori a B20, cioè le miscele contenenti oltre il 20% di biodiesel originarie degli USA («il prodotto in esame»). Si ritiene che questa soglia sia idonea per distinguere chiaramente tra i vari tipi di miscele disponibili sul mercato statunitense.

⁽⁷⁾ In realtà si tratta di un tenore del 99,9% in quanto è sufficiente un'aggiunta dello 0,1% di diesel minerale per usufruire negli USA del credito d'imposta per la miscelazione (*blenders' credit*).

⁽⁸⁾ Di norma le miscele che vanno dal B99 al B50.

⁽⁹⁾ Di norma le miscele che vanno dal B2 al B20.

⁽¹⁰⁾ Cfr. *Energy Policy Act* del 1992.

- (27) È risultato che tutti i tipi di biodiesel e il biodiesel contenuto nelle miscele oggetto della presente inchiesta possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi, nonostante possibili differenze riguardanti le materie prime utilizzate nella loro produzione o il processo di produzione. Le possibili varianti del prodotto in esame non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti.
- (28) Il prodotto in esame rientra nei codici NC ex 3824 90 91, ex 3824 90 97, ex 2710 19 41, ex 1516 20 98, ex 1518 00 91 ed ex 1518 00 99.

2.1. Prodotto simile

- (29) È emerso che i prodotti oggetto della presente inchiesta, fabbricati e venduti sul mercato interno degli USA, presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e applicazioni simili a quelle dei prodotti esportati dagli USA verso il mercato comunitario. Analogamente, i prodotti fabbricati dai produttori comunitari e venduti sul mercato comunitario presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e applicazioni simili a quelle dei prodotti esportati dal paese interessato nella Comunità.
- (30) È stato sostenuto che alcuni utilizzatori, soprattutto in Germania, utilizzano direttamente biodiesel puro (B100) come alternativa più economica del diesel minerale o delle normali miscele impiegate per il consumo diretto sul mercato comunitario. Dall'esame di questa argomentazione è emerso che la maggior parte delle vendite effettuate dai produttori comunitari sul mercato comunitario era destinata prevalentemente a società che ne effettuavano la miscelazione con diesel minerale. Il fatto che determinati proprietari di parchi mezzi si indirizzino verso il B100 è piuttosto eccezionale a livello comunitario. Il biodiesel, più che sostituire il diesel di origine minerale, rappresenta un prodotto complementare sul mercato comunitario.
- (31) Resta l'intercambiabilità tra i vari tipi del prodotto in esame fabbricati negli USA ed esportati nella Comunità e quelli fabbricati e venduti nella Comunità dai produttori comunitari di biodiesel. Quanto alle applicazioni e alla percezione del prodotto da parte degli operatori e degli utilizzatori sul mercato non si registrano differenze significative tali da modificare la definizione del prodotto simile.
- (32) Una parte interessata ha sostenuto che il prodotto in esame, in particolare il biodiesel puro, presenta caratteri-

stiche fisiche e chimiche diverse dal biodiesel simile di produzione comunitaria: la produzione comunitaria di biodiesel si baserebbe sull'impiego di olio di colza, mentre i produttori statunitensi utilizzerebbero soltanto olio di soia. È stato di conseguenza affermato che questi due tipi di prodotto non sarebbero intercambiabili e non sarebbero in diretta concorrenza tra loro sul mercato comunitario. La parte interessata ha sottolineato, in particolare, l'esistenza di differenze nelle proprietà di scorrimento a freddo e nei valori di iodio.

- (33) La Commissione ha esaminato tali argomentazioni e ha constatato quanto segue:
- a) il prodotto in esame e il prodotto comunitario simile presentano caratteristiche di base molto simili e vengono venduti attraverso canali di vendita simili o identici, vale a dire ad acquirenti simili sul mercato comunitario;
- b) il prodotto in esame e quello comunitario simile sono destinati a usi finali identici o molto simili (v. il considerando 25);
- c) per quanto riguarda le proprietà di scorrimento a freddo, è opportuno chiarire che il riferimento è al punto di intasamento a freddo dei filtri (*Cold Filter Plugging Point* — CFPP), che corrisponde alla temperatura alla quale il carburante provoca l'intasamento del filtro del carburante a causa della progressiva cristallizzazione o gelificazione dei componenti del carburante. Dall'inchiesta è emerso che il CFPP del prodotto comunitario simile è inferiore a quello del biodiesel esportato dagli USA. Si tratta, tuttavia, di una leggera differenza superabile facilmente mediante la miscelazione di vari tipi di biodiesel oppure mediante l'aggiunta di additivi al biodiesel puro, soprattutto in inverno. La differenza di CFPP non ha in pratica alcuna rilevanza in relazione alla maggior parte delle miscele vendute sul mercato comunitario;
- d) per quanto concerne il valore di iodio che misura la stabilità del carburante all'ossidazione, si è riscontrata una certa correlazione del valore tra l'olio di colza e l'olio di soia: il valore è compreso tra 94 e 120 per l'olio di colza e tra 117 e 143 per l'olio di soia. Benché la principale materia prima agricola utilizzata nella Comunità per la produzione di biodiesel sia la colza, va rilevato che sia i produttori comunitari sia quelli statunitensi utilizzano un'ampia gamma di materie prime. Spesso vengono miscelati vari tipi di biodiesel per ottenere un prodotto più omogeneo.

(34) Dato che per risultare «simili» i prodotti non debbono necessariamente essere identici sotto tutti gli aspetti, così come dispone l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, eventuali modeste differenze tra i vari tipi di prodotto non sono tali da giustificare una modifica della conclusione secondo cui il prodotto in esame e il prodotto comunitario simile costituiscono un «prodotto simile».

(35) Non sono state quindi rilevate differenze tra i vari tipi di prodotto in esame e i prodotti comunitari simili venduti sul mercato comunitario che facciano concludere che i prodotti fabbricati e venduti sul mercato comunitario dai produttori comunitari non siano prodotti simili con caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili a quelle dei tipi del prodotto in esame fabbricati negli USA ed esportati nella Comunità. Si conclude pertanto in via provvisoria che tutti i tipi di biodiesel sono da considerare simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. DUMPING

3.1. Osservazione preliminare

(36) Durante l'inchiesta si è constatato che le autorità statunitensi concedevano un credito d'imposta, noto come *blenders' credit*, di 1 USD per gallone di biodiesel puro presente in una miscela di biodiesel con diesel di origine minerale.

(37) Ai fini della determinazione del margine di dumping tutti i produttori esportatori inseriti nel campione hanno chiesto un adeguamento da applicare alle loro vendite di miscele di biodiesel sul mercato interno e all'esportazione — adeguamento consistente in un incremento del prezzo di vendita in misura corrispondente al credito d'imposta ricevuto o nella detrazione dal costo di produzione delle vendite in esame del credito d'imposta per la miscelazione.

(38) È opportuno rilevare che ai sensi delle disposizioni normative applicabili, ovvero dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base e dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Tuttavia il procedimento antisovvenzioni ha dimostrato che il credito d'imposta per la miscelazione è una sovvenzione che si applica esattamente nello stesso modo e nella stessa misura alle vendite alle esportazione e a quelle sul mercato interno e non costituisce pertanto una sovvenzione all'esportazione. Di conseguenza si è concluso, in via provvisoria, che non fosse possibile accogliere le richieste di adeguamento.

3.2. Valore normale

(39) Per determinare il valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha innanzitutto stabilito se le vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, cioè se il loro volume totale corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nella Comunità durante il PI.

(40) Per quanto concerne un produttore esportatore inserito nel campione è risultato che esso non effettuava vendite rappresentative del prodotto in esame sul mercato interno. In questo caso si è dovuto calcolare il valore normale applicando l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

3.2.1. Produttori esportatori che hanno collaborato ed inseriti nel campione, con un volume di vendite rappresentative sul mercato interno

(41) Per quanto concerne i produttori esportatori inseriti nel campione e con un volume di vendite rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto da essi venduti sul mercato interno che fossero identici o direttamente comparabili con i tipi venduti all'esportazione nella Comunità.

(42) Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume del tipo di prodotto in questione venduto ad acquirenti indipendenti durante il PI era pari o superiore al 5 % del volume totale del tipo di prodotto comparabile venduto all'esportazione nella Comunità.

(43) La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno delle società in questione potessero essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata definita per ciascun tipo di prodotto la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta.

(44) Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava oltre l'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e se il prezzo medio ponderato per quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato calcolato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Quest'ultimo è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, anche non remunerative, di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(45) Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o una percentuale inferiore all'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo, o se la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto.

(46) Per i tipi di prodotto venduti in quantitativi non rappresentativi sul mercato interno oppure venduti al di fuori di normali operazioni commerciali, è stato necessario costruire il valore normale applicando l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. A tal fine il costo medio di produzione sostenuto dall'esportatore per ogni tipo di prodotto durante il PI è stato maggiorato delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e di un margine di profitto ragionevole. Secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, per le percentuali relative alle spese generali, amministrative e di vendita e al margine di profitto si è utilizzata come base la media ponderata delle SGAV e del margine di profitto sulle vendite del prodotto simile effettuate dal produttore esportatore in questione nel corso di normali operazioni commerciali.

3.2.2. *Il produttore esportatore che ha collaborato ed è stato incluso nel campione, ma non ha realizzato un volume di vendite rappresentative sul mercato interno*

(47) Per quanto concerne il produttore esportatore che ha collaborato ed è stato incluso nel campione ma non ha realizzato un volume di vendite rappresentative sul mercato interno, il valore normale è stato calcolato — in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base — in base al costo di produzione aziendale del prodotto in esame maggiorato delle SGAV e di un margine di profitto ragionevole. Secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, per le percentuali relative alle SGAV e al margine di profitto si è utilizzata come base la media ponderata delle SGAV e del margine di profitto determinati per altri produttori esportatori sottoposti all'inchiesta in relazione alla loro produzione e alle loro vendite del prodotto simile sul mercato interno.

(48) Per quanto concerne questa società, si è proceduto a un adeguamento per tener conto della sua fase di avviamento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. È stato effettuato un adeguamento per tener conto del ridotto utilizzo della capacità degli impianti di produzione durante la fase di avviamento.

3.3. Prezzo all'esportazione

(49) I prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(50) Per le esportazioni nella Comunità effettuate tramite società commerciali collegate con sede nella Comunità o al di fuori della Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti — come prevede l'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base — in base al prezzo al quale il prodotto è stato rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente nella Comunità, applicando gli opportuni adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti.

3.4. Confronto

(51) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.

(52) Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(53) Su queste basi sono stati applicati, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti i costi di trasporto, di nolo marittimo e di assicurazione, di movimentazione, di carico, le spese accessorie, il costo del credito e le commissioni.

3.5. Margini di dumping

3.5.1. Produttori esportatori che hanno collaborato ed inseriti nel campione

(54) Per la società inserite nel campione, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto in esame corrispondente, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(55) Ne consegue la seguente media ponderata dei margini di dumping provvisori, espressa come percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto:

Società	Margine di dumping provvisorio
Archer Daniels Midland Company	3,4 %
Cargill Inc.	10,4 %
Green Earth Fuels of Houston LLC	73,4 %
Imperium Renewables Inc.	29,5 %
Peter Cremer North America LP	57,3 %
World Energy Alternatives LLC	51,7 %

3.5.2. Tutti gli altri produttori esportatori che hanno collaborato

- (56) La media ponderata del margine di dumping dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e non sono stati inseriti nel campione è stata calcolata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Il margine è stato calcolato in base ai margini stabiliti per i produttori esportatori inseriti nel campione. Il margine di dumping così calcolato per le società che hanno collaborato non inserite nel campione è stato fissato provvisoriamente al 33,7 % del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

3.5.3. Produttori esportatori che non hanno collaborato

- (57) Per tutti gli altri esportatori degli USA la Commissione ha innanzitutto stabilito il livello di collaborazione. È stato effettuato un confronto fra il totale delle esportazioni dichiarate nelle risposte al questionario da tutti i produttori esportatori che hanno collaborato e il totale delle importazioni provenienti dagli USA desunto dalle statistiche statunitensi sulle esportazioni. È così emersa una collaborazione dell'81 %. Su tale base si è stabilito che il livello di collaborazione era elevato. Per garantire l'efficacia delle misure, si è pertanto ritenuto opportuno stabilire il margine di dumping relativo ai produttori esportatori che non hanno collaborato a un livello corrispondente a quello rilevato per il produttore esportatore che ha collaborato ed è stato inserito nel campione e il cui margine di dumping individuale e di pregiudizio è stato il più elevato.
- (58) Il margine di dumping nazionale è stato quindi provvisoriamente fissato al 57,3 % del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

4. INDUSTRIA COMUNITARIA

4.1. Produzione e posizione dell'industria comunitaria

- (59) Per stabilire la produzione comunitaria totale e il sostegno all'inchiesta, sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili, comprese quelle contenute nella denuncia e i dati raccolti presso i produttori comunitari prima e dopo l'apertura dell'inchiesta.
- (60) Alla luce di tali informazioni è stato accertato che durante il PI la produzione comunitaria totale è stata pari a circa 5,4 milioni di tonnellate. È emerso che tre società dello stesso gruppo erano collegate a produttori esportatori degli USA ed anche che lo stesso gruppo importava quantitativi significativi del prodotto in esame da esportatori ad esso collegati negli USA. Queste società sono state pertanto escluse dal novero dell'industria comunitaria quale definita dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'arti-

colo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Il volume della produzione rispetto al quale è stata valutata la posizione dell'industria comunitaria è risultato compreso tra 4,2 e 4,6 milioni di tonnellate.

- (61) È stato concluso che le società che sostenevano la denuncia e avevano collaborato all'inchiesta rappresentavano oltre il 60 % della produzione di biodiesel nel PI di cui al considerando 60. Si è ritenuto che non sostenesse la denuncia la società di cui al considerando 63 che non ha collaborato all'inchiesta. Si è concluso che la denuncia e l'inchiesta fossero sostenute da una «proporzione maggioritaria» della produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

4.2. Campionamento

- (62) Dato l'elevato numero di produttori comunitari, si è deciso di ricorrere al campionamento per stabilire l'esistenza di un pregiudizio notevole. Sono stati inviati i moduli del campionamento a tutti i possibili produttori comunitari del prodotto simile. In partenza hanno fornito dati significativi in risposta ai moduli di campionamento oltre 40 società che hanno dato il loro assenso a collaborare al procedimento. Non sono state considerate ai fini del campionamento le tre società di cui al considerando 60, per i motivi ivi enunciati.
- (63) Tra le restanti società è stato selezionato un campione di 11 società in base al criterio del massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite nella Comunità, come enunciato al considerando 11. Uno dei produttori in origine inserito nel campione ha dovuto però essere escluso per mancata collaborazione all'inchiesta. Le altre dieci società inserite nel campione sono considerate rappresentative dell'intera produzione comunitaria.

- (64) Gli ulteriori riferimenti all'«industria comunitaria» o ai «produttori comunitari inseriti nel campione» si intendono fatti a questi dieci produttori inseriti nel campione.

5. PREGIUDIZIO

- (65) Come si legge al considerando 15, l'esame delle tendenze significative per la determinazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 2004 e la fine del periodo dell'inchiesta. Dall'inchiesta è tuttavia emerso che nel 2004 l'industria comunitaria era in pratica in fase di avvio. È stato pertanto ritenuto più opportuno effettuare l'analisi esaminando le tendenze relative al periodo compreso tra il 2005 e il PI («periodo analizzato»). Nella valutazione che segue vengono comunque presentate anche le informazioni raccolte relative al 2004.

5.1. Consumo comunitario

Tabella 1

Consumo comunitario	2004	2005	2006	2007	PI
Tonnellate	1 936 034	3 204 504	4 968 838	6 644 042	6 608 659
Indice: 2005 = 100	60	100	155	207	206

- (66) Il consumo comunitario è stato calcolato partendo dal dato del volume della produzione comunitaria complessiva effettuata sul mercato comunitario da tutti i produttori comunitari secondo quanto chiarito al considerando 60, sottraendo da questo dato le esportazioni di questi produttori e sommando ad esso le importazioni provenienti dal paese oggetto dell'inchiesta e le importazioni da altri paesi terzi.
- (67) Per quanto concerne le importazioni dagli USA, erano disponibili le seguenti fonti di informazione:
- i dati Eurostat relativi ai diversi codici NC di classificazione del prodotto;
 - le statistiche statunitensi sulle esportazioni;
 - altri dati statistici riservati relativi alle importazioni forniti da alcune parti interessate.
- (68) Dall'esame di queste informazioni è emersa, però, l'impossibilità di utilizzare i dati Eurostat per calcolare il consumo, in quanto fino alla fine del 2007 non esisteva un codice NC a sé per la classificazione doganale dei vari tipi del prodotto in esame. Le importazioni del prodotto in esame erano classificate con una serie di codici in cui rientravano anche le importazioni di altri prodotti. Per avere dati affidabili sulle importazioni e sul consumo e stabilire l'andamento delle importazioni è stato quindi ritenuto più opportuno fare ricorso alle statistiche statunitensi sulle esportazioni. Nell'impiegare questa fonte di informazione, si è tenuto conto del lasso di tempo (tempo di spedizione) necessario per l'arrivo della merce dagli USA nella Comunità e per questo le statistiche sulle esportazioni sono state adattate di un mese.
- (69) Per quanto riguarda le importazioni da altri paesi e le esportazioni dei produttori comunitari, l'inchiesta ha fatto affidamento sui dati contenuti nella denuncia visti i limiti sopradescritti connessi all'uso dei dati Eurostat.
- (70) Dai dati di cui sopra è emerso che il consumo comunitario di biodiesel è aumentato del 107 % tra il 2005 e il 2007 per poi ridursi di un punto percentuale nel corso del PI. Il consumo è nel complesso più che raddoppiato durante il periodo analizzato.
- (71) L'aumento della domanda è stato determinato principalmente dagli incentivi introdotti dagli Stati membri per promuovere l'impiego dei biocarburanti successivamente all'adozione della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti⁽¹²⁾ e della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità⁽¹³⁾.

⁽¹²⁾ GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42.

⁽¹³⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

5.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

Tabella 2

Importazioni dagli USA	2004	2005	2006	2007	PI
Tonnellate	2 634	11 504	50 838	730 922	1 137 152
Indice: 2005 = 100	23	100	442	6 354	9 885
Quota di mercato	0,1 %	0,4 %	1,0 %	11,0 %	17,2 %
Indice: 2005 = 100	25	100	250	2 750	4 300

Fonte: statistiche statunitensi sulle esportazioni.

- (72) Il volume delle importazioni dagli USA è sensibilmente aumentato, passando da circa 11 500 tonnellate nel 2005 a 1 137 000 tonnellate durante il PI.
- (73) Nel corso del periodo analizzato la quota di mercato comunitario detenuta dalle importazioni in dumping originarie degli USA è aumentata costantemente, passando dallo 0,4 % nel 2005 al 17,2 % nel PI. Nell'arco di tale periodo si è pertanto registrato un aumento significativo delle importazioni in dumping, sia in termini assoluti sia in termini relativi rispetto al consumo comunitario.
- (74) Il termine *splash and dash* è utilizzato dagli operatori del settore del biodiesel per descrivere un meccanismo che consiste nel trasferire nella Comunità biodiesel di presunta origine straniera passando per gli USA dove il prodotto viene miscelato in pratica con una goccia di diesel convenzionale (0,01 % della miscela finale) per consentire al soggetto che effettua la miscelazione di usufruire di una sovvenzione negli USA.
- (75) Le parti statunitensi hanno sostenuto che l'impennata delle importazioni degli USA sul mercato comunitario sia dovuta allo *splash and dash* che avrebbe rappresentato il 40 % delle importazioni statunitensi durante il PI. A loro avviso, inoltre, visto che l'inchiesta è stata avviata in relazione alle importazioni di biodiesel originario degli USA, i quantitativi interessati dal meccanismo *splash and dash* non dovrebbero essere considerati ai fini dell'analisi del pregiudizio e andrebbero trattati come importazioni da altri paesi terzi.
- (76) Dal canto suo il denunciante ha sostenuto che le eventuali importazioni con il meccanismo *splash and dash* rappresenterebbero al massimo il 10 % del volume delle esportazioni statunitensi e sarebbero quindi insignificanti e non tali da modificare la conclusione secondo cui, soprattutto nel corso del PI, sono entrati sul mercato comunitario notevoli quantitativi di importazioni in dumping dagli USA.
- (77) Dall'inchiesta è emerso che le statistiche statunitensi sulle importazioni non consentono alcuna distinzione tra il biodiesel esportato avvalendosi del cosiddetto *splash and dash* e le altre esportazioni statunitensi registrate nel capitolo «Esportazioni». Le stesse statistiche non contenevano in pratica alcun quantitativo dichiarato nel capitolo «Riesportazioni». Le autorità statunitensi hanno dal canto loro fatto sapere che tutti i quantitativi che figurano nel capitolo «Esportazioni» sono prodotti considerati originari degli USA.
- (78) Inoltre la maggior parte delle società statunitensi oggetto dell'inchiesta ha dichiarato che non era possibile distinguere, all'interno dei quantitativi esportati verso la Comunità o venduti sul mercato nazionale, tra i quantitativi prodotti negli USA od originari di tale paese e i quantitativi esportati con il ricorso al meccanismo *splash and dash*.
- (79) Per quanto riguarda le società statunitensi oggetto dell'inchiesta, è emerso anche che tutte le esportazioni erano dichiarate come biodiesel di origine statunitense sia da parte degli esportatori statunitensi all'atto dell'esportazione sia da parte degli importatori collegati nella Comunità all'atto dell'importazione.

- (80) Stante quanto precede e tenuto conto che le eventuali esportazioni nel quadro del meccanismo *splash and dash* sono state dichiarate di origine americana e considerate originarie degli USA dalle autorità statunitensi, si è ritenuto che non vi fossero motivi per trattarle come importazioni non statunitensi.

5.3. Prezzi delle importazioni in dumping e sottoquotazione del prezzo (price undercutting)

5.3.1. Prezzo di vendita unitario

Tabella 3

	2004	2005	2006	2007	PI
Prezzo in EUR/tonnellata	463	575	600	596	616
Indice: 2005 = 100	81	100	104	104	107

Fonte: statistiche statunitensi sulle esportazioni e risposte al questionario degli esportatori statunitensi inseriti nel campione.

- (81) Le statistiche statunitensi sulle esportazioni sono state utilizzate anche per stabilire l'andamento dei prezzi delle importazioni in dumping originarie degli USA, soprattutto per il 2007 e il PI. Per ottenere il livello dei prezzi alla frontiera comunitaria, ai prezzi medi all'esportazione sono stati applicati adeguamenti per tener conto dei costi di nolo marittimo e di assicurazione. È opportuno segnalare che per la prima parte del periodo analizzato, ovvero per il 2005 e il 2006 ed anche per il 2004, le statistiche statunitensi sulle esportazioni non erano completamente affidabili per quanto concerne il valore delle vendite, giacché i prezzi medi all'esportazione così calcolati sono risultati sproporzionatamente elevati rispetto ai prezzi segnalati dai produttori esportatori che hanno collaborato. In tali condizioni il prezzo medio delle esportazioni statunitensi relativo a quegli anni è stato stabilito in base alle risposte al questionario fornite dai produttori esportatori statunitensi inseriti nel campione.
- (82) I prezzi medi delle importazioni dagli USA hanno subito variazioni nel periodo in esame e hanno registrato un aumento complessivo del 7 % tra il 2005 e il PI.

5.3.2. Sottoquotazione del prezzo

- (83) Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita — adeguati a livello franco fabbrica — praticati dai produttori comunitari inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario sono stati confrontati alla corrispondente media ponderata dei prezzi CIF delle importazioni dagli USA dei produttori esportatori statunitensi inseriti nel campione. Se del caso è stato applicato un adeguamento per tener conto dei dazi doganali, dei costi successivi all'importazione e delle differenze nella materia prima agricola (cfr. considerando seguente) utilizzata nella produzione di biodiesel.
- (84) L'inchiesta ha individuato vari tipi del prodotto in esame in base soprattutto alla materia prima agricola impiegata nel processo di produzione. Mentre la principale materia prima agricola impiegata nella Comunità sono i semi di colza, i produttori statunitensi impiegano altre materie prime come i semi di soia, la canola, la palma, ecc. Dato che la materia prima agricola è la principale materia per la produzione del prodotto in esame, si è ritenuto di dover concedere un adeguamento per tener conto della differenza relativa alla materia prima agricola. L'adeguamento è stato calcolato in modo da corrispondere al valore di mercato della differenza tra i tipi pertinenti del prodotto in esame e i tipi dei prodotti fabbricati a partire dai semi di colza. Così la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria e la media ponderata del prezzo delle importazioni in esame sono state confrontate in rapporto alla stessa materia prima agricola, ossia i semi di colza.
- (85) Applicando tale metodo, il margine di sottoquotazione dei prezzi, ovvero la differenza tra i prezzi statunitensi e comunitari espressa come percentuale della media ponderata del prezzo franco fabbrica dell'industria comunitaria, è risultato compreso fra il 18,9 % e il 33,0 %.

5.4. Situazione economica dell'industria comunitaria

- (86) Secondo quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha comportato una valutazione di tutti gli indicatori economici calcolati per l'industria comunitaria nel periodo analizzato.

5.4.1. Capacità produttiva, produzione e utilizzo degli impianti

Tabella 4

	2004	2005	2006	2007	PI
Capacità produttiva (in tonnellate)	529 000	920 000	1 306 572	2 189 910	2 520 508
<i>Indice: 2005 = 100</i>	58	100	142	238	274
Produzione (in tonnellate)	475 710	813 657	1 214 054	1 832 649	2 016 573
<i>Indice: 2005 = 100</i>	58	100	149	225	248
Utilizzo degli impianti	90 %	88 %	93 %	84 %	80 %
<i>Indice: 2005 = 100</i>	102	100	106	95	91

Fonte: risposte al questionario dei produttori comunitari inseriti nel campione.

- (87) Parallelamente alla crescita dei consumi, durante il periodo analizzato è costantemente aumentata la capacità produttiva dei produttori comunitari inseriti nel campione. L'incremento, del 42 % tra il 2005 e il 2006, è stato seguito da ulteriori aumenti nel 2007 e tra il 2007 e il PI, rispettivamente del 68 % e del 15 %. Complessivamente nel periodo analizzato si è registrato un incremento del 174 %, della capacità produttiva, attribuibile ai nuovi investimenti effettuati in previsione della crescita della domanda.
- (88) Lo sviluppo della capacità produttiva dell'industria comunitaria va in effetti inquadrato in rapporto all'obiettivo stabilito dalla direttiva 2003/30/CE, che fissa nel 5,75 % il consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, calcolato sulla base del tenore energetico, su tutta la benzina e il diesel per trasporti immessi sul mercato comunitario entro il 31 dicembre 2010. Inoltre nel marzo del 2007 il Consiglio europeo ha adottato un obiettivo vincolante, che dovrà essere conseguito da tutti gli Stati membri e prevede una quota minima del 10 % per i biocarburanti nel totale dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione dell'UE entro il 2020 ⁽¹⁴⁾. Il conseguimento di questo obiettivo farebbe salire il consumo comunitario di biocarburanti a circa 33 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio entro il 2020. Nel 2006 la capacità produttiva nell'intera Comunità era stimata soltanto in 6 milioni di tonnellate. Alla luce di ciò, è comprensibile che i produttori comunitari abbiano investito in capacità aggiuntiva in previsione della crescita della domanda.
- (89) Anche la produzione del prodotto simile da parte dell'industria comunitaria ha conosciuto un aumento costante, dell'ordine del 148 % nel periodo analizzato.
- (90) Visto che l'incremento del volume della produzione è stato relativamente più lento rispetto a quello della capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti da parte dell'industria comunitaria si è ridotto del 9 % nel periodo analizzato.

⁽¹⁴⁾ A seguito dell'adozione di questo obiettivo, nel dicembre del 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno trovato l'accordo su una direttiva per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che stabilisce un obiettivo del 10 % entro il 2010 per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, da conseguire principalmente mediante il ricorso ai biocarburanti.

5.4.2. Volume delle vendite, quota di mercato e prezzi unitari medi nella Comunità

Tabella 5

	2004	2005	2006	2007	PI
Volume delle vendite (in tonnellate)	476 552	810 168	1 194 594	1 792 502	1 972 184
<i>Indice: 2005 = 100</i>	59	100	147	221	243
Quota di mercato	24,6 %	25,3 %	24,0 %	27,0 %	29,8 %
<i>Indice: 2005 = 100</i>	97	100	95	107	118
Prezzi medi (EUR/t)	655	759	900	892	933
<i>Indice: 2005 = 100</i>	86	100	119	118	123

Fonte: risposte al questionario dei produttori comunitari inseriti nel campione.

- (91) In linea con l'andamento dei consumi è cresciuto in maniera costante il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, con un incremento complessivo del 143 % nel periodo analizzato. Nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria comunitaria è cresciuta di 4,5 punti percentuali.
- (92) I prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria sul mercato comunitario sono aumentati del 23 % nel corso del periodo analizzato — un aumento giustificato dal rincaro dei costi delle materie prime e di altri fattori della produzione.

5.4.3. Crescita

- (93) Indicatori quantitativi quali la produzione, le vendite, ma soprattutto la quota di mercato riflettono la crescita dell'industria comunitaria. L'espansione della quota di mercato dei produttori comunitari inseriti nel campione è stata relativamente modesta nonostante il boom del consumo registrato sul mercato comunitario nel corso del periodo analizzato. In particolare tra il 2006 e il PI la quota di mercato dei produttori comunitari inseriti nel campione è cresciuta solo di 5,8 punti percentuali. Nello stesso periodo le importazioni in dumping sono riuscite a guadagnare oltre 16 punti percentuali in termini di quota di mercato. L'incapacità dell'industria comunitaria di trarre beneficio dalla crescita del mercato ha avuto ripercussioni generali negative sulla sua situazione economica. Sono stati pesantemente interessati vari indici di pregiudizio, quali la produzione, l'utilizzo degli impianti, la produttività, le vendite, la politica degli investimenti e l'utile sul capitale investito.

5.4.4. Scorte

Tabella 6

	2004	2005	2006	2007	PI
Scorte (in tonnellate)	11 195	14 663	34 123	55 410	58 566
<i>Indice: 2005 = 100</i>	76	100	233	378	399

Fonte: risposte al questionario dei produttori comunitari inseriti nel campione.

- (94) Nel periodo analizzato le scorte di biodiesel sono cresciute del 200 % circa. L'incremento, registrato lungo l'intero arco del periodo analizzato, è stato più accentuato dell'aumento del volume della produzione dell'industria comunitaria nello stesso periodo. Si ritiene tuttavia che i dati sulle scorte abbiano una rilevanza limitata ai fini della valutazione della situazione economica dell'industria comunitaria, visto che il biodiesel non può essere immagazzinato per più di sei mesi (lo stoccaggio dura in media solo tre mesi).

5.4.5. Redditività, investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

Tabella 7

	2004	2005	2006	2007	PI
Redditività	9,3 %	18,3 %	18,0 %	5,7 %	5,7 %
<i>Indice: 2005 = 100</i>	51	100	98	31	31
Investimenti (in migliaia di EUR)	19 497	70 885	237 115	140 014	131 358
<i>Indice: 2005 = 100</i>	28	100	335	198	185
Utile sul capitale investito	92 %	114 %	108 %	23 %	23 %
<i>Indice: 2005 = 100</i>	81	100	95	20	20
Flusso di cassa (in migliaia di EUR)	24 113	131 211	213 560	167 042	180 602
<i>Indice: 2005 = 100</i>	18	100	163	127	138

Fonte: risposte al questionario dei produttori comunitari inseriti nel campione.

- (95) La redditività dei produttori comunitari inseriti nel campione è stata determinata esprimendo il profitto netto al lordo delle imposte sulle vendite del prodotto simile sul mercato comunitario in percentuale del fatturato generato da tali vendite. Durante il periodo analizzato la redditività dei produttori comunitari inseriti nel campione è diminuita: il profitto è sceso dal 18,3 % nel 2005 al 5,7 % nel PI, con un calo di 12,6 punti percentuali nel periodo analizzato.
- (96) Gli investimenti nella produzione di biodiesel effettuati dai produttori comunitari inseriti nel campione sono aumentati del 235 % tra il 2005 e il 2006. Si tratta di un incremento correlato all'espansione della capacità di produzione in previsione di un incremento della domanda nella Comunità. A tale proposito, nella maggior parte dei casi bisogna contare tempi di programmazione degli investimenti almeno biennali prima che un impianto di biodiesel diventi pienamente operativo. Gli stessi produttori hanno continuato a investire nel 2007 e nel PI, seppur a un ritmo più lento. Il periodo coincide con l'impennata delle importazioni in dumping sul mercato comunitario.
- (97) L'utile sul capitale investito dei produttori comunitari inseriti nel campione, cioè l'indicatore che esprime l'utile al lordo delle imposte in percentuale del valore contabile residuo medio, in apertura e chiusura dell'esercizio contabile, delle attività impiegate nella produzione di biodiesel, ha seguito l'andamento negativo della redditività. Il calo effettivo è stato però molto più accentuato, dell'ordine di 91 punti percentuali nel periodo analizzato. Si ritiene che il peggioramento del dato dell'utile sul capitale investito sia un chiaro indice del deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria.
- (98) L'andamento del flusso di cassa, che indica la capacità dell'industria di autofinanziarsi, ha registrato un aumento del 38 % nel periodo analizzato. Nonostante il calo di redditività registrato nello stesso periodo, l'andamento positivo di questo indicatore è dovuto principalmente ai maggiori costi di ammortamento considerati per stabilire il livello della liquidità di cassa. Un'altra ragione di questo andamento deriva dal fatto che nel periodo in esame il calo dei profitti in termini assoluti è stato meno accentuato del calo del fatturato. Tra il 2006 e il PI il flusso di cassa è diminuito però del 15 %: una svolta negativa nell'ultima parte del periodo analizzato che ha coinciso con una maggiore presenza delle importazioni in dumping sul mercato comunitario.

5.4.6. Occupazione, produttività e salari

Tabella 8

	2004	2005	2006	2007	PI
Occupati — equivalenti a tempo pieno (ETP)	61	182	278	462	506
<i>Indice: 2005 = 100</i>	34	100	153	254	278
Produttività (t/ETP)	7 798	4 470	4 367	3 967	3 985
<i>Indice: 2005 = 100</i>	174	100	98	89	89
Salari (EUR/ETP)	62 374	59 395	54 290	55 433	55 555
<i>Indice: 2005 = 100</i>	105	100	91	93	94

Fonte: risposte al questionario dei produttori comunitari inseriti nel campione.

- (99) Parallelamente all'aumento della produzione e delle vendite, l'occupazione nell'industria comunitaria ha registrato un incremento del 178 % nel periodo analizzato. L'industria del biodiesel è un'industria ad alta intensità di capitale, il cui processo di produzione non richiede un elevato numero di addetti.
- (100) In media i salari si sono ridotti del 6 % nel periodo analizzato. Ciò è attribuibile alla minore qualificazione richiesta al personale aggiuntivo assunto dall'industria comunitaria verso la fine del periodo analizzato per incrementare la produzione.
- (101) Tra il 2005 e il PI la produttività è diminuita dell'11 %.

5.4.7. Entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (102) I margini di dumping dei produttori esportatori statunitensi, elencati nella sezione relativa al dumping, sono nettamente superiori al margine minimo. Inoltre, visti i volumi e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

5.4.8. Produttori comunitari non inseriti nel campione

- (103) Dall'analisi dei dati relativi al mercato comunitario si può desumere che nel periodo analizzato i produttori non inseriti nel campione e quelli citati al considerando 60 abbiano perso una notevole quota di mercato in rapporto alle vendite di biodiesel di loro produzione sul mercato comunitario. Si stima che nel periodo analizzato questi produttori abbiano subito una contrazione della quota di mercato superiore a 20 punti percentuali.
- (104) Dalle informazioni fornite dal denunciante è emerso che molte di queste società hanno cessato o ridotto l'attività di produzione di biodiesel e non sono state in grado di collaborare all'inchiesta in maniera soddisfacente.
- (105) Varie società che hanno fornito informazioni nel quadro del campionamento hanno dichiarato di essere state costrette a ridurre la produzione e il personale a causa delle importazioni a basso prezzo dagli USA. Hanno fatto osservazioni analoghe altri produttori che erano pronti a iniziare la produzione, ma sono stati costretti a ritardare il loro ingresso sul mercato a causa dell'impennata delle importazioni a basso prezzo dagli USA, soprattutto durante il PI.

- (106) I dati suddetti relativi ai produttori non inseriti nel campione corroborerebbero quindi le conclusioni in merito al pregiudizio subito dai produttori comunitari inseriti nel campione.

5.5. Conclusioni sul pregiudizio

- (107) L'inchiesta ha evidenziato che, nel quadro di una domanda in crescita, la situazione dei produttori comunitari inseriti nel campione è migliorata nel corso del periodo analizzato sotto il profilo di vari indicatori quantitativi, quali la produzione (+ 150 %), la capacità produttiva (+ 174 %) e il volume delle vendite (+ 143 %). È anche aumentata la loro quota di mercato, che è passata dal 25,3 % nel 2005 al 29,8 % nel PI con un modesto incremento di 4,5 punti percentuali. Nel corso di tale periodo si è avuta anche un'espansione dell'occupazione e degli investimenti in conseguenza dell'aumento della domanda di biodiesel sul mercato comunitario. Dato che il volume della produzione non ha però seguito l'espansione del mercato, l'utilizzo degli impianti e la produttività hanno subito una contrazione rispettivamente del 9 % e dell'11 % nel corso del periodo analizzato.
- (108) Nel corso dello stesso periodo si è registrato un peggioramento dei principali indicatori relativi alla situazione finanziaria dei produttori comunitari inseriti nel campione. La redditività si è ridotta dal 18 % nel 2005 e 2006 a meno del 6 % nel PI. Benché i produttori comunitari inseriti nel campione siano riusciti ad autofinanziarsi, grazie in particolare a un aumento del flusso di cassa, l'utile sul capitale investito è crollato dell'80 % nel PI.
- (109) Dall'inchiesta è emerso anche che, a causa dell'innalzamento dei prezzi delle materie agricole (soprattutto olio di soia e colza), che rappresentano quasi l'80 % dei costi complessivi del biodiesel, i produttori comunitari inseriti nel campione hanno conosciuto un forte aumento dei costi, dell'ordine del 36 % tra il 2005 e il 2007 e del 42 % tra il 2005 e il PI. La traslazione completa di questi aumenti dei costi sugli acquirenti del mercato comunitario non è stata possibile.
- (110) Alla luce di quanto precede, è possibile concludere che l'industria comunitaria abbia nel complesso subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

6. NESSO DI CAUSALITÀ

6.1. Introduzione

- (111) A norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping originarie degli USA abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio tale da potersi definire notevole. Sono stati anche presi in esame fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio provocato da questi altri fattori non fosse attribuito alle importazioni in dumping.

6.2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (112) Dall'inchiesta è risultato che le importazioni in dumping a basso prezzo originarie degli Stati Uniti sono fortemente aumentate in termini di volume, e precisamente centuplicate, nel corso del periodo analizzato. È di conseguenza notevolmente aumentata (di 16,8 punti percentuali) la loro quota di mercato, che è passata dallo 0,4 % nel 2005 al 17,2 % nel PI. Per valutare l'entità dell'impatto sulla Comunità del massiccio afflusso delle importazioni in dumping dagli USA, occorre considerare che l'aumento della quota di mercato di 16,8 punti percentuali è intervenuto nell'arco di quindici mesi.
- (113) Parallelamente, nonostante la forte espansione dei consumi, l'industria comunitaria, nel suo mercato principale, è riuscita nel corso del periodo analizzato ad accrescere solo di circa 4,5 punti percentuali la propria quota di mercato. L'inchiesta ha dimostrato che questo è avvenuto esclusivamente a spese di altri produttori comunitari che hanno cessato o ridotto la loro produzione nel corso del periodo analizzato.

- (114) I prezzi medi delle importazioni in dumping sono aumentati del 7 % tra il 2005 e il periodo dell'inchiesta, ma sono rimasti nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria nel corso dello stesso periodo. I prezzi delle importazioni in dumping si sono quindi mantenuti ben al di sotto dei prezzi dell'industria comunitaria, con un margine medio di sottoquotazione del 25 % nel corso del PI.
- (115) La pressione esercitata dal massiccio afflusso sul mercato comunitario di importazioni in dumping a basso prezzo non ha consentito all'industria comunitaria di fissare i suoi prezzi di vendita in funzione delle condizioni del mercato e degli aumenti dei costi. In effetti, nel PI i prezzi medi delle materie prime agricole utilizzate dall'industria comunitaria per produrre biodiesel sono stati superiori del 25 % a quelli del 2006. L'industria comunitaria ha potuto traslare sui suoi clienti un aumento dei prezzi pari soltanto al 4 %, a fronte di un aumento complessivo dei costi del 20 % nel corso dello stesso periodo. È interessante notare che anche il prezzo della principale materia prima agricola utilizzata dai produttori americani, l'olio di soia, è fortemente aumentato nel corso dello stesso periodo. Tuttavia, come si è osservato al considerando 109, questi aumenti di costi non si sono ripercossi sui prezzi delle importazioni in dumping.
- (116) Per dimostrare l'esistenza di un rapporto di causalità tra il massiccio afflusso delle importazioni in dumping a basso prezzo in provenienza dagli Stati Uniti e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la situazione sul mercato comunitario nel periodo 2005-2006, in assenza di importazioni in dumping, è stata confrontata con la situazione del mercato tra il 2006 e il PI, quando si è avuto il massiccio afflusso di importazioni in dumping a basso prezzo.
- (117) Nel periodo 2005-2006, in assenza di importazioni in dumping sul mercato comunitario, il consumo è aumentato di circa 1,8 milioni di tonnellate. Tutti i produttori comunitari potevano predisporre i loro piani di attività nella prospettiva di un mercato sano e in rapida crescita. Nel corso di questo periodo i prezzi sono aumentati del 19 % e l'industria comunitaria ha realizzato profitti che hanno toccato il 18,3 %. Nel 2007 e nel corso del PI la situazione è cambiata drasticamente. È iniziata la penetrazione nel mercato di importazioni in dumping a basso prezzo in provenienza dagli Stati Uniti. Il mercato è ancora cresciuto di 1,6 milioni di tonnellate, ma la maggior parte di questo aumento (oltre un milione di tonnellate) è da ascrivere alle importazioni in dumping in provenienza dagli Stati Uniti. L'industria comunitaria ha guadagnato soltanto una modesta quota di mercato, i suoi principali costi di produzione del biodiesel sono fortemente aumentati, di circa il 25 %, ma il suo prezzo di vendita medio è aumentato soltanto del 4 % circa nel corso dello stesso periodo. Di conseguenza, la sua situazione economica e finanziaria complessiva nel corso del PI si è deteriorata, con profitti che sono scesi al di sotto del 6 % del fatturato.
- (118) Sulla base di quanto precede, si è concluso provvisoriamente che le importazioni in dumping a basso prezzo dagli USA, che si sono mantenute a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria durante il PI e che sono notevolmente aumentate in volume, hanno avuto un ruolo determinante nel pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria, che si è manifestato in particolare nel deterioramento della sua situazione finanziaria durante il PI.

6.3. Effetto di altri fattori

6.3.1. Importazioni da altri paesi terzi

Tabella 9

Altri paesi terzi	2004	2005	2006	2007	PI
Totale delle importazioni (in tonnellate)	0	30 000	55 000	144 596	147 812
<i>Indice</i>	0	100	183	482	493
Quota di mercato	0 %	0,9 %	1,1 %	2,2 %	2,2 %
<i>Indice: 2005 = 100</i>	0	100	122	244	244

Fonte: informazioni fornite dal denunciante.

- (119) Nel corso dell'inchiesta non è stato possibile valutare con esattezza i volumi delle importazioni da paesi terzi, per le ragioni indicate al considerando 69. I dati della tabella precedente si basano quindi su stime fornite dal denunciante.
- (120) Le importazioni da paesi terzi non interessati dall'inchiesta sono cresciute da circa 30 000 tonnellate nel 2005 a 147 812 tonnellate nel corso del PI, il che ha comportato un lieve aumento, di 1,3 punti percentuali, della quota di mercato nel corso dello stesso periodo. Si è pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni da altri paesi terzi non possono aver contribuito in misura significativa al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

6.3.2. Evoluzione della domanda

- (121) Data la forte crescita della domanda nel periodo in esame e nel periodo analizzato, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il PI non può essere attribuito alla contrazione trascurabile della domanda (-0,5 %) osservata sul mercato comunitario tra il 2007 e il PI.

6.3.3. Decisioni delle pubbliche autorità

- (122) Una delle parti interessate ha sostenuto che la reintroduzione in Germania di imposte sull'energia per il biodiesel ⁽¹⁵⁾ avrebbe avuto effetti negativi sulla situazione economica dei produttori comunitari che riforniscono quello Stato membro.
- (123) L'inchiesta ha rivelato che i biocarburanti puri utilizzati in Germania hanno beneficiato dal 1999 di un'agevolazione fiscale che è stata ridotta dal 1° agosto 2006. Dal 1° gennaio 2007 è però in vigore una disposizione ⁽¹⁶⁾ che fissa per le miscele una quota obbligatoria di biodiesel del 4,4 %, calcolata sulla base del tenore energetico, sulla quantità totale di benzina e diesel per trasporti immessi sul mercato tedesco. Agli operatori che non rispettano questa quota si applica un'ammenda di 0,60 EUR per litro di biodiesel non conforme. Questa quota obbligatoria sembra avere in larga misura compensato l'asserita diminuzione delle vendite e la riduzione degli incentivi fiscali. Dall'inchiesta è risultato in effetti che i volumi di vendita dei produttori comunitari del campione che rifornivano il mercato tedesco sono aumentati del 68 % tra il 2006 e il PI.
- (124) Sulla base di quanto precede, si considera che le decisioni prese dalle pubbliche autorità nella Comunità non sono tali da spezzare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

6.3.4. Capacità di produzione non utilizzata dei produttori comunitari

- (125) Una delle parti interessate ha sostenuto che le misure di incentivazione della produzione di biodiesel hanno indotto molte società comunitarie a investire nello sviluppo delle capacità di produzione esistenti e in nuovi impianti. Questa stessa parte ha sostenuto che la capacità di produzione di biodiesel nella Comunità era di 11,5 milioni di tonnellate durante il PI e che — a causa di un aumento del consumo inferiore al previsto — una parte rilevante di tale capacità era rimasta inutilizzata e lo sarebbe rimasta anche senza le importazioni dagli USA. Di conseguenza, i costi fissi avrebbero inciso negativamente sulla redditività, sull'utile sul capitale investito e sul flusso di cassa dei produttori comunitari.

⁽¹⁵⁾ La *Energiesteuergesetz*, entrata in vigore il 1° agosto 2006, introduce un'imposta di 0,09 euro per litro di B100.

⁽¹⁶⁾ *Biokraftstoffquotengesetz*, BGBl. 2006, parte I, n. 62 del 21.12.2006, pag. 3180, che attua la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

- (126) A questo riguardo, va notato che l'inchiesta si è concentrata sulla situazione dei produttori comunitari. Anche se è vero che la capacità di produzione dell'industria comunitaria è aumentata (+ 189 %) relativamente più della domanda (+ 106 %), è da rilevare che i principali fattori di costo nella produzione di biodiesel sono i costi variabili. Infatti, come indicato al considerando 109, le materie prime per la produzione di biodiesel rappresentano l'80 % del totale dei costi. Da un ulteriore esame è risultato che la parte dei costi fissi nella produzione e nelle vendite di biodiesel rappresentava soltanto il 6 % del totale dei costi. Il preteso effetto di un aumento dei costi fissi derivante dal sottoutilizzo degli impianti non può perciò spiegare il grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria nel corso del PI.
- (127) Inoltre è da notare che, come indicato nella tabella 4, il tasso di utilizzo degli impianti da parte dei produttori comunitari inseriti campione è stato dell'80 % nel corso del PI. Di conseguenza, la presunta sovraccapacità nella Comunità non trova conferma nel caso dei produttori comunitari del campione.
- (128) Sulla base di quanto precede, si considera che l'eventuale effetto negativo sull'industria comunitaria di un sottoutilizzo della capacità di produzione non è stato tale da spezzare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

6.3.5. Aumento della domanda delle materie prime agricole e aumento dei prezzi

- (129) Una delle parti interessate ha sostenuto che l'aumento della domanda di colza e di olio di colza ha determinato un aumento dei prezzi delle materie prime nella Comunità. Il fatto che i produttori comunitari utilizzano l'olio di colza come principale materia prima spiegherebbe perché avrebbero sofferto più di altri produttori che utilizzano altri oli vegetali come l'olio di soia o l'olio di palma per produrre biodiesel.
- (130) Va osservato in primo luogo che dall'inchiesta risulta che per produrre biodiesel i produttori comunitari inseriti nel campione non utilizzavano soltanto olio di colza, ma anche altri oli vegetali (olio di soia, di palma o di girasole) e, occasionalmente, grassi animali.
- (131) È poi vero che, come si rileva al considerando 109, l'industria comunitaria ha dovuto far fronte a un notevole aumento dei costi delle materie prime (agricole) nel periodo analizzato. Tuttavia, questo andamento va rapportato all'aumento generale dei prezzi mondiali dei prodotti agricoli; al riguardo occorre notare che l'aumento dei prezzi dell'olio di soia (la principale materia prima agricola impiegata dai produttori del paese interessato) è stato più marcato nel corso dello stesso periodo. Di conseguenza, tutti i tipi di biodiesel sono stati toccati dall'aumento dei prezzi delle materie prime agricole.
- (132) In un mercato effettivamente concorrenziale, ci si dovrebbe attendere che i produttori possano assorbire gli aumenti dei costi trasferendoli sul mercato. L'inchiesta ha però permesso di stabilire che la pressione esercitata dal massiccio afflusso sul mercato comunitario di importazioni in dumping a basso prezzo non ha consentito ai produttori comunitari di fissare i prezzi di vendita in funzione delle condizioni del mercato e degli aumenti dei costi. Come si è detto, anche la principale materia prima agricola utilizzata dai produttori americani, l'olio di soia, ha subito un forte aumento di prezzo nel corso del periodo analizzato. Questi aumenti dei costi negli USA non si sono però ripercossi sui prezzi delle importazioni in dumping nel mercato comunitario.
- (133) Se si tiene conto di questi elementi, non si può ritenere che l'aumento del prezzo delle materie prime venga a spezzare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

6.3.6. *Evoluzione del prezzo del diesel minerale*

- (134) Una delle parti interessate ha sostenuto che, data la stretta correlazione esistente tra i prezzi del diesel minerale e i prezzi del biodiesel, l'aumento dei prezzi del biodiesel, più accentuato di quello dei prezzi del diesel minerale, in particolare in Germania, avrebbe causato un calo delle vendite dei produttori che riforniscono il mercato di questo Stato membro.
- (135) Va notato in primo luogo che la parte in questione non ha addotto alcuna informazione comprovante quanto sostenuto. In secondo luogo, l'inchiesta ha rivelato che, contrariamente a quanto affermato da questa parte, l'industria comunitaria ha aumentato le sue vendite e la sua quota di mercato nel periodo analizzato. Inoltre, poiché i prezzi del petrolio greggio sono determinati da una quotazione mondiale, le vendite del prodotto in esame avrebbero dovuto risentirne nella stessa misura delle vendite di biodiesel prodotto nella Comunità.
- (136) Tenuto conto di quanto precede, questa argomentazione è stata respinta.

6.3.7. *Importanza dell'ubicazione degli impianti di produzione di biodiesel nella Comunità*

- (137) Una delle parti interessate ha sostenuto che l'ubicazione degli impianti di produzione di biodiesel inciderebbe in modo determinante sulla competitività, citando l'esempio della Germania per dimostrare che un produttore di biodiesel i cui impianti sono situati all'interno del paese deve sostenere costi di trasporto elevati perché tutti i grandi acquirenti, in particolare le raffinerie e i loro impianti di miscelazione, sono insediati lungo le coste.
- (138) Dall'inchiesta è risultato che solo pochi produttori comunitari sono ubicati in zone interne. Inoltre, in alcuni casi è emersa l'esistenza di raffinerie anche in zone interne, in vicinanza di questi produttori. In altri casi è risultato che gli svantaggi derivanti per i produttori di biodiesel insediati in zone interne dalla lontananza dei loro acquirenti (impianti di miscelazione e raffinerie) erano compensati dai vantaggi arrecati dalla vicinanza di impianti molitori e/o di fornitori di materie prime agricole.
- (139) Sulla base di quanto precede, l'argomento secondo cui l'ubicazione degli impianti in zone interne arrecherebbe un pregiudizio notevole all'industria comunitaria è stato respinto.

6.3.8. *Produttori collegati agli esportatori USA*

- (140) È da notare che l'effetto delle importazioni dagli Stati Uniti delle tre società di cui al considerando 60 è stato preso in considerazione nell'analisi dell'effetto delle importazioni in dumping dagli USA di cui al considerando da 112 a 118. Per quanto riguarda le loro vendite di biodiesel di produzione propria, l'inchiesta non ha rilevato differenze nella fissazione dei prezzi o nel comportamento rispetto ai produttori comunitari inseriti nel campione, in particolare nel corso del PI.

6.4. **Conclusioni sul nesso di causalità**

- (141) L'analisi che precede ha messo in luce il sostanziale aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni in dumping a basso prezzo originarie degli USA tra il 2005 e il PI. È stato altresì accertato che i prezzi di queste importazioni si sono mantenuti nel corso del PI nettamente al di sotto dei prezzi dell'industria comunitaria.
- (142) Le diverse conclusioni dell'inchiesta e l'analisi effettuata per il periodo 2005-2006 confrontato al periodo dal 2007 al PI indicano una netta concomitanza tra il massiccio afflusso delle importazioni a basso prezzo dagli Stati Uniti e il sensibile deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria, in particolare nel corso del PI.

- (143) Sulla base dell'analisi che precede, in cui si è provveduto a distinguere e separare opportunamente gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si è concluso in via provvisoria che le importazioni in dumping dagli USA hanno causato all'industria comunitaria un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

7. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

7.1. Osservazione preliminare

- (144) Come disposto dall'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, malgrado le conclusioni circa il dumping pregiudizievole, vi fossero motivi validi e convincenti per concludere che non era nell'interesse della Comunità adottare misure in questo specifico caso. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti, e cioè dell'industria comunitaria, degli importatori, dei fornitori di materie prime e degli utilizzatori del prodotto in esame.

7.2. Interesse dell'industria comunitaria

7.2.1. Effetti dell'istituzione/non istituzione delle misure sull'industria comunitaria

- (145) Come indicato in precedenza, l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole causato dalle importazioni in dumping originarie degli USA. Se non sarà adottata nessuna misura, è molto probabile che la situazione finanziaria dell'industria comunitaria continui a deteriorarsi. La situazione dell'industria comunitaria è stata caratterizzata da un calo di redditività di 12,6 punti percentuali tra il 2005 e il PI, ascrivibile ad aumenti inadeguati del prezzo. Tenuto conto del calo di redditività, è molto probabile che, se non fossero adottate misure, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria peggiorerebbe ulteriormente, il che avrebbe come conseguenza tagli della produzione e altre chiusure di impianti, con conseguenti rischi per l'occupazione e gli investimenti nella Comunità.
- (146) Si ritiene che l'istituzione di misure ristabilirebbe una concorrenza equa sul mercato. È da notare che il calo di redditività dell'industria comunitaria deriva dalla sua difficoltà a competere con le importazioni in dumping a basso prezzo originarie degli USA. L'istituzione di misure antidumping dovrebbe permettere all'industria comunitaria di mantenere la sua redditività ai livelli considerati necessari per questa industria ad alta intensità di capitale.
- (147) In conclusione, le misure dovrebbero dare all'industria comunitaria la possibilità di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole accertato dall'inchiesta.

7.3. Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti della Comunità

- (148) Circa 25 importatori/operatori commerciali indipendenti nella Comunità sono stati contattati all'apertura dell'inchiesta, ma nessuno ha collaborato.
- (149) In queste circostanze, è stato provvisoriamente impossibile determinare con esattezza gli effetti che le misure potrebbero avere sugli importatori.

7.4. Interesse degli utilizzatori

- (150) Tutte le società utilizzatrici conosciute che operano nella produzione e distribuzione di diesel minerale ed effettuano anche la miscelazione obbligatoria di diesel minerale e biodiesel sono state contattate e sono stati loro inviati questionari all'apertura dell'inchiesta.

- (151) Ha collaborato solo una società utilizzatrice, che ha risposto al questionario e si è dichiarata favorevole a che sia messa fine ai flussi di importazioni a basso prezzo dagli Stati Uniti, perché creano distorsioni della concorrenza nella Comunità, con pregiudizio per le società che producono e vendono diesel, in quanto alcuni concorrenti non si fanno scrupolo di acquistare questo prodotto a basso prezzo acquisendo così un vantaggio concorrenziale sleale rispetto a quelli che si astengono dal farlo. Questa società ha inoltre dichiarato che le misure permetterebbero il rilancio degli impianti di produzione di esteri (in particolare in Germania) e/o di portare avanti progetti di creazione di nuove fabbriche di esterificazione nella Comunità. Poiché in Europa l'estere è tradizionalmente prodotto a partire dalla colza (materia prima di migliore qualità della palma o della soia utilizzate per la produzione di B99), un aumento del numero di produttori europei significherebbe un maggior numero di prodotti di migliore qualità e di conseguenza un calo dei prezzi degli esteri, con beneficio finale per il consumatore.
- (152) Un'associazione di utilizzatori, rappresentante gli interessi degli spedizionieri marittimi di uno Stato membro, ha sostenuto che l'istituzione di misure avrebbe ripercussioni negative sull'attività dei suoi membri, in quanto il diesel rappresenta dal 20 al 25 % dei costi del settore dei trasporti e il suo prezzo è determinante per la sopravvivenza di migliaia di società data la scarsa redditività del settore (0-5 %). Non è stato però possibile verificare la fondatezza di questa affermazione perché i membri dell'associazione in questione non hanno risposto al questionario destinato agli utilizzatori.
- (153) In queste circostanze, si è concluso provvisoriamente che, sulla base delle informazioni fornite, le misure antidumping avrebbero effetti incerti e che nulla permette di affermare con certezza che vi siano ragioni valide e convincenti, nell'interesse degli utilizzatori, per non adottare misure in questo specifico caso.

7.5. Interesse dei fornitori di materie prime

- (154) Sei fornitori hanno risposto al questionario. Quattro si sono dichiarati favorevoli all'istituzione di misure antidumping perché, in caso contrario, l'esistenza a lungo termine dell'industria comunitaria sarebbe compromessa e questo avrebbe sicuramente ripercussioni negative sulla loro situazione.
- (155) Altri due fornitori, collegati a produttori esportatori di biodiesel degli USA, hanno sostenuto che eventuali misure non avrebbero conseguenze significative perché darebbero origine a uno spostamento dei flussi commerciali (a favore di importazioni da paesi non interessati da queste misure).
- (156) Sulla base di quanto precede, si è potuto concludere che l'istituzione di misure avrebbe un effetto complessivamente positivo sulla situazione dei fornitori di materie prime.

7.6. Effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi

- (157) Una delle parti interessate ha rilevato un'incoerenza tra questo procedimento e le decisioni prese a livello internazionale e comunitario per promuovere la produzione e la vendita di biocarburanti con l'intento di proteggere l'ambiente e diminuire la dipendenza dai combustibili minerali.
- (158) A questo riguardo va notato che l'articolo 21 del regolamento di base impone di prendere in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. In questo contesto, considerazioni d'ordine generale sulla protezione dell'ambiente e sull'offerta di diesel minerale non possono rientrare nell'analisi né possono giustificare pratiche commerciali sleali.

- (159) Per quanto riguarda il mercato comunitario, se saranno istituite misure antidumping i produttori esportatori degli USA, considerata la loro forte posizione sul mercato, continueranno verosimilmente a vendere i loro prodotti, anche se a prezzi non più in dumping. È probabile anche che ci sarà ancora sul mercato comunitario un numero sufficiente di grandi concorrenti, ossia i produttori comunitari che hanno temporaneamente cessato le loro attività di produzione e altri che non sono stati in grado di iniziarle a causa delle importazioni in dumping. È opportuno segnalare a questo riguardo che all'inizio del periodo analizzato le vendite dei produttori comunitari non rappresentati in questa inchiesta costituivano almeno il 30 % del mercato comunitario e che questa quota è diminuita fortemente a causa delle importazioni in dumping dagli USA. È pertanto probabile che gli utilizzatori continueranno ad avere la scelta tra vari fornitori di biodiesel. Se non fosse istituita alcuna misura, l'avvenire dell'industria comunitaria sarebbe invece messo a repentaglio. La sua scomparsa ridurrebbe fortemente la concorrenza sul mercato comunitario.

7.7. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

- (160) L'istituzione di misure nei confronti delle importazioni di biodiesel originario degli USA sarebbe certamente nell'interesse dell'industria comunitaria, perché le permetterebbe di svilupparsi e di riprendersi dal pregiudizio causato dalle importazioni in dumping. Se non fossero istituite misure, la situazione economica dell'industria comunitaria continuerebbe probabilmente a deteriorarsi e altri operatori cesserebbero l'attività. Inoltre, mentre non è stato possibile trarre alcuna chiara conclusione riguardo agli utilizzatori e agli importatori, l'istituzione di misure dovrebbe anche essere nell'interesse dei fornitori di materie prime.
- (161) In considerazione di quanto precede, si è provvisoriamente concluso che non vi sono ragioni valide e convincenti di interesse comunitario che si oppongano nel presente caso all'imposizione di dazi antidumping

8. PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

8.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (162) Tenuto conto delle conclusioni stabilite per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse della Comunità, misure antidumping provvisorie sono considerate necessarie al fine di impedire l'aggravamento del pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping.
- (163) Il livello delle misure antidumping deve essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni in dumping, senza essere superiore ai margini di dumping rilevati. Nel calcolare l'entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovrebbero essere tali da consentire all'industria comunitaria di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping.
- (164) A questo scopo, un margine di profitto del 15 % sul fatturato può essere considerato quello che l'industria comunitaria avrebbe potuto conseguire in assenza di dumping pregiudizievole, tenendo conto dei risultati realizzati dall'industria comunitaria nel corso della prima parte del periodo in esame (2004, 2005 e 2006); questo margine è stato ritenuto sufficiente a garantire a lungo termine gli investimenti produttivi per questa nuova industria.
- (165) La necessaria maggiorazione di prezzo è stata quindi determinata sulla base di un confronto fra la media ponderata del prezzo all'importazione, utilizzata per stabilire la sottoquotazione, e il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto correggendo il prezzo di vendita dei produttori comunitari inseriti nel campione in misura pari ai profitti o alle perdite effettivi realizzati durante il PI e aggiungendo il summenzionato margine di profitto. La differenza risultante da questo confronto è stata poi espressa come percentuale del valore totale CIF all'importazione.

8.2. Misure provvisorie

- (166) Sulla base di quanto precede, si ritiene che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, debbano essere istituiti sulle importazioni originarie degli USA dazi antidumping provvisori al livello più basso tra quelli del margine di dumping e di pregiudizio, secondo la regola del dazio inferiore.
- (167) Nel parallelo procedimento antisovvenzioni vengono tuttavia istituiti anche dazi compensativi sulle importazioni di biodiesel originarie degli USA. Le sovvenzioni riscontrate nel corso dell'inchiesta parallela non sono sovvenzioni all'esportazione e pertanto si ritiene che non abbiano inciso né sul prezzo all'esportazione né sul corrispondente margine di dumping. Considerato che entrambi i procedimenti trattano le stesse importazioni, è possibile quindi istituire i dazi antidumping contestualmente ai dazi compensativi se e in quanto entrambi i dazi, considerati congiuntamente, non superano il margine di eliminazione del pregiudizio.
- (168) Sulla base di quanto precede, le aliquote dei dazi antidumping sono state fissate confrontando i margini di eliminazione del pregiudizio, i margini di dumping e le aliquote del dazio compensativo. I dazi antidumping proposti sono pertanto i seguenti:

Società	Margine di pregiudizio	Margine di dumping	Aliquota del dazio compensativo	Aliquota del dazio antidumping
Archer Daniels Midland Company	54,6 %	3,4 %	35,1 %	3,4 %
Cargill Inc.	58,9 %	10,4 %	34,5 %	10,4 %
Green Earth Fuels of Houston LLC	39,8 %	73,4 %	39,0 %	0,8 %
Imperium Renewables Inc.	41,6 %	29,5 %	29,1 %	12,5 %
Peter Cremer North America LP	69,9 %	57,3 %	41,0 %	28,9 %
World Energy Alternatives LLC	41,7 %	51,7 %	37,6 %	4,1 %
Società che hanno collaborato, ma non inserite nel campione	51,4 %	33,7 %	36,0 %	15,4 %

- (169) Poiché il dazio antidumping sarà applicato alle miscele contenenti, in peso, più del 20 % di biodiesel in misura proporzionale al loro tenore di biodiesel, si considera opportuno, per un'applicazione efficace delle misure da parte delle autorità doganali degli Stati membri, determinare i dazi come importi fissi sulla base del tenore di biodiesel.
- (170) Le aliquote del dazio antidumping applicabili a titolo individuale alle società indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati da quelle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. I prodotti importati, fabbricati da qualsiasi altra società la cui denominazione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

9. NOTIFICA DELLE CONCLUSIONI

- (171) Le conclusioni provvisorie di cui sopra saranno comunicate a tutte le parti interessate, che saranno invitate a far conoscere il loro punto di vista per iscritto e a chiedere di essere sentite. Le loro osservazioni saranno analizzate e prese in considerazione, ove opportuno, prima che sia presa una decisione definitiva. Potrà essere necessario riesaminare le conclusioni provvisorie al fine di stabilire le conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 20), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 20), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 20), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710 19 41 20), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824 90 97 87), originari degli Stati Uniti d'America.

2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate è il seguente:

Società	Aliquota del dazio antidumping, in euro per tonnellata netta	Codice addizionale TARIC
Archer Daniels Midland Company, Decatur	23,6	A933
Cargill Inc., Wayzata	60,5	A934
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston	70,6	A935
Imperium Renewables Inc., Seattle	76,5	A936
Peter Cremer North America LP, Cincinnati	208,2	A937
World Energy Alternatives LLC, Boston	82,7	A939
Società elencate nell'allegato	122,9	cfr. allegato
Tutte le altre società	182,4	A999

Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

3. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro sedici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In forza dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo massimo di sei mesi.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2009.

Per la Commissione
Catherine ASHTON
Membro della Commissione

ALLEGATO

Produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato, non inseriti nel campione

Nome della società	Città	Codice aggiuntivo TARIC
AG Processing Inc.	Omaha	A942
Alabama Clean Fuels Coalition Inc.	Birmingham	A940
Central Iowa Energy, LLC	Newton	A940
Chesapeake Custom Chemical Corp.	Ridgeway	A940
Delta BioFuels, Inc.	Natchez	A940
East Fork Biodiesel, LLC	Algona	A940
Ecogy Biofuels, LLC	Tulsa	A940
ED & F Man Biofuels Inc.	New Orleans	A940
Freedom Biofuels, Inc.	Madison	A940
Fuel Bio	Elizabeth	A940
FUMPA Bio Fuels	Redwood Falls	A940
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels)	Houston	A940
Geo Green Fuels, LLC	Houston	A940
Griffin Industries, Inc.	Cold Spring	A940
Huish Detergents, Inc.	Salt Lake City	A940
Incobrasa Industries, Ltd.	Gilman	A940
Independence Renewable Energy Corp.	Perdue Hill	A940
Innovation Fuels, Inc.	Newark	A940
Iowa Renewable Energy, LLC	Washington	A940
Johann Haltermann Ltd.	Houston	A940
Lake Erie Biofuels, LLC	Erie	A940
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC	Wilton	A940
Memphis Biofuels, LLC	Memphis	A942
Middletown Biofuels, LLC	Blairsville	A940
Musket Corporation	Oklahoma City	A940
Nova Biofuels Clinton County, LLC	Clinton	A940
Organic Fuels, Ltd	Houston	A940
Owensboro Grain Company LLC	Owensboro	A940
Peach State Labs, Inc.	Rome	A940

Nome della società	Città	Codice addizionale TARIC
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.	Philadelphia	A940
RBF Port Neches LLC	Houston	A940
REG Ralston, LLC	Ralston	A940
Riksch BioFuels LLC	Crawfordsville	A940
Sanimax Energy Inc.	DeForest	A940
Scott Petroleum	Itta Bena	A942
Soy Solutions	Milford	A940
SoyMor Biodiesel, LLC	Albert Lea	A940
Trafigura AG	Stamford	A940
U.S. Biofuels, Inc.	Rome	A940
United Oil Company	Pittsburgh	A940
Vinmar Overseas, Ltd	Houston	A938
Vitol Inc.	Houston	A940
Western Dubque Biodiesel, LLC	Farley	A940
Western Iowa Energy, LLC	Wall Lake	A940
Western Petroleum Company	Eden Prairie	A940

REGOLAMENTO (CE) N. 194/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2009

che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 12,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

- (1) Il 13 giugno 2008, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ (di seguito: «avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni («inchiesta AS» o «l'inchiesta») riguardante le importazioni nella Comunità di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (USA o «il paese interessato»).
- (2) Lo stesso giorno, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di biodiesel originario degli USA e ha aperto un'inchiesta (procedimento AD).
- (3) L'inchiesta AS è stata aperta a seguito di una denuncia presentata il 29 aprile 2008 dall'European Biodiesel Board (di seguito «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 25 %, della produzione comunitaria totale di biodiesel. La denuncia conteneva elementi che permettevano di presumere l'esistenza di sovvenzioni relative al prodotto in esame e di un conseguente pregiudizio notevole, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta AS.

- (4) Prima dell'apertura del procedimento e conformemente all'articolo 10, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo degli Stati Uniti di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si sostiene che le importazioni di biodiesel originario degli USA e oggetto di sovvenzioni arrecano un pregiudizio notevole all'industria comunitaria. Il governo degli USA è stato invitato a prendere parte a consultazioni nell'intento di chiarire la situazione per quanto riguarda il contenuto della denuncia e di giungere ad una soluzione concordata. Il governo degli USA ha accettato l'offerta di consultazioni, che si sono svolte il 2 giugno 2008 ma non hanno permesso di giungere a una soluzione accettata da entrambe le parti. È stato tuttavia preso atto delle osservazioni formulate dalle autorità statunitensi, secondo le quali per alcuni programmi statali oggetto della denuncia non era sempre chiaro in base alle informazioni in essa fornite se i produttori/esportatori statunitensi di biodiesel abbiano goduto di benefici compensabili. Esaminate le informazioni disponibili, è stato deciso di escludere dal campo dell'inchiesta i seguenti programmi statali, anche se figurano nell'elenco dell'avviso di apertura: programma di sovvenzioni della Florida alle tecnologie per le energie rinnovabili, programma di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie del Texas, programma *Energy Freedom* dello Stato di Washington (seconda parte), fondo di ricerca e sviluppo di carburanti alternativi dell'Alabama, credito d'imposta sull'acquisto di attrezzature per la vendita di biodiesel del North Dakota e prestiti per veicoli a carburante alternativo e per infrastrutture di rifornimento del Nebraska.

- (5) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento gli esportatori/produttori degli USA, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessati, le autorità degli USA, i produttori comunitari denunciati e altri produttori comunitari notoriamente interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i termini indicati nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

1.1. Campionamento degli esportatori degli USA

- (6) In considerazione del numero prevedibilmente elevato di esportatori/produttori degli USA, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 147 del 13.6.2008, pag. 10.

⁽³⁾ GU C 147 del 13.06.2008, pag. 5.

- (7) Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, gli esportatori/producenti degli USA sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di apertura dell'inchiesta e a fornire alcune informazioni sulle loro esportazioni e sulle loro vendite sul mercato nazionale, sulle loro attività relative alla produzione, alla miscelazione e al commercio di biodiesel, sulla ragione sociale e sulle attività di tutte le imprese collegate coinvolte nella produzione, nella miscelazione e nel commercio del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1° aprile 2007 e il 31 marzo 2008 («PI»), come definito anche al considerando 17.
- (8) Oltre 50 società si sono manifestate nel contesto dell'operazione di campionamento e hanno fornito le informazioni richieste entro il termine prescritto di 15 giorni. Tali società rappresentavano più dell'80 % del totale delle importazioni di biodiesel dagli USA nella Comunità.

Scelta del campione delle società USA che hanno collaborato all'inchiesta

- (9) Come disposto dall'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, la selezione del campione si è basata sul massimo volume rappresentativo di esportazioni nella Comunità del prodotto in esame che potesse essere ragionevolmente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Come disposto dall'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, le società che hanno chiesto di essere incluse nel campione, l'associazione professionale dei produttori di biodiesel degli Stati Uniti (*National Biodiesel Board*) e il governo degli Stati Uniti sono stati consultati sul campione proposto. In base ai commenti ricevuti dalle parti interessate, sette società sono state inizialmente prescelte per costituire il campione. È stato però deciso in via provvisoria di escludere dal campione una delle società inizialmente selezionate, per ragioni di parallelismo con il campione scelto nel procedimento AD concernente le importazioni di biodiesel dagli USA. La società in questione svolge unicamente un'attività commerciale, a differenza dalle altre, che producono biodiesel. A questa società è stato tuttavia concesso l'esame individuale, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento di base e nei suoi riguardi sarà stabilito uno specifico dazio antisovvenzioni. Le sei società che costituiscono il campione rappresentavano, secondo le statistiche delle esportazioni USA, il 50 % del volume totale delle esportazioni dagli USA durante il PI e il 73 % delle importazioni di biodiesel dalle società che si sono manifestate, cui è fatto riferimento al considerando 8.

Esame individuale delle società non incluse nel campione

- (10) Dieci società che hanno collaborato non incluse nel campione hanno chiesto il calcolo di margini individuali ai fini dell'applicazione degli articoli 27, paragrafo 3, e 15, paragrafo 3, del regolamento di base. Alle società interessate sono stati inviati questionari. Solo una di esse ha

risposto entro il termine stabilito, ma successivamente la domanda è stata ritirata.

1.2. Campionamento dei produttori comunitari

- (11) Per quanto riguarda i produttori comunitari, come disposto dall'articolo 27 del regolamento di base, è stato selezionato un campione, previa consultazione del denunciante, sulla base del massimo volume rappresentativo di produzione e di vendite nella Comunità, come indicato oltre al considerando 164. La selezione del campione, costituito da undici produttori comunitari, rispecchia in una certa misura anche la distribuzione geografica dei produttori nella Comunità. La Commissione ha inviato questionari a queste undici società; un produttore preso inizialmente in considerazione per far parte del campione ha dovuto essere escluso in quanto non ha risposto in modo adeguato al questionario. Dalle altre dieci società sono pervenute risposte complete entro i termini. I dieci produttori che costituiscono il campione sono stati considerati rappresentativi dell'insieme dei produttori comunitari.

1.3. Parti interessate dal procedimento

- (12) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Questionari sono stati inviati alle autorità degli USA, alle sette società originariamente incluse nel campione delle società USA, alle dieci società di cui al considerando 10, agli 11 produttori comunitari inclusi nel campione, a 8 utilizzatori e a 90 fornitori di materie prime.
- (13) Sono pervenute risposte al questionario dalle autorità degli USA, dalle sette società originariamente incluse nel campione delle società USA e da una delle società che hanno chiesto un esame individuale di cui al considerando 10, dai dieci produttori comunitari inclusi nel campione, da un utilizzatore e da sei fornitori di materie prime.
- (14) La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria della sovvenzione, del pregiudizio che ne deriva e dell'interesse della Comunità.
- (15) Visite di verifica sono state effettuate nelle sedi delle seguenti autorità degli Stati Uniti:

Autorità federali degli Stati Uniti d'America:

— Department of the Treasury (DOT)

— Department of Agriculture (USDA)

— Office of the United States Trade Representative

Autorità degli Stati:

- Illinois State Authorities, Springfield
- Missouri State Authorities, Jefferson City
- North Dakota State Authorities, Bismarck
- Texas Comptroller of Public Accounts, Austin
- Texas Department of Agriculture, Austin
- Washington State Authorities, Olympia

(16) Visite di verifica sono state effettuate presso le sedi delle seguenti società:

(a) Produttori comunitari

- Biopetrol Industries AG, Schwarzheide, Germania
- Diester Group
 - Diester Industries SAS, Parigi, Francia
- Mannheim Bio Fuel GmbH, Mannheim, Germania
- Natural Energy West GmbH, Neuss, Germania
- Novaol Austria GmbH, Bruck an der Leitha, Austria
- Novaol Srl, Milano, Italia
- Ecomotion group
 - Ecomotion GmbH, Sternberg, Germania
 - Daka Biodiesel a.m.b.a, Løsning, Danimarca
- GATE Global Alternative Energy Germany GmbH, Wittenberg e Halle, Germania
- Neochim SA, Feluy, Belgio

(b) Produttori esportatori USA

- Archer Daniels Midland Company, Decatur, Illinois
- Cargill Inc, Wayzata, Minnesota
- Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston, Texas
- Imperium Renewables Inc., Seattle, Washington
- Peter Cremer North America LP, Cincinnati, Ohio
- Vinmar Overseas Limited, Houston, Texas
- World Energy Alternatives LLC, Boston, Massachusetts

(c) Importatori comunitari collegati

- Cremer Energy GmbH, Amburgo, Germania.
- Cargill NV, Gent, Belgio
- ADM Europort BV, Rotterdam, Paesi Bassi
- ADM Hamburg AG, Amburgo, Germania
- ADM International, Rolle, Svizzera

1.4. Periodo dell'inchiesta

(17) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2007 e il 31 marzo 2008 (di seguito: «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti per la determinazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 2004 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo considerato»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**2.1. Prodotto in esame**

(18) Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di sovvenzioni è definito nell'avviso di apertura come costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotattamento, di origine non fossile (comunemente noti come «biodiesel»), in forma pura o in miscela, utilizzato principalmente ma non esclusivamente come carburante rinnovabile negli Stati Uniti d'America («il prodotto in esame»), dichiarati di norma ai codici NC 3824 90 91, ex 3824 90 97, ex 2710 19 41, ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99.

- (19) Ai sensi dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti ⁽⁴⁾ (US CODE), titolo 26, sezione 40A, lettera d), per biodiesel si intendono gli esteri monoalchilici di acidi grassi a catena lunga di origine animale o vegetale che soddisfano: a) i requisiti per la registrazione dei carburanti e degli additivi per carburanti stabiliti dalla *Environmental Protection Agency* a norma della sezione 211 del *Clean Air Act* (42 U.S.C 7545) e b) i requisiti di cui alla norma ASTM D6751 dell'*American Society of Testing and Materials*.
- (20) Dalle informazioni commerciali e dai dati disponibili al pubblico ⁽⁵⁾ risulta che tutti i tipi di biodiesel e miscele di biodiesel (contenenti diesel minerale secondo quanto chiarito al considerando 22) prodotti e venduti negli USA sono considerati carburanti biodiesel e sono oggetto di un pacchetto legislativo riguardante l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e i carburanti alternativi.
- (21) Dall'inchiesta è emerso che il biodiesel prodotto negli USA è prevalentemente l'estere metilico di acidi grassi (FAME) derivato da un'ampia gamma di oli vegetali che servono da materia prima per la produzione di biodiesel ⁽⁶⁾. Il termine «estere» si riferisce alla transesterificazione degli oli vegetali, vale a dire alla miscelazione dell'olio con l'alcool. Il termine «metilico» fa riferimento al metanolo, l'alcool più comunemente usato in questo processo, anche se nel processo produttivo può essere impiegato anche l'etanolo ottenendo così gli «esteri etilici di acidi grassi». La transesterificazione è un processo chimico relativamente semplice, che richiede però l'applicazione dei più elevati standard industriali per ottenere un biodiesel di qualità.
- (22) Dall'inchiesta è venuta la conferma che il biodiesel prodotto negli USA è di norma miscelato dai produttori con diesel di origine minerale per ottenere vari tipi di miscele («miscele di biodiesel») successivamente venduti sul mercato a varie tipologie di clienti. È emerso altresì che il biodiesel veniva venduto puro a società indipendenti che lo acquistavano o importavano per miscelarlo con diesel di origine minerale. La miscelazione del biodiesel con il diesel minerale è un'operazione relativamente semplice che può essere effettuata ad esempio in serbatoi nel sito di fabbricazione prima del caricamento in un'autocisterna, oppure per caduta diretta nell'autocisterna aggiungendo le percentuali desiderate di biodiesel e di diesel minerale oppure in linea facendo affluire contemporaneamente i due componenti nell'autocisterna.
- (23) Per l'identificazione precisa dei vari tipi di miscele di biodiesel, esiste un sistema riconosciuto a livello internazionale attraverso la sigla «B», che indica il tenore esatto di biodiesel in qualsiasi miscela di biodiesel: ad esempio una miscela contenente una percentuale «X» di biodiesel verrebbe contrassegnata B«X», mentre al biodiesel puro è assegnata la sigla B100, che indica biodiesel al 100%. Negli USA sono risultate comuni la miscela e la vendita sul mercato di B99, contenente 99% ⁽⁷⁾ di biodiesel e 1% di diesel di origine minerale. A differenza del diesel minerale, il biodiesel puro va utilizzato in tempi relativamente rapidi e non può essere immagazzinato per più di tre-quattro mesi, in quanto altrimenti subirebbe un processo di ossidazione e non sarebbe più idoneo al consumo. La miscelazione del biodiesel con il diesel minerale allunga i tempi di conservazione del carburante. La percentuale dell'1% di diesel di origine minerale contenuta nel B99 è sufficientemente tossica da ritardare lo sviluppo di muffe nel biodiesel.
- (24) L'inchiesta ha rivelato che, mentre il biodiesel e le miscele ad alto tenore di biodiesel ⁽⁸⁾ sono di norma destinate alla vendita sul mercato statunitense per poi essere ulteriormente miscelate, le miscele a basso tenore di biodiesel ⁽⁹⁾ sono di norma prodotte per la vendita al consumo sul mercato statunitense. Di conseguenza esiste negli USA una differenza tra il mercato delle miscele ad alto tenore di biodiesel e quello delle miscele a basso tenore di biodiesel.
- (25) La denuncia conteneva elementi di prova *prima facie* del fatto che la situazione economica dei produttori di biodiesel comunitari denunciati era influenzata dal biodiesel e da alcune miscele di biodiesel prodotti e venduti negli USA ed esportati nella Comunità. In linea con le caratteristiche dei produttori statunitensi interessati e del mercato interno degli USA, nella definizione del prodotto in esame si voleva comprendere il biodiesel anche quando incluso nelle miscele di biodiesel in questione. È opportuno chiarire la definizione del prodotto in esame, che figura nell'avviso di apertura e nel considerando 18, in modo da individuare i prodotti destinati ad essere oggetto dell'inchiesta.
- (26) Dall'inchiesta è emerso che la maggior parte delle miscele di biodiesel vendute per il consumo diretto negli USA è costituita da B20, ovvero miscele contenenti il 20% di biodiesel (come spiegato al considerando 22), il cui utilizzo consente di soddisfare i requisiti dell'*Energy Policy Act* (EPA) del 1992 ⁽¹⁰⁾, B6, B5 e B2. Secondo le informazioni a disposizione del pubblico, qualsiasi motore diesel può funzionare con queste miscele in pratica senza alcuna modifica e senza perdere la garanzia del costruttore automobilistico. Il rendimento delle miscele a basso tenore di biodiesel (compreso tra il 2% e il 20%) è simile a quello del diesel minerale. L'impiego in un motore di un carburante biodiesel superiore alla miscela B20 può determinare una qualche riduzione della potenza, della coppia e del risparmio di carburante e in genere la non applicazione della garanzia del costruttore ai danni al motore.

⁽⁴⁾ Il governo degli USA ha fornito l'*Internal Revenue Code* completo e aggiornato, con tutta la legislazione tributaria fino al 15 dicembre 2006 (versione del dicembre 2006), che interessa ai fini dell'attuale PI.

⁽⁵⁾ Ad esempio: a) la *Biodiesel handling and use guide* pubblicata nel settembre del 2008 dal *National Renewable Energy Laboratory* (NREL), b) la *Biomass oil analysis* pubblicata nel giugno del 2004 dal NREL, c) le notizie rivolte al pubblico, le informazioni e le specifiche sul biodiesel dell'ASTM, d) le notizie rivolte al pubblico e le informazioni sul biodiesel a cura dell'NBB ed infine e) le schede informative a cura del dipartimento dell'Energia degli USA, nel quadro degli interventi previsti dal programma Clean Cities, etc.

⁽⁶⁾ Gli oli vergini, compresi gli esteri derivati da vari prodotti agricoli di base quali il granturco, la soia, i semi di girasole, i semi di cotone, la canola, il crambe, la colza, il cartamo, i semi di lino, la crusca di riso, i semi di senape, ecc. o i grassi animali.

⁽⁷⁾ In realtà si tratta del 99,9% in quanto è sufficiente un'aggiunta dello 0,1% di diesel minerale per usufruire negli USA del credito d'imposta per la miscelazione (*blenders' credit*).

⁽⁸⁾ Di norma le miscele che vanno dal B99 al B50.

⁽⁹⁾ Di norma le miscele che vanno dal B2 al B20.

⁽¹⁰⁾ Cfr. *Energy Policy Act* del 1992.

- (27) Dall'inchiesta è risultato che il biodiesel puro e le miscele ad alto tenore di biodiesel non sono in genere destinate al consumo diretto negli USA. Il biodiesel puro è in genere destinato alla miscelazione prima di essere venduto sul mercato. Le miscele vengono usate essenzialmente nel settore dei trasporti, come carburante per i motori diesel di veicoli stradali, quali automobili, camion e autobus, e anche nei treni. Il biodiesel può essere impiegato anche come combustibile da riscaldamento nelle caldaie domestiche, commerciali o industriali o come combustibile per i generatori per la produzione di energia elettrica. Sono in corso prove per verificare la possibilità di impiegare miscele di biodiesel negli aerei.
- (28) Ne consegue l'opportunità di definire il prodotto interessato dall'inchiesta come segue: esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (comunemente noti come «biodiesel»), in forma pura o in miscele superiori a B20. In altre parole il prodotto in esame comprende il biodiesel puro (B100) originario degli USA e tutte le miscele superiori a B20, cioè le miscele contenenti oltre il 20 % di biodiesel originarie degli USA («il prodotto in esame»). Si ritiene che questa soglia sia idonea per distinguere chiaramente i vari tipi di miscele disponibili sul mercato statunitense.
- (29) È risultato che tutti i tipi di biodiesel e il biodiesel contenuto nelle miscele oggetto della presente inchiesta possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi, nonostante possibili differenze riguardanti le materie prime utilizzate nella loro produzione o il processo di produzione. Le possibili varianti del prodotto in esame non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti.
- (30) Il prodotto in esame rientra nei codici NC 3824 90 91, ex 3824 90 97, ex 2710 19 41, ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99.

2.2. Prodotto simile

- (31) È emerso che i prodotti oggetto della presente inchiesta, fabbricati e venduti sul mercato interno degli USA, presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e applicazioni simili a quelle dei prodotti esportati dagli USA verso il mercato comunitario. Analogamente, i prodotti fabbricati dai produttori comunitari e venduti sul mercato comunitario presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e applicazioni simili a quelle dei prodotti esportati dal paese interessato nella Comunità.
- (32) È stato sostenuto che alcuni utilizzatori, soprattutto in Germania, utilizzano direttamente biodiesel puro (B100) come alternativa più economica del diesel minerale o delle normali miscele impiegate per il consumo diretto sul mercato comunitario. Dall'esame di questa argomentazione è emerso che la maggior parte delle vendite effettuate dai produttori comunitari sul mercato comunitario era destinata prevalentemente a società che ne effettuavano la miscelazione con diesel minerale. Il fatto che determinati proprietari di parchi mezzi si indirizzino verso il B100 è piuttosto eccezionale a livello comunitario. Il biodiesel, più che sostituire il diesel di origine minerale, rappresenta un prodotto complementare sul mercato comunitario.
- (33) Resta l'intercambiabilità tra i vari tipi del prodotto in esame fabbricati negli USA ed esportati nella Comunità e quelli prodotti e venduti nella Comunità dai produttori comunitari di biodiesel. Quanto alle applicazioni e alla percezione del prodotto da parte degli operatori e degli utilizzatori presenti sul mercato non si registrano differenze significative tali da modificare la definizione del prodotto simile.
- (34) Una parte interessata ha sostenuto che il prodotto in esame, in particolare il biodiesel puro, presenta caratteristiche fisiche e chimiche diverse dal biodiesel simile prodotto nella Comunità: la produzione comunitaria di biodiesel si baserebbe sull'impiego di olio di colza, mentre i produttori statunitense utilizzerebbero soltanto olio di soia. È stato di conseguenza affermato che questi due tipi di prodotto non sarebbero intercambiabili e non sarebbero in diretta concorrenza tra loro sul mercato comunitario. La parte interessata ha sottolineato, in particolare, l'esistenza di differenze nelle proprietà di scorrimento a freddo e nei valori di iodio.
- (35) La Commissione ha esaminato tali argomentazioni ed ha constatato quanto segue:
- il prodotto in esame e il prodotto comunitario simile presentano caratteristiche di base molto simili e vengono venduti attraverso canali di vendita simili o identici, vale a dire ad acquirenti simili sul mercato comunitario;
 - il prodotto in esame e quello comunitario simile sono destinati a usi finali identici o molto simili (v. il considerando 27);
 - per quanto riguarda le proprietà di scorrimento a freddo, è opportuno chiarire che il riferimento è al punto di intasamento a freddo dei filtri (*Cold Filter Plugging Point* – CFPP), che corrisponde alla temperatura alla quale il carburante provocherà l'intasamento del filtro del carburante a causa della progressiva cristallizzazione o gelificazione dei componenti del carburante. Dall'inchiesta è emerso che il CFPP del prodotto comunitario simile è inferiore a quello del biodiesel esportato dagli USA. Si tratta, tuttavia, di una leggera differenza superabile facilmente mediante la miscelazione di vari tipi di biodiesel oppure mediante l'aggiunta di additivi al biodiesel puro, soprattutto in inverno. La differenza di CFPP non ha in pratica alcuna rilevanza in relazione alla maggior parte delle miscele vendute sul mercato comunitario;

d) per quanto concerne il valore di iodio che misura la stabilità del carburante all'ossidazione, si è riscontrata una certa correlazione del valore tra l'olio di colza e l'olio di soia: il valore è compreso tra 94 e 120 per l'olio di colza e tra 117 e 143 per l'olio di soia. Benché la principale materia prima utilizzata nella Comunità per la produzione di biodiesel sia la colza, va rilevato che sia i produttori comunitari sia quelli statunitensi utilizzano un'ampia gamma di materie prime. Spesso vengono miscelati vari tipi di biodiesel per ottenere un prodotto più omogeneo.

- (36) Dato che per risultare «simili» i prodotti non debbono necessariamente essere identici sotto tutti gli aspetti, come dispone l'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di base, eventuali modeste differenze tra i vari tipi di prodotto non sono tali da giustificare una modifica della conclusione secondo cui il prodotto in esame e il prodotto comunitario simile costituiscono un «prodotto simile».
- (37) Non sono state quindi rilevate differenze tra i vari tipi del prodotto in esame e i prodotti comunitari simili venduti sul mercato comunitario che facciano concludere che i prodotti fabbricati e venduti sul mercato comunitario dai produttori comunitari non sono prodotti simili che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili a quelle dei tipi del prodotto in esame fabbricati negli USA ed esportati nella Comunità. Si conclude pertanto in via provvisoria che tutti i tipi di biodiesel sono da considerare simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di base.

3. SOVVENZIONI

3.1. Introduzione

- (38) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte pervenute al questionario della Commissione, sono stati oggetto di inchiesta i seguenti regimi federali, implicanti secondo la denuncia la concessione di sovvenzioni:

Regimi federali

- a) Credito di accisa/di imposta sul reddito
- b) Credito d'imposta sul reddito per i piccoli produttori di agri-biodiesel
- c) Programma *Bioenergy* del Ministero dell'agricoltura statunitense (U.S. Department of Agriculture)
- (39) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte pervenute al questionario della Commissione, sono stati inoltre oggetto di inchiesta i seguenti regimi statali, implicanti secondo la denuncia la concessione di sovvenzioni:

Regimi statali

- a) Illinois
- Esenzione fiscale per il biodiesel
- b) Missouri
- Fondo di incentivazione per i produttori qualificati di biodiesel
- c) North Dakota
- i) Programma di prestito *Partnership in Assisting Community Expansion* nel settore dei biocombustibili
- ii) Credito d'imposta sulle attrezzature per la produzione di biodiesel
- iii) Credito d'imposta sul reddito per il biodiesel
- iv) Esenzione dall'imposta sulle attrezzature per il biodiesel
- d) Texas
- i) Esenzione fiscale per l'etanolo e le miscele di biodiesel
- ii) Programma di incentivi alla produzione di etanolo combustibile e biodiesel
- e) Washington
- i) Programma *Energy Freedom*
- ii) Esenzione fiscale per la produzione di biocarburanti
- iii) Esenzione fiscale per la vendita al dettaglio di biocarburanti
- iv) Detrazione fiscale per i biocarburanti
- (40) Quanto agli altri regimi statali elencati al punto 3 dell'avviso di apertura, come indicato al considerando 4, alcuni sono stati esclusi dall'inchiesta a seguito delle consultazioni con il governo degli Stati Uniti che hanno preceduto l'apertura. Per quanto riguarda gli altri, le società costituenti il campione e la società di cui al considerando 9 cui è stato concesso l'esame individuale hanno dichiarato di non averne ricavato alcun beneficio durante il PI e non sono stati raccolti elementi a prova del contrario. È stato perciò deciso in via provvisoria di non proseguire nel quadro dell'inchiesta le indagini nei riguardi di questi regimi, non essendovi ragioni per farlo.

REGIMI FEDERALI

3.2. Credito di accisa/imposta sul reddito

a) Base giuridica

(41) Il titolo 26, paragrafo 40A, dell'*US Code* (U.S.C.) costituisce la base giuridica di un regime di credito d'imposta di cui fruiscono imprese che effettuano la miscelazione di biodiesel e la vendita al dettaglio e gli utenti finali. Prevede i seguenti crediti per il biodiesel:

i) credito sulle miscele di biodiesel;

ii) credito sul biodiesel;

iii) credito ai piccoli produttori di agri-biodiesel.

(42) Il credito d'imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel è un credito d'imposta che si applica soltanto ai piccoli produttori di agri-biodiesel. Questo regime è preso in esame nei considerando da 64 a 72.

(43) La sezione 202(a) dell'*Energy and Improvement and Extension Act* del 2008 prevede che i crediti d'imposta di cui al considerando 41 siano concessi fino al 31 dicembre 2009.

b) Ammissibilità

(44) Per poter fruire del credito sulle miscele di biodiesel di cui al punto i) del considerando 41, una società deve fabbricare una miscela di biodiesel e di carburante diesel, venduta come carburante o per essere utilizzata come carburante. La persona che chiede l'incentivo deve ottenere un attestato da parte del produttore o dell'importatore del biodiesel che identifica il prodotto e la percentuale di biodiesel e di agri-biodiesel. Il credito consiste in un credito di accisa; se l'importo dell'accisa dovuta dalla società è inferiore al totale del credito di accisa, la società può chiedere che il credito residuo sia imputato come credito d'imposta sul reddito rimborsabile. Un credito d'imposta sul reddito rimborsabile è un credito nei riguardi dell'imposta sul reddito del contribuente o un pagamento diretto. È rimborsabile perché il credito in eccedenza può essere versato al contribuente in forma di pagamento diretto in contanti se l'importo del credito è superiore all'imposta dovuta.

(45) Il credito biodiesel di cui al punto ii) del considerando 41 è un credito d'imposta sul reddito non rimborsabile, concesso ai dettaglianti e agli utenti finali di biodiesel puro. Possono fruire del credito sul biodiesel puro soltanto quanti versano un gallone di biodiesel puro nel serbatoio di un veicolo o l'utilizzano come carburante. Anche i produttori di biodiesel che producono il loro proprio biodiesel possono beneficiare di questo credito.

Il produttore di biodiesel ha quindi diritto al credito in quanto dettagliante (quando versa un gallone di biodiesel nel serbatoio dell'utente finale) o utente finale (quando utilizza il biodiesel nei propri veicoli).

c) Applicazione pratica

(46) Per quanto riguarda il credito sul biodiesel nel caso del biodiesel non miscelato (puro), il dettagliante (o un produttore di biodiesel che agisce in qualità di dettagliante) o l'utente finale di biodiesel non miscelato ha diritto a un dollaro per gallone di agri-biodiesel non miscelato o a 0,50 dollari per gallone per ogni altro biodiesel non miscelato (puro) a titolo di credito d'imposta non rimborsabile sul reddito generale dell'impresa. Un credito d'imposta non rimborsabile sul reddito generale dell'impresa è un credito nei riguardi dell'imposta sul reddito dell'impresa, non rimborsabile perché se l'importo dei crediti dell'impresa è superiore all'importo dell'imposta dovuta l'eccedenza non può essere versata all'impresa in forma di pagamento diretto in contanti.

(47) Dall'inchiesta è risultato che né le imprese del campione, né l'impresa cui è stato concesso un esame individuale di cui al considerando 9 si sono avvalse del credito sul biodiesel per quanto riguarda il biodiesel non miscelato (puro). Di conseguenza, nell'ambito della presente inchiesta questa parte del regime (credito sul biodiesel) non è stata oggetto di ulteriore esame.

(48) Tutte le imprese oggetto dell'inchiesta hanno beneficiato di crediti d'imposta sulle miscele di biodiesel vendute per essere utilizzate come carburante.

(49) Il biodiesel che è miscelato con carburante diesel minerale può beneficiare di un credito d'accisa o di un credito d'imposta sul reddito. Durante il periodo dell'inchiesta il credito ammontava a un dollaro per gallone di agri-biodiesel non miscelato ⁽¹¹⁾ o a 0,50 dollari ⁽¹²⁾ per gallone di altro biodiesel non miscelato utilizzato nella miscela di carburante. Il credito d'imposta finale sulla miscela di carburante dipende quindi dalla percentuale di biodiesel che essa contiene. Il minimo obbligatorio, che corrisponde alla prassi corrente, consiste nell'aggiungere lo 0,1 % di diesel minerale al 99,9 % di biodiesel (miscela detta «B99» negli Stati Uniti), il che permette di ottenere il credito d'imposta massimo. Il credito d'imposta cui si ha diritto è calcolato in base alla percentuale di biodiesel in un miscela (ad esempio, 100 galloni di B99 contengono 99,9 galloni di biodiesel e danno diritto a un credito d'imposta di 99,90 dollari). La trasformazione del biodiesel da prodotto puro (B100) in miscela (B99) è un processo semplice che consiste nell'aggiunta dello 0,1 % di diesel minerale al biodiesel puro e che non comporta alcuna modifica di rilievo del prodotto in questione. È la miscelazione che dà diritto al credito.

⁽¹¹⁾ Nell'U.S.C. il termine «agri-biodiesel» designa un biodiesel derivato esclusivamente da oli vegetali vergini, compresi gli esteri ottenuti da granoturco, semi di soia, semi di girasole, semi di cotone, canola, crambe, semi di colza, cartamo, semi di lino, crusca di riso, semi di senape, e da grassi animali. L'inchiesta ha mostrato che più del 98 % del biodiesel esportato dagli Stati Uniti nella Comunità durante il PI era costituito da agri-biodiesel.

⁽¹²⁾ Il credito di 0,50 dollari per gallone è stato portato a 1 dollaro per gallone dall'*Energy Improvement and Extension Act del 2008* (con effetto dal 1° gennaio 2009).

- (50) I produttori di biodiesel possono fruire dell'incentivo quando effettuano essi stessi la miscelazione. Il produttore deve miscelare il biodiesel puro a diesel minerale. Per quanto riguarda il diritto all'incentivo, non c'è nessuna differenza tra il biodiesel miscelato destinato alla vendita sul mercato interno e quello che è venduto all'esportazione.
- (51) Anche le società che non producono biodiesel puro, ma lo acquistano e lo trasformano in miscela di biodiesel possono fruire del credito d'imposta. Queste società devono ottenere un certificato dal produttore di biodiesel (e, se del caso, da ogni rivenditore intermedio), attestante che il produttore non ha usufruito del credito d'imposta. Il certificato è trasferibile e consente al detentore di beneficiare di un dollaro di credito d'imposta per gallone di biodiesel puro.
- (52) L'incentivo può prendere la forma di un credito d'accisa, di un credito d'imposta sul reddito o di un pagamento diretto in contanti. L'importo totale resta lo stesso (1 dollaro per gallone), che si tratti di un credito d'accisa, di un credito d'imposta sul reddito o di un pagamento diretto al contribuente, o di una combinazione di queste forme.
- (53) Durante il periodo dell'inchiesta la maggior parte delle società hanno percepito pagamenti diretti in base alla quantità di biodiesel miscelato, mentre alcune hanno fruito sia di uno sgravio fiscale (il credito sulla miscela di biodiesel è stato in parte portato in detrazione di un'accisa o di un'imposta sul reddito dovuta) sia di un pagamento diretto. Nel caso delle società interessate, l'importo delle imposte dovute era inferiore all'importo del credito sulle miscele di biodiesel cui avevano diritto; di conseguenza, gli incentivi sono stati goduti principalmente come pagamenti diretti e per una piccola parte come detrazioni fiscali.
- (54) L'U.S.C. prevede che il credito sulle miscele di biodiesel sia concesso soltanto se la società che effettua la miscelazione di biodiesel e di diesel minerale ottiene dal produttore di biodiesel un certificato (*Certificate for biodiesel*), nel quale il produttore attesta, tra l'altro, la quantità di biodiesel alla quale si riferisce il certificato e precisa se si tratta di agri-biodiesel o di biodiesel di altro tipo. Se una società che produce biodiesel miscela successivamente il biodiesel con diesel minerale, per chiedere di fruire del credito d'imposta deve produrre tale certificato e la documentazione necessaria. Ogni persona in possesso di un certificato e che successivamente vende il biodiesel senza produrre miscele è tenuto a fornire all'acquirente il certificato e una «dichiarazione del rivenditore di biodiesel». In altri termini, la società che effettua la miscelazione e chiede di fruire del credito d'imposta può ottenere il certificato o direttamente dal produttore di biodiesel o indirettamente dal rivenditore. Il certificato è quindi trasferibile e chi lo detiene ha diritto a fruire di un credito d'imposta di un dollaro per ogni gallone di biodiesel utilizzato per produrre una miscela di biodiesel.
- (55) Dall'inchiesta è risultata una netta differenza di prezzo tra biodiesel puro (B100) e biodiesel miscelato (B99). Benché la sola differenza tra i due tipi di prodotti consista nell'aggiunta dello 0,1 % di diesel minerale per produrre B99, il gallone di B100 costava circa un dollaro in più rispetto al gallone di B99. Il mercato USA del biodiesel è risultato molto trasparente. Gli operatori economici presenti sul mercato del biodiesel degli Stati Uniti sanno che i miscelatori di biodiesel beneficiano di un dollaro di credito d'imposta per gallone. Nel caso di alcune società del campione, nelle fatture relative alle vendite di B100 sul mercato interno era indicato il prezzo del prodotto e il credito concesso al miscelatore; il credito era quindi effettivamente venduto all'acquirente di B100. Di conseguenza, tutto il biodiesel si deve considerare sovvenzionato mediante questo credito d'imposta.
- d) *Conclusioni*
- (56) Il credito sulle miscele di biodiesel deve essere considerato come un incentivo fiscale, sia esso concesso in forma di pagamento in contanti o portato in detrazione di imposte dovute.
- (57) Il regime è considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto costituisce un contributo finanziario a carico del bilancio pubblico degli Stati Uniti in forma di sovvenzioni dirette (pagamenti in contanti) e di sgravi fiscali (detrazioni d'imposta). L'incentivo conferisce un beneficio alle imprese che ne usufruiscono.
- (58) Il regime si applica alle sole società operanti nel settore del biodiesel ed è quindi considerato specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base e pertanto compensabile.
- e) *Calcolo dell'importo della sovvenzione*
- (59) Il credito sulle miscele di biodiesel è stato concesso con riferimento alle quantità di biodiesel utilizzate in una miscela, cioè un dollaro per gallone, dato che tutte le società interessate utilizzavano agri-biodiesel. L'importo del beneficio goduto durante il PI è stato calcolato sulla base di un dollaro per gallone di biodiesel venduto durante il PI, puro (B100) o in miscela. Per determinare il beneficio, si è tenuto conto dell'aggiunta di diesel minerale alla miscela nel calcolo dell'importo della sovvenzione.
- (60) Uno dei produttori di biodiesel del campione ha beneficiato indirettamente di questo regime, in quanto ha utilizzato un sistema di factoring per incassare il credito sul biodiesel cui aveva diritto. La miscelazione era eseguita da un'impresa indipendente, che riversava in contanti all'impresa interessata, dedotta la commissione di factoring, il credito goduto.
- (61) L'importo della sovvenzione è stato ripartito sul volume totale delle vendite del prodotto in esame durante il PI.

(62) I prodotti oggetto di scambi commerciali sono stati esclusi dal calcolo di cui sopra.

(63) L'importo delle sovvenzioni compensabili ottenute dalle imprese oggetto dell'inchiesta in virtù di questo regime, espresso *ad valorem*, è risultato compreso tra il 28,4 % e il 41,1 %.

3.3. Credito d'imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel

a) Base giuridica

(64) Il titolo 26, paragrafo 40A dell'U.S.C. prevede anche un credito d'imposta sul reddito per i piccoli produttori di agri-biodiesel.

b) Ammissibilità

(65) Possono usufruire di questo regime soltanto i piccoli produttori di agri-biodiesel puro, non le imprese che acquistano biodiesel per miscelarlo o commercializzarlo, ma non lo producono. Sono considerati piccoli produttori quelli la cui capacità di produzione non supera i 60 milioni di galloni di agri-biodiesel all'anno. Il piccolo produttore di agri-biodiesel può usufruire di un credito d'imposta sul reddito generale dell'impresa pari a 0,10 dollari per gallone di agri-biodiesel prodotto. La produzione cui si applica il credito non può superare 15 milioni di galloni per produttore e per esercizio fiscale. Perché il produttore possa usufruire del credito, l'agri-biodiesel deve essere utilizzato come carburante, venduto per essere utilizzato come carburante o utilizzato per produrre una miscela di biodiesel e carburante diesel, utilizzata come carburante o venduta per essere utilizzata come carburante.

c) Applicazione pratica

(66) Le domande di crediti non rimborsabili sul reddito generale delle imprese sono presentate annualmente, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il credito per ogni gallone di biodiesel prodotto dal dichiarante durante l'esercizio fiscale, fino a un massimo di 15 milioni di galloni, è detratto dall'imposta dovuta sul reddito della società. Se l'imposta dovuta è inferiore al credito, l'eccedenza può essere riportata agli esercizi seguenti.

(67) Durante il periodo dell'inchiesta, una delle società del campione si è avvalsa di questo regime. Il credito è stato portato in detrazione dell'imposta sul reddito dovuta.

d) Conclusione

(68) Il regime è considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto costituisce un contributo finan-

ziario a carico del bilancio pubblico degli Stati Uniti d'America in forma di sgravio fiscale. L'incentivo conferisce un beneficio alle società che ne usufruiscono.

(69) Il regime si applica alle società che producono biodiesel ed è quindi considerato specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base e pertanto compensabile.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(70) L'importo della sovvenzione è stato calcolato sulla base dell'importo della riduzione dell'imposta sul reddito per l'esercizio che si conclude nel periodo dell'inchiesta.

(71) L'importo della sovvenzione (numeratore) è stato quindi ripartito sul volume totale delle vendite del prodotto in esame durante il PI.

(72) La società interessata ha ottenuto durante il periodo dell'inchiesta, in virtù di questo regime, sovvenzioni pari allo 0,4 %.

3.4. Programma Bioenergy del Ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti

a) Base giuridica

(73) Il programma Bioenergy del Ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti (USDA) è stato originariamente autorizzato e finanziato dalla *Commodity Credit Corporation* (CCC), sotto la sua autorità generale ai sensi dell'articolo 5 del CCC *Charter Act*, codificato nell'U.S.C. (titolo 15, capitolo 15, sottocapitolo II, sezione 714c (e)). Ivi sono definite le finalità esclusive per le quali la CCC è legalmente autorizzata a far uso dei suoi poteri generali. In modo specifico, il regime è basato sulla sezione 5 (e) della legge, che conferisce alla CCC l'autorità di:

«accrescere il consumo interno dei prodotti agricoli (ad esclusione del tabacco) espandendo o favorendo l'espansione dei mercati interni o sviluppando o favorendo lo sviluppo di mercati, di strutture di commercializzazione e di impieghi nuovi e supplementari per questi prodotti.»

(74) La CCC ha pubblicato una regolamentazione definitiva che definisce le modalità del regime, codificate nel *Code of Federal Regulations*, 7 C.F.R. § 1424.

(75) Come inizialmente previsto, la CCC ha fatto uso di un finanziamento basato sulla sezione 5 (e) per il regime soltanto fino all'esercizio fiscale 2002⁽¹³⁾. Nel 2002, il Congresso degli Stati Uniti ha però espressamente autorizzato e finanziato la continuazione del regime fino all'esercizio 2006.

(76) Il regime è stato in funzione dal 1° dicembre 2000 al giugno 2006. È stato amministrato dalla *Farm Service Agency* dell'USDA.

⁽¹³⁾ Ai fini del programma Bioenergy, gli esercizi fiscali vanno dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

b) Ammissibilità

- (77) Potevano partecipare al programma tutti i produttori commerciali di bioenergia, a condizione di fornire la prova di tale produzione nonché dell'acquisto e dell'uso di prodotti agricoli collegati a questa produzione. In particolare, i produttori di biodiesel erano tenuti a fabbricare e commercializzare biodiesel.
- (78) La legge definiva «biodiesel» un estere monoalchilico conforme allo standard stabilito dalla *American Society for Testing and Materials*. Per essere ammesso a usufruire del regime, un produttore doveva soddisfare certe condizioni relative alla tenuta della contabilità, fornire le informazioni necessarie e autorizzare la CCC a verificare tali informazioni. Nei regolamenti pertinenti erano specificate le procedure da seguire per la partecipazione al programma, le domande di pagamento e le procedure di notifica da seguire per poter beneficiare dei pagamenti.
- (79) La legge del 2002 stabiliva che i prodotti che potevano essere utilizzati per produrre bioenergia (biodiesel o etanolo di qualità carburante) erano i seguenti:
- frumento, granturco, sorgo, orzo, avena, riso, semi di soia, semi di girasole, semi di colza, canola, cartamo, semi di lino, senape, crambe, semi di sesamo e semi di cotone;
 - prodotti cellulósici, come il pioppo ibrido o il panico verga (*switch grass*);
 - grassi, oli, lubrificanti (riciclati o no), fabbricati a partire da prodotti agricoli;
 - ogni sottoprodotto animale, diverso da grassi, oli e lubrificanti, destinato ad essere utilizzato per produrre bioenergia.
- (80) Secondo le autorità statunitensi, la maggior parte dei produttori di biodiesel che hanno usufruito degli incentivi di questo regime hanno utilizzato semi di soia.
- (81) Tutti i produttori commerciali di biodiesel avevano il diritto di partecipare, a condizione di seguire le procedure di domanda e di notifica di cui sopra. Le pubbliche autorità si sono limitate a verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità, senza esercitare alcuna discrezionalità.

c) Applicazione pratica

- (82) Per ogni esercizio fiscale i produttori di biodiesel potevano iscriversi al regime utilizzando gli appositi moduli. Una volta iscritti, i produttori di biodiesel presentavano domande trimestrali di pagamento degli incentivi, producendo una documentazione attestante il volume netto dei loro acquisti di prodotti ammissibili e il volume netto della loro produzione di biodiesel durante i corrispondenti periodi.
- (83) I produttori di biodiesel hanno beneficiato di pagamenti calcolati tenendo conto della loro produzione di base di

biodiesel e dell'incremento di tale produzione rispetto al periodo corrispondente dell'esercizio fiscale precedente. Per l'esercizio 2006 le società hanno goduto di incentivi soltanto in base all'aumento della produzione di biodiesel. Per ogni beneficiario, sulla base della produzione di biodiesel e dell'incremento della produzione di biodiesel a partire da prodotti agricoli ammissibili, l'USDA ha calcolato l'importo dei pagamenti previsti nella regolamentazione.

- (84) Poiché il regime ha avuto fine nel giugno 2006, né le società del campione, né la società di cui al considerando 9 oggetto di un esame individuale hanno usufruito degli incentivi di questo regime durante il periodo dell'inchiesta. Nel periodo in cui era in vigore il regime, tre società del campione hanno percepito pagamenti dal 2002 al 2006. Una società ha percepito pagamenti diretti dalla FSA. Un'altra società ha percepito pagamenti indiretti, per il fatto che una società che usufruiva del regime ha trasferito una parte degli importi ricevuti a una società del campione in virtù della ripartizione degli utili prevista dall'accordo di *tolling* concluso tra le due società. Una terza società ha percepito soltanto un piccolo importo nell'esercizio fiscale 2006.

d) Conclusione

- (85) È risultato dall'inchiesta che ad alcuni produttori di biodiesel sono stati concessi durante vari anni incentivi nel quadro di questo regime sulla base della loro produzione; non vi sono dubbi sul fatto che sia stato erogato un contributo finanziario a carico del bilancio pubblico degli Stati Uniti in forma di sovvenzioni destinate in modo specifico all'industria del biodiesel. Le sovvenzioni sono tuttavia considerate ricorrenti e deducibili annualmente; di conseguenza, nessun beneficio è stato goduto durante il periodo dell'inchiesta.
- (86) È risultato inoltre che il regime è stato reintrodotta per l'esercizio fiscale 2009 (da ottobre 2008 a settembre 2009). Tuttavia, poiché il periodo dell'inchiesta va da aprile 2007 a marzo 2008, non vi sono motivi per compensare i benefici che potrebbero derivare dalla reintroduzione del regime.

REGIMI DEGLI STATI

Introduzione

Quattro dei regimi statali che sono stati oggetto di inchiesta non sono stati utilizzati né dalle società del campione né dalla società oggetto di un esame individuale. Questi regimi non sono quindi stati oggetto di ulteriore analisi. I regimi in questione sono i seguenti: esenzione fiscale per le attrezzature biodiesel nello Stato del North Dakota, programma *Energy freedom* dello Stato di Washington, esenzione fiscale per la vendita al dettaglio di biocarburanti nello Stato di Washington e detrazione fiscale per i biocarburanti nello Stato di Washington.

3.5. Esenzione fiscale del biodiesel nello Stato dell'Illinois

- (87) Nello Stato dell'Illinois le imposte sulle vendite comprendono due imposte distinte ma complementari. Ogni dettagliante di beni personali tangibili ⁽¹⁴⁾ è soggetto alla *Retailers' Occupation Tax* (ROT) e l'acquirente di beni personali tangibili è soggetto alla corrispondente *Use Tax*.
- (88) La base giuridica della ROT è 35 *Illinois Compiled Statutes* (ILCS), capitolo 120, sezione 2, quella della *Use Tax* è 35 ILCS, capitolo 105, sezioni 3-45. Secondo le prime di queste disposizioni, «un'imposta è dovuta da chiunque vende al dettaglio beni personali tangibili...». Le seconde prevedono che i dettaglianti «riscuotono l'imposta dagli utenti aggiungendo l'importo di essa al prezzo di vendita dei beni personali tangibili venduti per essere utilizzati...».
- (89) L'aliquota della ROT applicata durante il periodo dell'inchiesta era pari al 6,25 % del ricavo lordo delle vendite di beni personali tangibili realizzate nel quadro di attività commerciali; ad essa vanno aggiunte le imposte locali prelevate nelle contee dell'Illinois (35 ILCS, capitolo 120, sezioni 2-10).
- (90) L'aliquota della *Use Tax* applicata durante il periodo dell'inchiesta era pari al 6,25 % del prezzo di vendita o, se del caso, dell'equo valore di mercato dei beni personali tangibili; ad essa vanno aggiunte le imposte locali prelevate nelle contee dell'Illinois (35 ILCS, capitolo 105, sezioni 3-10).
- (91) In pratica, le società che riscuotono la *Use Tax* sulle proprie vendite versano tale imposta all'*Illinois Department of Revenue* come ROT.

a) Base giuridica

- (92) Per quanto riguarda la ROT sul biodiesel e le miscele di biodiesel, in base a 35 ILCS, capitolo 120, sezioni 2-10, i proventi delle vendite realizzate dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2013:
- i) sono tassati soltanto per l'80 % nel caso di miscele che contengono almeno l'1 % e non più del 10 % di biodiesel;
 - ii) non sono soggetti alla ROT nel caso del biodiesel al 100 % e delle miscele di biodiesel contenenti più del 10 % ma non più del 99 % di biodiesel.

⁽¹⁴⁾ La legislazione dell'Illinois non definisce i «beni personali tangibili»; sono considerati tali tutti i beni di natura fisica.

- (93) Per la *Use Tax* sul biodiesel e sulle miscele di biodiesel le esenzioni totali o parziali sono le stesse in vigore per la ROT (35 ILCS, capitolo 105, sezioni 3-10).

- (94) Esenzioni dalla ROT e dalla *Use Tax* sono previste dalla legislazione di cui sopra anche per i proventi delle vendite di altri prodotti.

b) Ammissibilità

- (95) Ogni dettagliante o acquirente di carburante biodiesel è ammesso a fruire delle esenzioni di cui ai considerando 92 e 93.

c) Applicazione pratica

- (96) Le disposizioni di esenzione di cui ai considerando 92 e 93 prevedono che la *Use Tax* non sia riscossa sulle vendite al dettaglio di biodiesel e di miscele di biodiesel. In virtù di questa esenzione, le società che vendono a dettaglianti biodiesel e miscele di biodiesel (comprese quelle che li producono ed effettuano la miscelazione) non sono soggette alla ROT su queste vendite.

d) Conclusioni

- (97) L'esenzione dalla *Use Tax* e dalla ROT è legata alla vendita al dettaglio di biodiesel o miscele di biodiesel. Sono perciò i consumatori del prodotto a beneficiare delle esenzioni. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di base, non può essere imposto un dazio per compensare questa sovvenzione, che non è stata concessa, né direttamente né indirettamente, alla fabbricazione, alla produzione, all'esportazione o al trasporto del prodotto in esame.
- (98) Una delle società del campione che hanno collaborato non ha riscosso la *Use Tax* sulle sue vendite di biodiesel e miscele di biodiesel ai dettaglianti e non ha quindi versato la ROT su queste vendite. Tuttavia, alla luce delle conclusioni del considerando 97, si considera che questa società non abbia goduto di un beneficio compensabile.

3.6. Fondo di incentivazione ai produttori di biodiesel del Missouri

a) Base giuridica

- (99) Nel 2002, nel quadro della *Missouri State Law* (RSMo) (capitolo 142, sezione 142.031), è stato istituito il *Missouri Qualified Biodiesel Producer Incentive Fund* (qui di seguito il «Fondo») allo scopo di «... fornire sussidi economici ai produttori di biodiesel qualificati del Missouri ...».
- (100) Ogni anno fiscale (che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo) il *Missouri Department of Agriculture* mette a disposizione dei *Missouri Qualified Biodiesel Producers* (MQBDP) le somme assegnate al Fondo dal Parlamento del Missouri con una legge che è promulgata dal governatore del Missouri.

- b) *Ammissibilità*
- (101) Alla data di inizio del periodo dell'inchiesta (1° aprile 2007) per MQBP si intendeva una unità di produzione di biodiesel
- i) registrata presso la *United States Environmental Protection Agency* (USEPA);
- e
- ii) per almeno il 51 % di proprietà di produttori agricoli residenti dello Stato del Missouri ed esercitanti un'attività di produzione agricola a fini commerciali;
- o
- iii) utilizzante materie per almeno l'80 % originarie dello Stato del Missouri, intendendo per tali tra l'altro, secondo la definizione della sezione 348.400 RSMo, i prodotti agricoli e vegetali, allo stato naturale o trasformati, che sono stati prodotti, trasformati o che hanno altrimenti acquisito un valore aggiunto nello Stato del Missouri.
- (102) Questi criteri d'ammissibilità sono stati modificati, con effetto dal 28 agosto 2007, sostituendo il punto iii) con il testo seguente e aggiungendo una condizione iv) supplementare:
- iii) utilizzante materie per almeno l'80 % originarie dello Stato del Missouri, intendendo per tali i prodotti dell'agricoltura, dell'orticoltura e della viticoltura, i prodotti vegetali, i prodotti dell'acquacoltura, il bestiame, i prodotti forestali e il pollame, allo stato naturale o trasformati.
- iv) che soddisfa le seguenti condizioni:
- è registrata presso il *Missourian Department of Agriculture* dal 1° settembre 2007;
- la costruzione dell'impianto è iniziata anteriormente al 1° novembre 2007;
- la produzione di biodiesel è iniziata anteriormente al 1° marzo 2009.
- c) *Applicazione pratica*
- (103) Per ottenere una sovvenzione dal Fondo, un MQBP deve, tra l'altro, essere titolare di una licenza, che è rilasciata a ogni MQBP che soddisfa i criteri di cui sopra e che fornisce al *Missouri Department of Agriculture* (MDA) ulteriori informazioni, tra cui il numero USEPA della società, il numero d'identificazione federale di datore di lavoro, ecc. La licenza prende effetto dalla data in cui tutte le informazioni richieste sono ricevute e approvate dal MDA e scade quando il MQBP ha usufruito di 60 mesi di sovvenzioni o non soddisfa più i criteri di ammissibilità.
- (104) Una volta ottenuta la licenza, un MQBP può chiedere di usufruire di un incentivo alla produzione presentando il modulo di domanda di sovvenzione mensile, da richiedere al MDA, *Qualified Biodiesel Producer Incentive Fund*. Per ottenere un incentivo alla produzione per un mese particolare, un MQBP deve compilare l'apposito modulo di domanda di sovvenzione.
- (105) Il MQBP deve presentare il modulo compilato di domanda di sovvenzione al MDA al più tardi 15 giorni dopo l'ultimo giorno del mese per il quale è chiesta la sovvenzione. Le domande presentate dopo questo termine sono automaticamente respinte.
- (106) L'importo di ciascuna sovvenzione mensile è calcolato determinando prima il numero di galloni di biodiesel prodotto a partire da prodotti agricoli del Missouri nel corso del mese precedente dell'anno fiscale, come certificato dal MDA. Questo numero è quindi moltiplicato per il credito a gallone stabilito nella sezione 142.031, RSMo e nel titolo 2 del *Code of State Regulations* (CSR) 110-2.010. Ogni MQBP può essere ammesso a fruire di una sovvenzione totale per anno fiscale pari a 0,30 dollari per gallone per i primi 15 milioni di galloni di biodiesel prodotti a partire da prodotti agricoli del Missouri nel corso dell'anno fiscale, più 0,10 dollari per gallone per i successivi 15 milioni di galloni. La quantità di biodiesel prodotto da un MQBP che eccede i 30 milioni di galloni all'anno fiscale non è presa in considerazione ai fini del calcolo della sovvenzione.
- (107) Se non sono sufficienti per pagare a tutti i MQBP l'importo massimo della sovvenzione mensile prevista dalla legge, i fondi disponibili sono ripartiti in misura proporzionale alla produzione di biodiesel ammessa a fruire della sovvenzione di ciascun MQBP nel mese in questione.
- (108) Il MDA cerca di versare tutte le sovvenzioni per un dato mese entro 30 giorni dal ricevimento e dall'approvazione del modulo di domanda di sovvenzione.
- d) *Conclusioni*
- (109) Questo regime è considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1), lettera a), punto i), del regolamento di base, in quanto costituisce un contributo finanziario a carico della pubblica amministrazione dello Stato del Missouri⁽¹⁵⁾ in forma di sovvenzioni dirette. Le sovvenzioni conferiscono un beneficio alle società che ne usufruiscono.

⁽¹⁵⁾ Ai fini del presente regolamento, per «pubblica amministrazione» s'intende, secondo l'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base, «qualsiasi ente pubblico entro il territorio del paese di origine o di esportazione».

(110) Il regime si applica ai soli produttori di biodiesel ed è quindi considerato un regime specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base e pertanto è compensabile.

e) *Calcolo dell'importo della sovvenzione*

(111) Uno degli esportatori del campione che hanno collaborato ha usufruito di questo regime durante il PI. L'importo delle sovvenzioni ricevute durante il PI è stato ripartito sul volume totale delle vendite del prodotto in esame durante il PI. L'ammontare delle sovvenzioni compensabili ottenute in virtù di questo regime, espresso *ad valorem*, è stato per questa società del 3,8 %.

3.7. Programma di prestito Biofuels Partnership in Assisting Community Expansion (PACE) del North Dakota

(112) Il regime *Biofuels PACE*, in vigore dal luglio 2007, è stato preceduto del programma di prestito *Biodiesel Partnership in Assisting Community Expansion (BiodieselPACE)*, messo in atto dal luglio 2005 al giugno 2007.

a) *Base giuridica*

(113) Il regime *Biodiesel PACE* è stato istituito nel 2005 dal Parlamento del North Dakota con il *North Dakota Century Code (N.D.C.C.) 6-09.17 Biodiesel Partnership in Assisting Community Expansion*. Nel quadro del N.D.C.C. è stato creato un fondo per il biodiesel (di seguito «il Fondo»).

(114) Nel 2007, dopo l'approvazione del *Senate Bill n. 2180*, il *North Dakota Century Code 6-09.17* è stato modificato e con effetto dal luglio 2007 il regime *Biodiesel PACE* è stato sostituito da un diverso regime denominato *Biofuels PACE*.

b) *Ammissibilità*

(115) Nel quadro del regime *Biodiesel PACE* ogni unità di produzione di biodiesel era ammessa a usufruire di un finanziamento del Fondo.

(116) Una «unità di produzione di biodiesel» era definita come «una società, una società a responsabilità limitata, una società semplice, una persona fisica o un'associazione che produca carburante diesel contenente almeno il 5 % di biodiesel conforme alle specifiche adottate dalla *American Society for Testing and Materials*».

(117) Il finanziamento avveniva mediante una riduzione del tasso d'interesse sui prestiti concessi da un istituto finanziario (commerciale), in partecipazione con la *Bank of North Dakota*, banca dello Stato del North Dakota. I mutuatari hanno potuto fruire di una riduzione del 5 % rispetto al tasso ufficiale. Ogni unità di produzione di

biodiesel aveva diritto a una riduzione dell'importo massimo di 400 000 dollari per prestito.

(118) Il regime *Biofuels PACE* è stato istituito per ridurre il tasso d'interesse praticato sui prestiti concessi a produttori di biodiesel ed etanolo, dettaglianti di biocarburanti e operatori del settore cerealicolo. I produttori di biodiesel che soddisfano i requisiti possono usufruire di questo regime.

c) *Applicazione pratica*

(119) Le somme erogate dal Fondo sono utilizzate per ridurre il tasso d'interesse sui prestiti concessi da un mutuatario locale (banca, cassa di risparmio, cassa mutua, servizio di credito agricolo) che richiede la partecipazione della *Bank of North Dakota (BND)*, banca pubblica di proprietà dello Stato del North Dakota. Mutuatario, mutuatario e BND concordano le condizioni del prestito, compresi i tassi d'interesse. Il mutuatario principale (di norma una banca privata) chiede quindi, tramite la BND, l'intervento del Fondo per ottenere una riduzione del tasso d'interesse.

(120) La società mutuataria versa gli interessi ridotti al mutuatario principale, che riceve poi dalla BND l'importo, prelevato dal Fondo, corrispondente alla differenza tra il rimborso dovuto sulla base di un tasso d'interesse «normale» e la somma ridotta versata dalla società.

(121) I regimi *Biodiesel PACE* e *Biofuels PACE* sono stati applicati come è indicato nei due considerando precedenti.

d) *Conclusione*

(122) I regimi *Biodiesel PACE* e *Biofuels PACE* consistono in un contributo finanziario a carico del bilancio pubblico dello Stato del North Dakota, erogato per mezzo di un meccanismo di finanziamento (*Biodiesel Partnership in Assisting Community Expansion Fund* o *Biofuels Partnership in Assisting Community Expansion Fund*). Il Fondo in questione è utilizzato per finanziare parzialmente il pagamento degli interessi dovuti da una società sui prestiti contratti. Il diritto di usufruire dei finanziamenti dei due regimi è limitato ai fabbricanti di biodiesel e ad altri operatori. Si tratta quindi di regimi specifici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2), lettera a), del regolamento di base. Le società che si avvalgono di questo regime ricevono un beneficio consistente in una riduzione del tasso d'interesse sui prestiti ottenuti.

e) *Calcolo dell'importo della sovvenzione*

(123) Una società ha usufruito del regime *Biodiesel PACE* durante il PI. Tuttavia, il beneficio ottenuto dall'impresa è stato considerato trascurabile, essendo inferiore allo 0,1 %.

3.8. Credito d'imposta sulle attrezzature di produzione di biodiesel nel North Dakota

a) Base giuridica

- (124) La base giuridica dell'imposta sulle società del North Dakota è costituita dall'articolo X, paragrafo 3, della Costituzione del North Dakota e dall'articolo 57-38-30 del N.D.C.C. Il credito d'imposta previsto da questo regime, destinato al *retrofitting* biodiesel di attrezzature, si basa su N.D.C.C. §57-38-30.6.

b) Ammissibilità

- (125) Il contribuente deve essere una società soggetta all'imposta sul reddito del North Dakota.

c) Applicazione pratica

- (126) Il credito d'imposta sul reddito è applicato alle imposte dovute, in ragione del 10 % all'anno per un periodo di cinque anni dei costi diretti sostenuti dal contribuente dopo il 31 dicembre 2002 per adattare o aggiungere attrezzature destinate ad ammodernare un impianto esistente o adattare un impianto nuovo situato nello Stato allo scopo di produrre o miscelare carburante diesel contenente almeno il 2 % di biodiesel.

d) Conclusione

- (127) Possono usufruire di questo regime soltanto i contribuenti che adattano o aggiungono attrezzature destinate ad ammodernare un impianto esistente o ad adattare un impianto nuovo situato nello Stato allo scopo di produrre o miscelare carburante diesel contenente almeno il 2 % di biodiesel. Il regime è quindi specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1), lettera a), punto i), del regolamento di base, in quanto comporta la non riscossione di imposte altrimenti dovute (imposta sul reddito delle società). Lo sgravio fiscale conferisce alla società un beneficio.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (128) Una società si è avvalsa di questo regime durante il PI. Tuttavia, il beneficio per la società è stato considerato trascurabile, essendo inferiore allo 0,1 %.

3.9. Credito d'imposta sul reddito per il biodiesel nel North Dakota

a) Base giuridica

- (129) La base giuridica del credito d'imposta per la miscelazione di carburante biodiesel è N.D.C.C. §57-38-01.22.

b) Ammissibilità

- (130) Il contribuente deve essere soggetto all'imposta sul reddito del North Dakota ed essere in possesso di una licenza valida, rilasciata dallo *State Tax Commissioner's Office*, come fornitore di carburante che miscela carburante al biodiesel ai sensi del N.D.C.C. §57-43.2-05(1).

c) Applicazione pratica

- (131) Un contribuente ha diritto a un credito d'imposta di 0,05 dollari per gallone di carburante al biodiesel miscelato, a condizione che il biodiesel rappresenti almeno il 5 % in volume (B5).

d) Conclusione

- (132) Questo regime è considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1), lettera a), punto i), del regolamento di base, in quanto comporta la non riscossione di imposte altrimenti dovute (imposta sul reddito delle società). Lo sgravio fiscale conferisce alla società un beneficio.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (133) Una società si è avvalsa di questo regime durante il PI. Tuttavia, il beneficio per la società è stato considerato trascurabile, essendo inferiore allo 0,1 %.

3.10. Esenzione fiscale per la miscela di etanolo e biodiesel nel Texas

- (134) In base al *Texan Code* i carburante per veicoli a motore, compresi i carburanti diesel, sono soggetti a un'accisa dello Stato. L'imposta versata sul carburante diesel deve essere aggiunta al prezzo di vendita ad ogni vendita successiva ed è quindi a carico di chi utilizza o consuma il carburante. Il biodiesel costituisce per la legge del Texas un prodotto distinto, non imponibile; i produttori di biodiesel non hanno quindi l'obbligo di riscuotere l'imposta dall'acquirente per conto del fisco. Si è concluso che i produttori di biodiesel non traevano alcun beneficio dall'esenzione fiscale per l'etanolo e la miscela di biodiesel e che, poiché l'esenzione fiscale prevista dalla legge texana per un particolare prodotto si applica a tutti, a beneficiarne è il consumatore finale. In queste circostanze, questo regime non è considerato compensabile.

3.11. Programma di incentivi alla produzione di etanolo e biodiesel del Texas

a) Base giuridica

- (135) Capitolo 16 del *Texan Agriculture Code*; disposizioni e linee guida del programma di incentivi alla produzione di etanolo e biodiesel.

b) Ammissibilità

- (136) Il regime prevedeva sovvenzioni per le imprese ammissibili che producevano etanolo e biodiesel. Per poterne usufruire i produttori dovevano presentare una domanda nella quale si attestava che:

1. l'impianto era atto a produrre etanolo o biodiesel;

2. il produttore aveva investito somme notevoli nell'impianto;

3. l'impianto era ubicato in modo permanente nel Texas.

c) Applicazione pratica

(137) Il regime prevedeva che ogni produttore che avesse versato un diritto di 3,2 cents per gallone di biodiesel prodotto in un impianto registrato aveva diritto a ricevere 20 cents per gallone di biodiesel prodotto in ogni impianto registrato per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di inizio della produzione nell'impianto.

(138) Ogni impianto registrato era tenuto a presentare rapporti mensili sulla produzione e un rapporto trimestrale certificato da un *Certified Public Accountant*. Alla presentazione del rapporto trimestrale, l'impianto versava un diritto di 3,2 cents per gallone e riceveva un incentivo pari a 20 cents per gallone, calcolato moltiplicando per 5,25 l'importo versato. L'incentivo era corrisposto limitatamente ai primi 18 milioni di galloni prodotti ogni anno dall'impianto.

(139) Il regime è entrato in applicazione nel settembre 2003, ma i primi pagamenti sono stati effettuati soltanto nel giugno 2006, perché non sono stati stanziati fondi prima dell'anno fiscale settembre 2005 - agosto 2006. Il regime non è più operante dal 31 agosto 2007, perché il Parlamento del Texas ha cessato il finanziamento del regime dal biennio 2008-2009 (settembre 2007 - agosto 2009). Legalmente, il regime esiste ancora in Texas. È stato anche accertato che una delle società interessate ha goduto dei benefici di questo regime durante il periodo dell'inchiesta.

d) Conclusione

(140) Questo regime è considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, in quanto costituisce un contributo finanziario da carico del bilancio pubblico dello Stato del Texas in forma di sovvenzioni dirette. Le sovvenzioni conferiscono un beneficio alle società che le ricevono, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Il regime è limitato, tra l'altro, ai produttori di biodiesel ed è quindi considerato un regime specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2), lettera a), del regolamento di base e pertanto compensabile.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(141) Una società si è avvalsa di questo regime durante il PI. L'importo della sovvenzione è stato calcolato sulla base dell'importo dei pagamenti percepiti durante il periodo dell'inchiesta. Le spese obbligatorie sostenute per ottenere la sovvenzione sono state dedotte dai pagamenti percepiti

per determinare l'importo della sovvenzione come numeratore, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

(142) L'importo della sovvenzione è stato poi ripartito sul volume totale delle vendite di biodiesel realizzate dalla società interessata durante il PI per determinare il denominatore.

(143) La società interessata ha percepito in virtù di questo regime, durante il periodo dell'inchiesta, sovvenzioni pari allo 0,3 %.

3.12. Esenzione fiscale per la produzione di biodiesel nello Stato di Washington

(144) Lo Stato di Washington prevede riduzioni della *Business and Occupation tax (B&O tax)* ed esenzioni dall'imposta sugli immobili e dall'accisa sugli affitti.

(145) Nello Stato di Washington non esiste un'imposta sul reddito delle società. Le imprese sono invece soggette a una *Business and Occupation tax (B&O tax)*, prelevata sulle attività manifatturiere. L'aliquota d'imposta normale per le attività manifatturiere è dello 0,484 %, salvo diversa disposizione della legislazione dello Stato di Washington.

(146) Per quanto riguarda l'imposta sugli immobili, l'aliquota applicabile è determinata da molteplici giurisdizioni che si sovrappongono e varia secondo le giurisdizioni locali all'interno dello Stato di Washington. La media per lo Stato è pari all'1,2 % circa del valore equo di mercato.

(147) L'accisa sull'affitto è un'imposta riscossa in luogo dell'imposta sugli immobili quando beni immobili esenti, ad esempio impianti portuali pubblici, sono utilizzati da soggetti non esenti a scopo di lucro. L'aliquota è pari al 12,84 % del prezzo d'affitto contrattuale.

a) Base giuridica

(148) In base al *Revised Code of Washington (RCW)*, capitolo 82.04.260(1)(e), l'aliquota della *B&O tax* per i fabbricanti di biocarburanti puri, compreso il biodiesel, è ridotta da 0,484 % a 0,138 %. L'aliquota ridotta è applicabile fino al 1° luglio 2009.

(149) Per quanto riguarda l'imposta sugli immobili e l'accisa sugli affitti, i capitoli 84.36.635 e 82.29A.135 del RCW prevedono che ne sono esenti i beni immobili e personali che soddisfano le condizioni prescritte.

b) Ammissibilità

(150) Le tre riduzioni o esenzioni fiscali di cui sopra si applicano ai fabbricanti di biocarburante. Le riduzioni o esenzioni possono essere ottenute in tutto lo Stato, senza altre limitazioni che i requisiti di ammissibilità.

(151) I fabbricanti di biodiesel possono fruire della riduzione della *B&O tax*.

(152) Possono fruire delle esenzioni dall'imposta sugli immobili e dall'accisa sugli affitti di cui sopra i beni immobili e personali che soddisfanno i requisiti prescritti. Questi beni devono essere utilizzati principalmente per la fabbricazione di biocarburanti puri e possono essere costituiti da fabbricati, macchine, attrezzature, altri beni personali e terreni associati alla fabbricazione di biocarburanti, ma non da terreni utilizzati per le colture. I fabbricati e le attrezzature non devono risalire a prima del luglio 2003.

c) *Applicazione pratica*

(153) Per usufruire dell'aliquota ridotta della *B&O tax* applicabile ai fabbricanti di biodiesel, le società in possesso dei requisiti devono semplicemente indicare il valore delle vendite di questi prodotti nella dichiarazione fiscale.

(154) Le domande di esenzione dall'imposta sugli immobili e dall'accisa sugli affitti devono essere presentate entro il 1° novembre di ogni anno, rispettivamente al *County Assessor* locale e al *Department of Revenue*.

d) *Conclusione*

(155) Questo regime è considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1), lettera a), punto i), del regio-

lamento di base, in quanto costituisce un contributo finanziario a carico del bilancio pubblico dello Stato di Washington, dato che comporta la non riscossione di imposte altrimenti dovute (*B&O tax*). Lo sgravio fiscale di cui fruiscono le società che si avvalgono di questo regime conferisce loro un beneficio. L'aliquota ridotta della *B&O tax* applicabile ai fabbricanti di biocarburanti è specifica, perché è limitata ai fabbricanti di biocarburanti, compreso il biodiesel, e ad alcune altre attività particolari, ed è quindi considerata compensabile.

(156) Nessuna delle società del campione ha goduto di benefici derivanti dall'esenzione dall'imposta sugli immobili. Non è quindi possibile trarre alcuna conclusione su questa esenzione fiscale. Una società ha usufruito dell'esenzione dall'accisa sugli affitti, ma l'entità del beneficio è stata inferiore allo 0,1 % ed è stata perciò considerata trascurabile. Non è quindi possibile trarre alcuna conclusione su questa esenzione fiscale.

e) *Calcolo dell'importo della sovvenzione*

(157) Una società ha goduto di benefici derivanti dalla riduzione della *B&O tax* durante il PI. L'importo della sovvenzione è stato calcolato applicando l'aliquota ridotta della *B&O tax* al volume delle vendite di biodiesel prodotto dalla società durante il PI. La sovvenzione, espressa in percentuale del volume totale delle vendite di biodiesel durante il PI, è stata pari allo 0,7 %.

3.13. Importo delle sovvenzioni compensabili

(158) L'importo delle sovvenzioni compensabili secondo le disposizioni del regolamento di base, espresso *ad valorem*, è compreso per le imprese oggetto dell'inchiesta tra il 29,1 % e il 41,1 %.

(%)

Regime / Società	Credito miscela biodiesel	Credito d'imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel	Fondo di incentivazione dei produttori di biodiesel del Missouri	Programma di incentivi alla produzione di etanolo e biodiesel del Texas	Esenzione fiscale della produzione di biocarburanti nello Stato di Washington	Totale
Archer Daniels Midland Company	31,3		3,8			35,1
Cargill Inc.	34,1	0,4				34,5
Green Earth Fuels of Houston LLC	38,7			0,3		39,0
Imperium Renewables Inc.	28,4				0,7	29,1
Peter Cremer North America LP	41,0					41,0
Vinmar Overseas Limited	41,1					41,1
World Energy Alternatives LLC	37,6					37,6

- (159) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, il margine di sovvenzione per le società che hanno collaborato non comprese nel campione, calcolato sulla base del margine di sovvenzione media ponderata stabilito per le società che hanno collaborato comprese nel campione, è del 36,0 %.
- (160) Per quanto riguarda tutti gli altri esportatori degli USA, la Commissione ha dapprima stabilito il livello di collaborazione. Sono stati comparati il totale delle esportazioni indicato nelle risposte al questionario ricevute da tutti i produttori esportatori che hanno collaborato e il totale delle importazioni dagli USA quale risulta dalle statistiche USA delle esportazioni. Il livello di collaborazione constatato, dell'81 %, è stato considerato elevato. È stato quindi ritenuto appropriato fissare il livello di sovvenzione per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello di sovvenzione più elevato accertato per i produttori esportatori del campione che hanno collaborato, così da garantire l'efficacia delle misure.

4. INDUSTRIA COMUNITARIA

4.1. Produzione e posizione dell'industria comunitaria

- (161) Per stabilire la produzione comunitaria totale e il sostegno all'inchiesta, sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili, comprese quelle contenute nella denuncia e i dati raccolti presso i produttori comunitari prima e dopo l'apertura dell'inchiesta.
- (162) Alla luce di tali informazioni è stato accertato che durante il PI la produzione comunitaria totale è stata pari a circa 5,4 milioni di tonnellate. È emerso che tre società dello stesso gruppo erano collegate a produttori esportatori degli USA ed anche che lo stesso gruppo importava quantitativi significativi del prodotto in esame da esportatori ad esso collegati negli USA. Queste società sono state pertanto escluse dal novero dell'industria comunitaria quale definita dall'articolo 9, paragrafo 1, e dall'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base. Il volume della produzione rispetto al quale è stata valutata la posizione dell'industria comunitaria è risultato compreso tra 4,2 e 4,6 milioni di tonnellate.
- (163) È stato concluso che le società che sostenevano la denuncia e avevano collaborato all'inchiesta rappresentavano oltre il 60 % della produzione comunitaria di biodiesel nel PI di cui al considerando 162. Si è ritenuto che non sostenesse la denuncia la società di cui al considerando 165 che non ha collaborato all'inchiesta. Si è concluso che la denuncia e l'inchiesta fossero sostenute da una «proporzione maggioritaria» della produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base.

4.2. Campionamento

- (164) Dato l'elevato numero di produttori comunitari, si è deciso di ricorrere al campionamento per stabilire l'esistenza di un pregiudizio notevole. Sono stati inviati i moduli del campionamento a tutti i possibili produttori comunitari del prodotto simile. In partenza hanno fornito dati significativi in risposta ai moduli di campionamento oltre 40 società che hanno dato il loro assenso a collaborare al procedimento. Non sono state considerate ai fini del campionamento le tre società di cui al considerando 162, per i motivi ivi enunciati.
- (165) Tra le restanti società è stato selezionato un campione di 11 società in base al criterio del massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite nella Comunità, come enunciato al considerando 11. Uno dei produttori in origine inserito nel campione ha dovuto però essere escluso per mancata collaborazione all'inchiesta. Le altre dieci società inserite nel campione sono considerate rappresentative dell'intera produzione comunitaria.
- (166) Gli ulteriori riferimenti all'«industria comunitaria» o ai «produttori comunitari inseriti nel campione» si intendono fatti a questi dieci produttori inseriti nel campione.

5. PREGIUDIZIO

- (167) Come si legge al considerando 17, l'esame delle tendenze significative per la determinazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 2004 e la fine del periodo dell'inchiesta. Dall'inchiesta è tuttavia emerso che nel 2004 l'industria comunitaria era in pratica in fase di avvio. È stato pertanto ritenuto più opportuno effettuare l'analisi esaminando le tendenze relative al periodo compreso tra il 2005 e il PI («periodo analizzato»). Nella valutazione che segue vengono comunque presentate anche le informazioni raccolte relative al 2004.

5.1. Consumo comunitario

Tabella 1

Consumo comunitario	2004	2005	2006	2007	PI
Tonnellate	1 936 034	3 204 504	4 968 838	6 644 042	6 608 659
Indice: 2005 = 100	60	100	155	207	206

- (168) Il consumo comunitario è stato calcolato partendo dal dato del volume della produzione comunitaria complessiva effettuata sul mercato comunitario da tutti i produttori comunitari secondo quanto chiarito al considerando 162, sottraendo da questo dato le esportazioni di questi produttori e sommando ad esso le importazioni provenienti dal paese oggetto dell'inchiesta e le importazioni da altri paesi terzi.
- (169) Per quanto concerne le importazioni dagli USA, erano disponibili le seguenti fonti di informazione:
- i dati Eurostat relativi ai diversi codici NC di classificazione del prodotto;
 - le statistiche statunitensi sulle esportazioni;
 - altri dati statistici riservati relativi alle importazioni forniti da alcune parti interessate.
- (170) Dall'esame di queste informazioni è emersa, però, l'impossibilità di utilizzare i dati Eurostat per calcolare il consumo, in quanto fino alla fine del 2007 non esisteva un codice NC a sé per la classificazione doganale dei vari tipi del prodotto in esame. Le importazioni del prodotto in esame erano classificate con una serie di codici in cui rientravano anche le importazioni di altri prodotti. Per avere dati affidabili sulle importazioni e sul consumo e stabilire l'andamento delle importazioni è stato quindi ritenuto più opportuno fare ricorso alle statistiche statunitensi sulle esportazioni. Nell'impiegare questa fonte di informazione, si è tenuto conto del lasso di tempo (tempo di spedizione) necessario per l'arrivo della merce dagli USA nella Comunità e per questo le statistiche sulle esportazioni sono state adattate di un mese.
- (171) Per quanto riguarda le importazioni da altri paesi e le esportazioni dei produttori comunitari, l'inchiesta ha fatto affidamento sui dati contenuti nella denuncia visti i limiti sopradescritti connessi all'uso dei dati Eurostat.
- (172) Dai dati di cui sopra è emerso che il consumo comunitario di biodiesel è aumentato del 107 % tra il 2005 e il 2007 per poi ridursi di un punto percentuale nel corso del PI. Il consumo è nel complesso più che raddoppiato durante il periodo analizzato.
- (173) L'aumento della domanda è stato determinato principalmente dagli incentivi introdotti dagli Stati membri per promuovere l'impiego dei biocarburanti successivamente all'adozione della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti⁽¹⁶⁾ e della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁶⁾ GU L 123 del 17.3.2003, pag. 42.

⁽¹⁷⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

5.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

Tabella 2

Importazioni dagli USA	2004	2005	2006	2007	PI
Tonnellate	2 634	11 504	50 838	730 922	1 137 152
Indice: 2005 = 100	23	100	442	6 354	9 885
Quota di mercato	0,1 %	0,4 %	1,0 %	11,0 %	17,2 %
Indice: 2005 = 100	25	100	250	2 750	4 300

Fonte: statistiche statunitensi sulle esportazioni.

- (174) Il volume delle importazioni dagli USA è sensibilmente aumentato, passando da circa 11 500 tonnellate nel 2005 a 1 137 000 tonnellate durante il PI.
- (175) Nel corso del periodo analizzato la quota di mercato comunitario detenuta dalle importazioni sovvenzionate originarie degli USA è aumentata costantemente, passando dallo 0,4 % nel 2005 al 17,2 % nel PI. Nell'arco di tale periodo si è pertanto registrato un aumento significativo delle importazioni sovvenzionate, sia in termini assoluti sia in termini relativi rispetto al consumo comunitario.
- (176) Il termine *splash and dash* è utilizzato dagli operatori del settore del biodiesel per descrivere un meccanismo che consiste nel trasferire nella Comunità biodiesel di presunta origine straniera passando per gli USA dove il prodotto viene miscelato in pratica con una goccia di diesel convenzionale (0,01 % della miscela finale) per consentire al soggetto che effettua la miscelazione di usufruire di una sovvenzione negli USA.
- (177) Le parti statunitensi hanno sostenuto che l'impennata delle importazioni degli USA sul mercato comunitario sia dovuta allo *splash and dash* che avrebbe rappresentato il 40 % delle importazioni statunitensi durante il PI. A loro avviso, inoltre, visto che l'inchiesta è stata avviata in relazione alle importazioni di biodiesel originario degli USA, i quantitativi interessati dal meccanismo *splash and dash* non dovrebbero essere considerati ai fini dell'analisi del pregiudizio e andrebbero trattati come importazioni da altri paesi terzi.
- (178) Dal canto suo il denunciante ha sostenuto che le eventuali importazioni con il meccanismo *splash and dash* rappresenterebbero al massimo il 10 % del volume delle esportazioni statunitensi e sarebbero quindi insignificanti e non tali da modificare la conclusione secondo cui, soprattutto nel corso del PI, sono entrati sul mercato comunitario notevoli quantitativi di importazioni sovvenzionate dagli USA.
- (179) Dall'inchiesta è emerso che le statistiche statunitensi sulle importazioni non consentono alcuna distinzione tra il biodiesel esportato avvalendosi del cosiddetto *splash and dash* e le altre esportazioni statunitensi registrate nel capitolo «Esportazioni». Le stesse statistiche non contenevano in pratica alcun quantitativo dichiarato nel capitolo «Riesportazioni». Le autorità statunitensi hanno dal canto loro fatto sapere che tutti i quantitativi che figurano nel capitolo «Esportazioni» sono prodotti considerati originari degli USA.
- (180) Inoltre la maggior parte delle società statunitensi oggetto dell'inchiesta ha dichiarato che non era possibile distinguere, all'interno dei quantitativi esportati verso la Comunità o venduti sul mercato nazionale, tra i quantitativi prodotti negli USA od originari di tale paese e i quantitativi esportati con il ricorso al meccanismo *splash and dash*.
- (181) Per quanto riguarda le società statunitensi oggetto dell'inchiesta, è emerso anche che tutte le esportazioni erano dichiarate come biodiesel di origine statunitense sia da parte degli esportatori statunitensi all'atto dell'esportazione sia da parte degli importatori collegati nella Comunità all'atto dell'importazione.

- (182) Stante quanto precede e tenuto conto che le eventuali esportazioni nel quadro del meccanismo *splash and dash* sono state dichiarate di origine americana e considerate originarie degli USA dalle autorità statunitensi, si è ritenuto che non vi fossero motivi per trattarle come importazioni non statunitensi.

5.3. Prezzi delle importazioni sovvenzionate e sottoquotazione del prezzo (*price undercutting*)

5.3.1. Prezzo di vendita unitario

Tabella 3

	2004	2005	2006	2007	PI
Prezzo in EUR/tonnellata	463	575	600	596	616
Indice: 2005 = 100	81	100	104	104	107

Fonte: statistiche statunitensi sulle esportazioni e risposte al questionario degli esportatori statunitensi inseriti nel campione.

- (183) Le statistiche statunitensi sulle esportazioni sono state utilizzate anche per stabilire l'andamento dei prezzi delle importazioni sovvenzionate originarie degli USA, soprattutto per il 2007 e il PI. Per ottenere il livello dei prezzi alla frontiera comunitaria, ai prezzi medi all'esportazione sono stati applicati adeguamenti per tener conto dei costi di nolo marittimo e di assicurazione. È opportuno segnalare che per la prima parte del periodo analizzato, ovvero per il 2005 e il 2006 ed anche per il 2004, le statistiche statunitensi sulle esportazioni non erano completamente affidabili per quanto concerne il valore delle vendite, giacché i prezzi medi all'esportazione così calcolati sono risultati sproporzionatamente elevati rispetto ai prezzi segnalati dai produttori esportatori che hanno collaborato. In tali condizioni il prezzo medio delle esportazioni statunitensi relativo a quegli anni è stato stabilito in base alle risposte al questionario fornite dai produttori esportatori statunitensi inseriti nel campione.
- (184) I prezzi medi delle importazioni dagli USA hanno subito variazioni nel periodo in esame e hanno registrato un aumento complessivo del 7 % tra il 2005 e il PI.

5.3.2. Sottoquotazione del prezzo

- (185) Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita – adeguati a livello franco fabbrica – praticati dai produttori comunitari inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario sono stati confrontati alla corrispondente media ponderata dei prezzi CIF delle importazioni dagli USA dei produttori esportatori statunitensi inseriti nel campione. Se del caso è stato applicato un adeguamento per tener conto dei dazi doganali, dei costi successivi all'importazione e delle differenze nella materia prima agricola (cfr. considerando seguente) utilizzata nella produzione di biodiesel.
- (186) L'inchiesta ha individuato vari tipi del prodotto in esame in base soprattutto alla materia prima agricola impiegata nel processo di produzione. Mentre la principale materia prima agricola impiegata nella Comunità sono i semi di colza, i produttori statunitensi impiegano altre materie prime come i semi di soia, la canola, la palma, ecc. Dato che la materia prima agricola è la principale materia per la produzione del prodotto in esame, si è ritenuto di dover concedere un adeguamento per tener conto della differenza relativa alla materia prima agricola. L'adeguamento è stato calcolato in modo da corrispondere al valore di mercato della differenza tra i tipi pertinenti del prodotto in esame e i tipi dei prodotti fabbricati a partire dai semi di colza. Così la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria e la media ponderata del prezzo delle importazioni in esame sono state confrontate in rapporto alla stessa materia prima agricola, ossia i semi di colza.
- (187) Applicando tale metodo, il margine di sottoquotazione dei prezzi, ovvero la differenza tra i prezzi statunitensi e comunitari espressa come percentuale della media ponderata del prezzo franco fabbrica dell'industria comunitaria, è risultato compreso fra il 18,9 % e il 33,0 %.

5.4. Situazione economica dell'industria comunitaria

- (188) Secondo quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria comunitaria ha comportato una valutazione di tutti gli indicatori economici calcolati per l'industria comunitaria nel periodo analizz (188) ato.

5.1.3. Capacità produttiva, produzione e utilizzo degli impianti

Tabella 4

	2004	2005	2006	2007	PI
Capacità produttiva (in tonnellate)	529 000	920 000	1 306 572	2 189 910	2 520 508
Indice: 2005 = 100	58	100	142	238	274
Produzione (in tonnellate)	475 710	813 657	1 214 054	1 832 649	2 016 573
Indice: 2005 = 100	58	100	149	225	248
Utilizzo degli impianti	90 %	88 %	93 %	84 %	80 %
Indice: 2005 = 100	102	100	106	95	91

Fonte: risposte al questionario dei produttori comunitari inseriti nel campione.

- (189) Parallelemente alla crescita dei consumi, durante il periodo analizzato è costantemente aumentata la capacità produttiva dei produttori comunitari inseriti nel campione. L'incremento, del 42 % tra il 2005 e il 2006, è stato seguito da ulteriori aumenti nel 2007 e tra il 2007 e il PI, rispettivamente del 68 % e del 15 %. Complessivamente nel periodo analizzato si è registrato un incremento del 174 %, della capacità produttiva, attribuibile ai nuovi investimenti effettuati in previsione della crescita della domanda.
- (190) Lo sviluppo della capacità produttiva dell'industria comunitaria va in effetti inquadrato in rapporto all'obiettivo stabilito dalla direttiva 2003/30/CE, che fissa nel 5,75 % il consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, calcolato sulla base del tenore energetico, su tutta la benzina e il diesel per trasporti immessi sul mercato comunitario entro il 31 dicembre 2010. Inoltre nel marzo del 2007 il Consiglio europeo ha adottato un obiettivo vincolante, che dovrà essere conseguito da tutti gli Stati membri e prevede una quota minima del 10 % per i biocarburanti nel totale dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione dell'UE entro il 2020 ⁽¹⁸⁾. Il conseguimento di questo obiettivo farebbe salire il consumo comunitario di biocarburanti a circa 33 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio entro il 2020. Nel 2006 la capacità produttiva nell'intera Comunità era stimata soltanto in 6 milioni di tonnellate. Alla luce di ciò, è comprensibile che i produttori comunitari abbiano investito in capacità aggiuntiva in previsione della crescita della domanda.
- (191) Anche la produzione del prodotto simile da parte dell'industria comunitaria ha conosciuto un aumento costante, dell'ordine del 148 % nel periodo analizzato.
- (192) Visto che l'incremento del volume della produzione è stato relativamente più lento rispetto a quello della capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti da parte dell'industria comunitaria si è ridotto del 9 % nel periodo analizzato.

⁽¹⁸⁾ A seguito dell'adozione di questo obiettivo, nel dicembre del 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno trovato l'accordo su una direttiva per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che stabilisce un obiettivo del 10 % entro il 2010 per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, da conseguire principalmente mediante il ricorso ai biocarburanti.

5.4.2. Volume delle vendite, quota di mercato e prezzi unitari medi nella Comunità

Tabella 5

	2004	2005	2006	2007	PI
Volume delle vendite (in tonnellate)	476 552	810 168	1 194 594	1 792 502	1 972 184
Indice: 2005=100	59	100	147	221	243
Quota di mercato	24,6 %	25,3 %	24,0 %	27,0 %	29,8 %
Indice: 2005=100	97	100	95	107	118
Prezzi medi (EUR/t)	655	759	900	892	933
Indice: 2005=100	86	100	119	118	123

Fonte: risposte al questionario dei produttori comunitari inseriti nel campione.

- (193) In linea con l'andamento dei consumi è cresciuto in maniera costante il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, con un incremento complessivo del 143 % nel periodo analizzato. Nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria comunitaria è cresciuta di 4,5 punti percentuali.
- (194) I prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria sul mercato comunitario sono aumentati del 23 % nel corso del periodo analizzato – un aumento giustificato dal rincaro dei costi delle materie prime e di altri fattori della produzione.

5.4.3. Crescita

- (195) Indicatori quantitativi quali la produzione, le vendite, ma soprattutto la quota di mercato riflettono la crescita dell'industria comunitaria. L'espansione della quota di mercato dei produttori comunitari inseriti nel campione è stata relativamente modesta nonostante il boom del consumo registrato sul mercato comunitario nel corso del periodo analizzato. In particolare tra il 2006 e il PI la quota di mercato dei produttori comunitari inseriti nel campione è cresciuta solo di 5,8 punti percentuali. Nello stesso periodo le importazioni sovvenzionate sono riuscite a guadagnare oltre 16 punti percentuali in termini di quota di mercato. L'incapacità dell'industria comunitaria di trarre beneficio dalla crescita del mercato ha avuto ripercussioni generali negative sulla sua situazione economica. Sono stati pesantemente interessati vari indici di pregiudizio, quali la produzione, l'utilizzo degli impianti, la produttività, le vendite, la politica degli investimenti e l'utile sul capitale investito.

5.4.4. Scorte

Tabella 6

	2004	2005	2006	2007	PI
Scorte (in tonnellate)	11 195	14 663	34 123	55 410	58 566
Indice: 2005 = 100	76	100	233	378	399

Fonte: risposte al questionario dei produttori comunitari inseriti nel campione.

- (196) Nel periodo analizzato le scorte di biodiesel sono cresciute del 200 % circa. L'incremento, registrato lungo l'intero arco del periodo analizzato, è stato più accentuato dell'aumento del volume della produzione dell'industria comunitaria nello stesso periodo. Si ritiene tuttavia che i dati sulle scorte abbiano una rilevanza limitata ai fini della valutazione della situazione economica dell'industria comunitaria, visto che il biodiesel non può essere immagazzinato per più di sei mesi (lo stoccaggio dura in media solo tre mesi).

5.4.5. Redditività, investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

Tabella 7

	2004	2005	2006	2007	PI
Redditività	9,3 %	18,3 %	18,0 %	5,7 %	5,7 %
<i>Indice: 2005 = 100</i>	51	100	98	31	31
Investimenti (in migliaia di EUR)	19 497	70 885	237 115	140 014	131 358
<i>Indice: 2005 = 100</i>	28	100	335	198	185
Utile sul capitale investito	92 %	114 %	108 %	23 %	23 %
<i>Indice: 2005 = 100</i>	80	100	95	20	20
Flusso di cassa (in migliaia di EUR)	24 113	131 211	213 560	167 042	180 602
<i>Indice: 2005 = 100</i>	18	100	163	127	138

Fonte: risposte al questionario dei produttori comunitari inseriti nel campione.

- (197) La redditività dei produttori comunitari inseriti nel campione è stata determinata esprimendo il profitto netto al lordo delle imposte sulle vendite del prodotto simile sul mercato comunitario in percentuale del fatturato generato da tali vendite. Durante il periodo analizzato la redditività dei produttori comunitari inseriti nel campione è diminuita: il profitto è sceso dal 18,3 % nel 2005 al 5,7 % nel PI, con un calo di 12,6 punti percentuali nel periodo analizzato.
- (198) La redditività dei produttori comunitari inseriti nel campione è stata determinata esprimendo il profitto netto al lordo delle imposte sulle vendite del prodotto simile sul mercato comunitario in percentuale del fatturato generato da tali vendite. Durante il periodo analizzato la redditività dei produttori comunitari inseriti nel campione è diminuita: il profitto è sceso dal 18,3 % nel 2005 al 5,7 % nel PI, con un calo del 12,6 % nel periodo analizzato.
- (199) L'utile sul capitale investito dei produttori comunitari inseriti nel campione, cioè l'indicatore che esprime l'utile al lordo delle imposte in percentuale del valore contabile residuo medio, in apertura e chiusura dell'esercizio contabile, delle attività impiegate nella produzione di biodiesel, ha seguito l'andamento negativo della redditività. Il calo effettivo è stato però molto più accentuato, dell'ordine di 91 punti percentuali nel periodo analizzato. Si ritiene che il peggioramento del dato dell'utile sul capitale investito sia un chiaro indice del deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria.

- (200) L'andamento del flusso di cassa, che indica la capacità dell'industria di autofinanziarsi, ha registrato un aumento del 38 % nel periodo analizzato. Nonostante il calo di redditività registrato nello stesso periodo, l'andamento positivo di questo indicatore è dovuto principalmente ai maggiori costi di ammortamento considerati per stabilire il livello della liquidità di cassa. Un'altra ragione di questo andamento deriva dal fatto che nel periodo in esame il calo dei profitti in termini assoluti è stato meno accentuato del calo del fatturato. Tra il 2006 e il PI il flusso di cassa è diminuito però del 15 %: una svolta negativa nell'ultima parte del periodo analizzato che ha coinciso con una maggiore presenza delle importazioni sovvenzionate sul mercato comunitario.

5.4.6. Occupazione, produttività e salari

Tabella 8

	2004	2005	2006	2007	PI
Occupati — equivalenti a tempo pieno (ETP)	61	182	278	462	506
Indice: 2005 = 100	34	100	153	254	278
Produttività (t/ETP)	7 798	4 470	4 367	3 967	3 985
Indice: 2005 = 100	174	100	98	89	89
Salari (EUR/ETP)	62 374	59 395	54 290	55 433	55 555
Indice: 2005 = 100	105	100	91	93	94

Fonte: risposte al questionario dei produttori comunitari inseriti nel campione.

- (201) Parallelamente all'aumento della produzione e delle vendite, l'occupazione nell'industria comunitaria ha registrato un incremento del 178 % nel periodo analizzato. L'industria del biodiesel è un'industria ad alta intensità di capitale, il cui processo di produzione non richiede un elevato numero di addetti.

- (202) In media i salari si sono ridotti del 6 % nel periodo analizzato. Ciò è attribuibile alla minore qualificazione richiesta al personale aggiuntivo assunto dall'industria comunitaria verso la fine del periodo analizzato per incrementare la produzione.

- (203) Tra il 2005 e il PI la produttività è diminuita dell'11 %.

5.4.7. Entità del margine di sovvenzione effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni

- (204) I margini di sovvenzione dei produttori esportatori statunitensi elencati nella sezione «Sovvenzioni», sono net-

tamente superiori al margine minimo. Inoltre, visti i volumi e i prezzi delle importazioni sovvenzionate, l'incidenza del margine di sovvenzione effettivo non può essere considerata trascurabile.

5.4.8. Produttori comunitari non inseriti nel campione

- (205) Dall'analisi dei dati relativi al mercato comunitario si può desumere che nel periodo analizzato i produttori non inseriti nel campione e quelli citati al considerando 162 abbiano perso una notevole quota di mercato in rapporto alle vendite di biodiesel di loro produzione sul mercato comunitario. Si stima che nel periodo analizzato questi produttori abbiano subito una contrazione della quota di mercato superiore a 20 punti percentuali.

- (206) Dalle informazioni fornite dal denunciante è emerso che molte di queste società hanno cessato o ridotto l'attività di produzione di biodiesel e non sono state in grado di collaborare all'inchiesta in maniera soddisfacente.

(207) Varie società che hanno fornito informazioni nel quadro del campionamento hanno dichiarato di essere state costrette a ridurre la produzione e il personale a causa delle importazioni a basso prezzo dagli USA. Hanno fatto osservazioni analoghe altri produttori che erano pronti a iniziare la produzione, ma sono stati costretti a ritardare il loro ingresso sul mercato a causa dell'impennata delle importazioni a basso prezzo dagli USA, soprattutto durante il PI.

(208) I dati di cui sopra relativi ai produttori non inseriti nel campione corroborerebbero quindi le conclusioni in merito al pregiudizio subito dai produttori comunitari inseriti nel campione.

5.5. Conclusioni sul pregiudizio

(209) L'inchiesta ha evidenziato che, nel quadro di una domanda in crescita, la situazione dei produttori comunitari inseriti nel campione è migliorata nel corso del periodo analizzato sotto il profilo di vari indicatori quantitativi, quali la produzione (+ 150 %), la capacità produttiva (+ 174 %) e il volume delle vendite (+ 143 %). È anche aumentata la loro quota di mercato, che è passata dal 25,3 % nel 2005 al 29,8 % nel PI con un modesto incremento di 4,5 punti percentuali. Nel corso di tale periodo si è avuta anche un'espansione dell'occupazione e degli investimenti in conseguenza dell'aumento della domanda di biodiesel sul mercato comunitario. Dato che il volume della produzione non ha però seguito l'espansione del mercato, l'utilizzo degli impianti e la produttività hanno subito una contrazione rispettivamente del 9 % e dell'11 % nel corso del periodo analizzato.

(210) Nel corso dello stesso periodo si è registrato un peggioramento dei principali indicatori relativi alla situazione finanziaria dei produttori comunitari inseriti nel campione. La redditività si è ridotta dal 18 % nel 2005 e 2006 a meno del 6 % nel PI. Benché i produttori comunitari inseriti nel campione siano riusciti ad autofinanziarsi, grazie in particolare a un aumento del flusso di cassa, l'utile sul capitale investito è crollato dell'80 % nel PI.

(211) Dall'inchiesta è emerso anche che, a causa dell'innalzamento dei prezzi delle materie agricole (soprattutto olio di soia e colza), che rappresentano quasi l'80 % dei costi complessivi del biodiesel, i produttori comunitari inseriti nel campione hanno conosciuto un forte aumento dei costi, dell'ordine del 36 % tra il 2005 e il 2007 e del 42 % tra il 2005 e il PI. La traslazione completa di questi aumenti dei costi sugli acquirenti del mercato comunitario non è stata possibile.

(212) Alla luce di quanto precede, è possibile concludere che l'industria comunitaria abbia nel complesso subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base.

6. NESSO DI CAUSALITÀ

6.1. Introduzione

(213) A norma dell'articolo 8, paragrafi 6 e 7, del regolamento base, la Commissione ha esaminato se le importazioni sovvenzionate originarie degli USA abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio tale da potersi definire notevole. Sono stati anche presi in esame fattori noti diversi dalle importazioni sovvenzionate che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per accertare che l'eventuale pregiudizio provocato da questi altri fattori non fosse stato attribuito alle importazioni sovvenzionate.

6.2. Effetti delle importazioni sovvenzionate

(214) Dall'inchiesta è risultato che le importazioni a basso prezzo sovvenzionate in provenienza dagli Stati Uniti sono fortemente aumentate in termini di volume, di 100 volte, nel corso del periodo analizzato. È di conseguenza notevolmente aumentata (di 16,8 punti percentuali) la loro quota di mercato, che è passata dallo 0,4 % nel 2005 al 17,2 % nel PI. Per valutare l'entità dell'impatto sulla Comunità dell'afflusso delle importazioni sovvenzionate dagli USA, occorre considerare che l'aumento della quota di mercato di 16,8 punti percentuali è intervenuto nell'arco di 15 mesi.

(215) Nello stesso tempo, nonostante la forte espansione dei consumi, l'industria comunitaria, nel suo mercato principale, è riuscita nel corso del periodo analizzato ad accrescere solo di circa 4,5 punti percentuali la propria quota di mercato. L'inchiesta ha dimostrato che questo è avvenuto esclusivamente a spese di altri produttori comunitari che hanno cessato o ridotto la loro produzione nel corso del periodo analizzato.

(216) Il prezzo medio delle importazioni sovvenzionate è aumentato del 7 % tra il 2005 e il PI, ma è rimasto nettamente inferiore a quelli dell'industria comunitaria nel corso dello stesso periodo. I prezzi delle importazioni sovvenzionate si sono quindi mantenuti ben al di sotto dei prezzi dell'industria comunitaria, con un margine medio di sottoquotazione del 25 % nel corso del PI.

- (217) La pressione esercitata dall'afflusso sul mercato comunitario di importazioni sovvenzionate a basso prezzo non ha permesso all'industria comunitaria di fissare i suoi prezzi di vendita in funzione delle condizioni del mercato e degli aumenti di costi. Infatti, nel PI i prezzi medi delle materie prime utilizzate dall'industria comunitaria per produrre biodiesel erano superiori del 25 % a quelli del 2006. L'industria comunitaria ha soltanto potuto trasferire sui suoi clienti un aumento dei prezzi limitato al 4 %, a fronte di un aumento complessivo dei costi del 20 % nel corso dello stesso periodo. È interessante notare che anche il prezzo della principale materia prima utilizzata dai produttori americani, l'olio di soia, è fortemente aumentato nel corso di questo stesso periodo. Tuttavia, come si è osservato al considerando 211, questi aumenti di costi non si sono ripercossi sui prezzi delle importazioni sovvenzionate.
- (218) Per dimostrare l'esistenza di un rapporto di causalità tra l'afflusso delle importazioni sovvenzionate a basso prezzo in provenienza dagli Stati Uniti e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la situazione sul mercato comunitario nel periodo 2005-2006, in assenza di importazioni sovvenzionate, è stato confrontata con la situazione del mercato tra il 2006 e il PI, quando si è avuto un massiccio afflusso di importazioni sovvenzionate a basso prezzo.
- (219) Nel periodo 2005-2006, in assenza di importazioni sovvenzionate sul mercato comunitario, il consumo è aumentato di circa 1,8 milioni di tonnellate. Tutti i produt-

tori comunitari potevano predisporre i loro piani d'attività nella prospettiva di un mercato in rapida crescita e sano. Nel corso di questo periodo i prezzi sono aumentati del 19 % e l'industria comunitaria ha realizzato utili che hanno toccato il 18,3 %. Nel 2007 e nel corso del PI la situazione è cambiata drasticamente. È iniziata la penetrazione nel mercato di importazioni sovvenzionate a basso prezzo in provenienza dagli Stati Uniti. Il mercato è ancora cresciuto di 1,6 milioni di tonnellate, ma la maggior parte di questo aumento (oltre un milione di tonnellate) è da ascrivere alle importazioni sovvenzionate in provenienza dagli Stati Uniti. L'industria comunitaria ha guadagnato soltanto una modesta quota di mercato, i suoi principali costi di produzione del biodiesel sono fortemente aumentati, di circa il 25 %, ma il suo prezzo di vendita medio è aumentato soltanto del 4 % circa nel corso dello stesso periodo. Di conseguenza, la sua situazione economica e finanziaria complessiva nel corso del PI si è deteriorata, con utili che sono scesi al di sotto del 6 % del fatturato.

- (220) Sulla base di quanto precede, si è concluso provvisoriamente che le importazioni sovvenzionate a basso prezzo dagli USA, che si sono mantenute a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria durante il PI e che sono notevolmente aumentate in volume, hanno avuto un ruolo determinante nel pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria, che si è manifestato in particolare nel deterioramento della sua situazione finanziaria durante il PI.

6.3. Effetto di altri fattori

6.3.1. Importazioni da altri paesi terzi

Tabella 9

Altri paesi terzi	2004	2005	2006	2007	PI
Totale delle importazioni (tonnellate)	0	30 000	55 000	144 596	147 812
Indice	0	100	183	482	493
Quota di mercato	0 %	0,9 %	1,1 %	2,2 %	2,2 %
Indice: 2005=100	0	100	122	244	244

Fonte: informazioni fornite dal denunciante.

- (221) Nel corso dell'inchiesta non è stato possibile valutare con esattezza i volumi delle importazioni da paesi terzi, per le ragioni indicate al considerando 171. I dati della tabella si basano quindi su stime fornite dal denunciante.

- (222) Le importazioni da paesi terzi non interessati dall'inchiesta sono cresciute da circa 30 000 tonnellate nel 2005 a 147 812 tonnellate nel corso del PI, il che ha comportato un lieve aumento, di 1,3 punti percentuali, della quota di mercato nel corso dello stesso periodo. Si è pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni da altri paesi terzi non hanno contribuito in misura significativa al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

6.3.2. Evoluzione della domanda

- (223) Data la forte crescita della domanda nel periodo considerato e nel periodo analizzato, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il PI non può essere attribuito alla contrazione trascurabile della domanda (- 0,5 %) osservata sul mercato comunitario tra il 2007 e il PI.

6.3.3. Decisioni delle pubbliche autorità

- (224) Una delle parti interessate ha sostenuto che la reintroduzione di imposte sull'energia in Germania per il biodiesel⁽¹⁹⁾ avrebbe avuto effetti negativi sulla situazione economica dei produttori comunitari che riforniscono quello Stato membro.
- (225) L'inchiesta ha rivelato che i biocarburanti puri utilizzati in Germania hanno beneficiato dal 1999 di un'agevolazione fiscale che è stata ridotta dal 1° agosto 2006. Dal 1° gennaio 2007 è però in vigore una disposizione⁽²⁰⁾ che fissa per le miscele una quota obbligatoria di biodiesel del 4,4 %, calcolata sulla base del tenore energetico della quantità totale di benzina e diesel destinata ai trasporti immessa sul mercato tedesco. Gli operatori che non rispettano questa quota sono passibili di un'amenda di 0,60 euro per litro di biodiesel non conforme. Questa quota obbligatoria sembra avere in larga misura compensato l'asserita diminuzione delle vendite e la riduzione degli incentivi. Infatti, dall'inchiesta è risultato che i volumi di vendita dei produttori comunitari del campione che rifornivano il mercato tedesco sono aumentati del 68 % tra il 2006 e il PI.
- (226) Sulla base di quanto precede, si considera che le decisioni prese dalle pubbliche autorità nella Comunità non sono tali da infirmare il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

6.3.4. Capacità di produzione non utilizzata dei produttori comunitari

- (227) Una delle parti interessate ha sostenuto che le misure di incentivazione della produzione di biodiesel hanno indotto molte società comunitarie a investire nello sviluppo delle capacità di produzione esistenti e in nuovi impianti. Questa stessa parte ha sostenuto che la capacità di produzione di biodiesel nella Comunità era durante il PI di 11,5 milioni di tonnellate e che, l'aumento del consumo essendo stato inferiore al previsto, una parte rilevante della capacità di produzione era rimasta inutilizzata e lo sarebbe rimasta anche senza le importazioni dagli Stati

Uniti. Di conseguenza, i costi fissi relativi avrebbero inciso negativamente sulla redditività, sull'utile sul capitale investito e sul flusso di cassa dei produttori comunitari.

- (228) A questo riguardo, si nota che l'inchiesta si è concentrata sulla situazione dei produttori comunitari. Anche se è vero che la capacità di produzione dell'industria comunitaria è aumentata (+ 189 %) relativamente più della domanda (+ 106 %), è da rilevare che i principali fattori di costo nella produzione di biodiesel sono i costi variabili. Infatti, come indicato nel considerando 211, le materie prime per la produzione di biodiesel rappresentano l'80 % del totale dei costi. Da un ulteriore esame è risultato che la parte dei costi fissi nella produzione e nelle vendite di biodiesel rappresentava soltanto il 6 % del totale dei costi. Il preteso effetto di un aumento dei costi fissi derivante dalla sottoutilizzazione della capacità non può perciò spiegare il grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria nel corso del PI.
- (229) Inoltre, è da notare che, come indicato nella tabella 4, il tasso di utilizzo della capacità dei produttori comunitari del campione era dell'80 % nel corso del PI. Di conseguenza, la pretesa sovraccapacità nella Comunità non trova conferma nel caso dei produttori comunitari del campione.
- (230) Sulla base di quanto precede, si considera che l'eventuale effetto negativo sull'industria comunitaria di una sottoutilizzazione della capacità di produzione non è stato tale da infirmare il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

6.3.5. Aumento della domanda di materie prime e aumento dei prezzi

- (231) Una delle parti interessate ha sostenuto che l'aumento della domanda di colza e di olio di colza ha determinato un aumento dei prezzi delle materie prime nella Comunità. Il fatto che i produttori comunitari utilizzano l'olio di colza come principale materia prima spiegherebbe perché hanno sofferto più di altri produttori che utilizzano altri oli vegetali come l'olio di soia o l'olio di palma per produrre biodiesel.
- (232) Va osservato in primo luogo che dall'inchiesta risulta che i produttori comunitari del campione per produrre biodiesel non utilizzavano soltanto olio di colza, ma anche altri oli vegetali (olio di soia, di palma o di girasole) e, occasionalmente, grassi animali.

⁽¹⁹⁾ La *Energiesteuergesetz* entrata in vigore il 1° agosto 2006 introduce un'imposta di 0,09 euro per litro di B100.

⁽²⁰⁾ *Biokraftstoffquotengesetz*, BGBl. 2006, parte I, n. 62 del 21.12.2006, pag. 3180, che attua la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

(233) È poi vero che, come si rileva al considerando 211, l'industria comunitaria ha dovuto far fronte a un notevole aumento dei costi delle materie prime nel periodo analizzato. Tuttavia, questo andamento va rapportato all'aumento generale dei prezzi mondiali dei prodotti agricoli; al riguardo occorre notare che l'aumento dei prezzi dell'olio di soia (la principale materia prima per i produttori del paese interessato) è stato più pronunciato nel corso di questo stesso periodo. Di conseguenza, tutti i tipi di biodiesel sono stati toccati dall'aumento dei prezzi delle materie prime.

(234) In un mercato retto da una effettiva concorrenza, ci si dovrebbe attendere che i produttori possano assorbire gli aumenti dei costi trasferendoli sul mercato. L'inchiesta ha però permesso di stabilire che la pressione esercitata dall'afflusso sul mercato comunitario di importazioni sovvenzionate a basso prezzo non ha consentito ai produttori comunitari di fissare i prezzi di vendita in funzione delle condizioni del mercato e degli aumenti dei costi. Come si è detto, anche la principale materia prima utilizzata dai produttori americani, l'olio di soia, ha subito un forte aumento di prezzo nel corso del periodo analizzato. Questi aumenti dei costi negli USA non si sono però ripercossi sui prezzi delle importazioni sovvenzionate nel mercato comunitario.

(235) Se si tiene conto di questi elementi, non si può ritenere che l'aumento del prezzo delle materie prime venga ad infirmare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

6.3.6. Evoluzione del prezzo del diesel minerale

(236) Una delle parti interessate ha sostenuto che, data la stretta correlazione esistente tra i prezzi del diesel minerale e i prezzi del biodiesel, l'aumento dei prezzi del biodiesel, più accentuato di quello dei prezzi del diesel minerale, in particolare in Germania, avrebbe causato un calo delle vendite dei produttori che riforniscono il mercato di questo Stato membro.

(237) Va notato in primo luogo che la parte in questione non ha addotto alcuna informazione comprovante quanto sostenuto. In secondo luogo, l'inchiesta ha rivelato che, contrariamente a quanto affermato da questa parte, l'industria comunitaria ha aumentato le sue vendite e la sua quota di mercato nel periodo analizzato. Inoltre, poiché i prezzi del petrolio greggio sono determinati da una quotazione mondiale, le vendite del prodotto in esame avrebbero dovuto risentirne nella stessa misura delle vendite di biodiesel prodotto nella Comunità.

(238) Tenuto conto di quanto precede, questo argomento ha dovuto essere respinto.

6.3.7. Importanza dell'ubicazione degli impianti di produzione di biodiesel nella Comunità

(239) Una delle parti interessate ha sostenuto che l'ubicazione degli impianti di produzione di biodiesel incide in modo determinante sulla competitività, citando l'esempio della Germania per dimostrare che un produttore di biodiesel i cui impianti sono situati all'interno del paese deve sostenere costi di trasporto elevati perché tutti i grandi clienti, in particolare le raffinerie e i loro impianti di miscelazione, sono insediati in zone costiere.

(240) Dall'inchiesta è risultato che solo pochi produttori comunitari sono ubicati in zone interne. Inoltre, in alcuni casi esistono raffinerie anche in zone interne, situate in vicinanza di questi produttori. In altri casi, è risultato che gli svantaggi derivanti per i produttori di biodiesel insediati in zone interne dalla lontananza dei loro clienti (impianti di miscelazione e raffinerie) erano compensati dai vantaggi arrecati dalla vicinanza di impianti molitori e/o di fornitori di materie prime.

(241) Sulla base di quanto precede, l'argomento secondo cui l'ubicazione degli impianti in zone interne arrecherebbe pregiudizio all'industria comunitaria è stato respinto.

6.3.8. Produttori collegati agli esportatori USA

(242) È da notare che l'effetto delle importazioni dagli Stati Uniti da parte delle tre società di cui al considerando 162 è stato preso in considerazione nell'analisi dell'effetto delle importazioni sovvenzionate dagli Stati Uniti che è riportata nei considerando da 214 a 220. Per quanto riguarda le loro vendite di biodiesel di produzione propria, l'inchiesta non ha rilevato differenze nella fissazione dei prezzi o nel comportamento rispetto ai produttori comunitari del campione, in particolare nel corso del PI.

6.4. Conclusioni sul nesso di causalità

(243) L'analisi che precede ha messo in luce il sostanziale aumento di volumi e di quota di mercato delle importazioni sovvenzionate a basso prezzo originarie degli USA tra il 2005 e il PI. È stato altresì accertato che i prezzi di queste importazioni si sono mantenuti nel corso del PI nettamente al di sotto dei prezzi dell'industria comunitaria.

(244) Le diverse conclusioni dell'inchiesta e l'analisi effettuata per il periodo 2005-2006 confrontato al periodo dal 2007 al PI indicano una netta concomitanza tra l'afflusso delle importazioni a basso prezzo dagli Stati Uniti e il sensibile deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria, in particolare nel corso del PI.

(245) Sulla base dell'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni sovvenzionate, si è concluso in via provvisoria che le importazioni sovvenzionate dagli USA hanno causato all'industria comunitaria un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base.

7. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

7.1. Osservazione preliminare

(246) Come disposto dall'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, malgrado le conclusioni circa le sovvenzioni pregiudizievoli, vi fossero motivi impellenti di concludere che non era nell'interesse della Comunità adottare misure in questo caso particolare. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti, e cioè dell'industria comunitaria, degli importatori, dei fornitori di materie prime e degli utilizzatori del prodotto in esame.

7.2. Interesse dell'industria comunitaria

7.2.1. Effetti dell'imposizione o della non imposizione di misure sull'industria comunitaria

(247) Come indicato in precedenza, l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate originarie degli USA. Se non sarà adottata nessuna misura, è molto probabile che la situazione finanziaria dell'industria comunitaria continui a deteriorarsi. La situazione dell'industria comunitaria è stata caratterizzata da un calo di redditività di 12,6 punti percentuali tra il 2005 e il PI, dovuto all'insufficienza degli aumenti di prezzo. Tenuto conto del calo di redditività, è molto probabile che, se non fossero adottate misure, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria peggiorerebbe ulteriormente, il che avrebbe come conseguenza tagli della produzione e altre chiusure di impianti, con rischi per l'occupazione e gli investimenti nella Comunità.

(248) Si ritiene che l'istituzione di misure ristabilirebbe una concorrenza equa sul mercato. È da notare che il calo

di redditività dell'industria comunitaria deriva dalla sua difficoltà a competere con le importazioni sovvenzionate, a basso prezzo, originarie degli USA. L'imposizione di misure antisovvenzioni dovrebbe permettere all'industria comunitaria di mantenere la sua redditività ai livelli considerati necessari per questa industria ad alta intensità di capitale.

(249) In conclusione, le misure dovrebbero dare all'industria comunitaria la possibilità di rimettersi dagli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli accertate dall'inchiesta.

7.3. Interesse degli importatori/commercianti indipendenti della Comunità

(250) Circa 25 importatori/commercianti indipendenti nella Comunità sono stati contattati all'apertura dell'inchiesta, ma nessuno ha collaborato.

(251) In queste circostanze, è stato provvisoriamente impossibile determinare con esattezza gli effetti che le misure potrebbero avere sugli importatori.

7.4. Interesse degli utilizzatori

(252) Tutte le società utilizzatrici conosciute che operano nella produzione e distribuzione di diesel minerale ed effettuano la miscelazione obbligatoria di diesel minerale e biodiesel sono state contattate e sono stati loro inviati questionari all'apertura dell'inchiesta.

(253) Ha collaborato solo una società, che ha risposto al questionario e si è dichiarata favorevole a che sia messa fine ai flussi di importazioni a basso prezzo dagli Stati Uniti, perché creano distorsioni della concorrenza nella Comunità, con pregiudizio per le società che producono e vendono diesel, in quanto certi concorrenti non si fanno scrupolo di acquistare questo prodotto a basso prezzo acquisendo così un vantaggio concorrenziale sleale rispetto a quelli che si astengono dal farlo. Questa società ha inoltre dichiarato che le misure permetterebbero il rilancio degli impianti di produzione di esteri (in particolare in Germania) e/o di portare avanti progetti di creazione di nuove fabbriche di esterificazione nella Comunità. Poiché in Europa l'estere è tradizionalmente prodotto a partire dalla colza (materia prima di migliore qualità della palma o della soia utilizzate per la produzione di B99), un aumento del numero di produttori europei significherebbe un maggior numero di prodotti di migliore qualità e di conseguenza un calo dei prezzi degli esteri, con beneficio finale per il consumatore.

(254) Un'associazione di utenti, rappresentante gli interessi degli spedizionieri marittimi di uno Stato membro, ha sostenuto che l'istituzione di misure avrebbe ripercussioni negative sull'attività dei suoi membri, in quanto il diesel rappresenta dal 20 al 25 % dei costi del settore dei trasporti e, data la scarsa redditività di questo settore (0-5 %), il prezzo del diesel è determinante per la sopravvivenza di migliaia di società. Non è stato però possibile verificare la fondatezza di questa affermazione perché i membri dell'associazione in questione non hanno risposto al questionario destinato agli utilizzatori.

(255) In queste circostanze, si è concluso provvisoriamente che, sulla base delle informazioni fornite, le misure compensative avrebbero effetti di varia natura e che nulla permette di affermare con certezza che vi siano ragioni impellenti, nell'interesse degli utenti, di non adottare misure in questo caso particolare.

7.5. Interesse dei fornitori di materie prime

(256) Sei fornitori hanno risposto al questionario. Quattro si sono dichiarati favorevoli all'istituzione di misure antisovvenzioni perché, in caso contrario, l'esistenza a lungo termine dell'industria comunitaria sarebbe compromessa e questo avrebbe sicuramente ripercussioni negative sulla loro situazione.

(257) Altri due fornitori, collegati a produttori esportatori di biodiesel degli Stati Uniti, hanno sostenuto che eventuali misure non avrebbero conseguenze significative perché darebbero origine a uno spostamento dei flussi commerciali (a favore di importazioni da paesi non interessati da queste misure).

(258) Sulla base di quanto precede, si è potuto concludere che l'istituzione di misure avrebbe un effetto complessivamente positivo sulla situazione dei fornitori di materie prime.

7.6. Effetti di distorsione sulla concorrenza e sugli scambi

(259) Una delle parti interessate ha rilevato un'incoerenza tra questo procedimento e le decisioni prese a livello internazionale e comunitario per promuovere la produzione e la vendita di biocarburanti in relazione alla protezione dell'ambiente e alla diminuzione della dipendenza dai combustibili minerali.

(260) A questo riguardo va notato che l'articolo 31 del regolamento di base impone di prendere in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli in termini di distorsione degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. In questo contesto, considerazioni d'ordine generale sulla pro-

tezione dell'ambiente e l'offerta di diesel minerale non possono rientrare nell'analisi né possono giustificare pratiche commerciali sleali.

(261) Per quanto riguarda il mercato comunitario, se saranno istituite misure antisovvenzioni i produttori esportatori degli USA, considerata la loro forte posizione sul mercato, continueranno verosimilmente a vendere i loro prodotti, anche se a prezzi non sovvenzionati. È anche probabile che ci sarà ancora sul mercato comunitario un numero sufficiente di grandi concorrenti, ossia i produttori comunitari che hanno temporaneamente cessato le loro attività di produzione e altri che non sono stati in grado di iniziarle a causa delle importazioni sovvenzionate. Occorre notare a questo riguardo che all'inizio del periodo analizzato le vendite dei produttori comunitari non rappresentati in questa inchiesta costituivano almeno il 30 % del mercato comunitario e che questa quota è diminuita fortemente a causa delle importazioni sovvenzionate dagli Stati Uniti. È pertanto probabile che gli utilizzatori continueranno ad avere la scelta tra più fornitori di biodiesel. Se non fosse istituita alcuna misura, l'avvenire dell'industria comunitaria sarebbe messo a repentaglio. La sua scomparsa ridurrebbe fortemente la concorrenza sul mercato comunitario.

7.7. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

(262) L'istituzione di misure nei confronti delle importazioni di biodiesel originario degli USA sarebbe certamente nell'interesse dell'industria comunitaria, perché le permetterebbe di svilupparsi e di riprendersi dal pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate. Se non fossero istituite misure, la situazione economica dell'industria comunitaria continuerebbe probabilmente a deteriorarsi e altri operatori cesserebbero le loro attività. Inoltre, se nessuna chiara conclusione ha potuto essere tratta riguardo agli utilizzatori e agli importatori, l'istituzione di misure dovrebbe anche essere nell'interesse dei fornitori di materie prime.

(263) In considerazione di quanto precede, si è provvisoriamente concluso che non vi sono ragioni impellenti di interesse comunitario che si oppongano nel presente caso all'imposizione di dazi compensativi.

8. PROPOSTA DI MISURE ANTISOVVENZIONI PROVVISORIE

8.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(264) Tenuto conto delle conclusioni stabilite per quanto riguarda le sovvenzioni, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse della Comunità, misure antisovvenzioni provvisorie sono considerate necessarie al fine di impedire l'aggravamento del pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni sovvenzionate.

- (265) Il livello delle misure compensative deve essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni sovvenzionate e non essere superiore ai margini di sovvenzione rilevati. Nel calcolare l'entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli, si è considerato che le misure dovrebbero essere tali da consentire all'industria comunitaria di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni sovvenzionate.
- (266) A questo scopo, un margine di profitto del 15 % sul fatturato può essere considerato quello che l'industria comunitaria avrebbe potuto conseguire in assenza di sovvenzioni pregiudizievoli, tenendo conto dei risultati realizzati dall'industria comunitaria nel corso della prima parte del periodo considerato (2004, 2005 e 2006); questo margine è stato ritenuto sufficiente a garantire a lungo termine gli investimenti produttivi per questa nuova industria.
- (267) La maggiorazione di prezzo necessaria è stata quindi determinata sulla base di un confronto fra il prezzo all'importazione medio ponderato, utilizzato per stabilire la sottoquotazione, e il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sottraendo dal prezzo di vendita dei produttori comunitari del campione i profitti o le perdite effettivi realizzati durante il PI e aggiungendo il summenzionato margine di profitto. La differenza risultante da questo confronto è stata poi espressa come percentuale del valore totale cif all'importazione.
- (268) La società oggetto di un esame individuale di cui al considerando 9 non ha fornito informazioni utili circa le sue vendite all'esportazione verso la Comunità e le rivendite realizzate dal suo importatore collegato nella Comunità. A questa società è stato chiesto di completare le informazioni mancanti nella sua risposta al questionario. La Commissione ha inoltre informato la società che, qualora le informazioni richieste non siano fornite, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base le informazioni carenti fornite nella risposta al questionario potranno non essere prese in considerazione, dato che le carenze sono tali da provocare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise per questa società.
- (269) La società è stata informata delle conseguenze di questa collaborazione parziale e ha avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni, ma non è pervenuta alcuna risposta entro il termine prescritto.
- (270) Di conseguenza, il livello di eliminazione del pregiudizio per questa società è stato provvisoriamente fissato al livello del margine di pregiudizio più elevato constatato per le società del campione.
- (271) Sulla base di quanto precede, si ritiene che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, debbano essere istituite misure compensative provvisorie al livello del margine di sovvenzione accertato, ma non superiori al margine di pregiudizio calcolato, secondo la regola del dazio inferiore.
- (272) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio compensativo sono state fissate comparando i margini di eliminazione del pregiudizio e i margini di sovvenzione. I dazi compensativi proposti sono pertanto i seguenti:

8.2. Misure provvisorie

Società	Margine di pregiudizio	Margine di sovvenzione	Aliquota del dazio compensativo
Archer Daniels Midland Company	54,6 %	35,1 %	35,1 %
Cargill Inc.	58,9 %	34,5 %	34,5 %
Green Earth Fuels of Houston LLC	39,8 %	39,0 %	39,0 %
Imperium Renewables Inc.	41,6 %	29,1 %	29,1 %
Peter Cremer North America LP	69,9 %	41,0 %	41,0 %
Vinmar Overseas Limited	69,9 %	41,1 %	41,1 %
World Energy Alternatives LLC	41,7 %	37,6 %	37,6 %
Società non comprese nel campione che hanno collaborato	51,4 %	36,0 %	36,0 %

- (273) Poiché il dazio compensativo sarà applicato alle miscele contenenti, in peso, più del 20 % di biodiesel proporzionalmente al loro tenore di biodiesel, si considera appropriato, per un'applicazione efficace delle misure da parte delle autorità doganali degli Stati membri, determinare i dazi come importi fissi sulla base del tenore di biodiesel.
- (274) Le aliquote del dazio specificate per ciascuna società nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze dell'inchiesta suesposte. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

9. NOTIFICA DELLE CONCLUSIONI

- (275) Le conclusioni provvisorie di cui sopra saranno comunicate a tutte le parti interessate, che saranno invitate a far conoscere il loro punto di vista per iscritto e a chiedere di essere sentite. Le loro osservazioni saranno analizzate e prese in considerazione, ove opportuno, prima che sia presa una decisione definitiva. Potrà essere necessario riesaminare le conclusioni provvisorie al fine di stabilire le conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 20), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 20), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 20), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710 19 41 20), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824 90 97 87), originari degli Stati Uniti d'America.

2. Le aliquote del dazio compensativo provvisorio applicabile ai prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società qui di seguito elencate sono le seguenti:

Società	Aliquota del dazio compensativo Euro per tonnellata netta	Codice addizionale TARIC
Archer Daniels Midland Company, Decatur	237,0	A933
Cargill Inc., Wayzata	213,8	A934
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston	213,4	A935
Imperium Renewables Inc., Seattle	216,8	A936
Peter Cremer North America LP, Cincinnati	211,2	A937
Vinmar Overseas Limited, Houston	211,2	A938
World Energy Alternatives LLC, Boston	211,2	A939
Società elencate nell'allegato	219,4	V.allegato
Tutte le altre società	237,0	A999

Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

3. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2026/97, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro sedici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. A norma dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2009.

Per la Commissione
Catherine ASHTON
Membro della Commissione

ALLEGATO

Produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato, non inseriti nel campione

Nome della società	Città	Codice aggiuntivo TARIC
AC & S Inc.	Nitro	A941
Alabama Clean Fuels Coalition Inc.	Birmingham	A940
Amereco	Phoenix	A941
BioPur Inc.	Bethlehem	A941
Central Iowa Energy LLC	Newton	A940
Chesapeake Custom Chemical Corp.	Ridgeway	A940
Delta BioFuels Inc.	Natchez	A940
East Fork Biodiesel LLC	Algona	A940
Ecogy Biofuels LLC	Tulsa	A940
ED&F Man Biofuels Inc.	New Orleans	A940
Freedom Biofuels Inc.	Madison	A940
Freedom Fuels LLC	Mason City	A941
Fuel Bio	Elizabeth	A940
FUMPA Bio Fuels	Redwood Falls	A940
Galveston Bay Biodiesel LP (BioSelect Fuels)	Houston	A940
GeoGreen Fuels LLC	Houston	A940
Griffin Industries Inc.	Cold Spring	A940
Huish Detergents Inc.	Salt Lake City	A940
Incobrasa Industries Ltd.	Gilman	A940
Independence Renewable Energy Corp.	Perdue Hill	A940
Innovation Fuels Inc.	Newark	A940
Integrity Biofuels	Morristown	A941
Iowa Renewable Energy LLC	Washington	A940
Johann Haltermann Ltd	Houston	A940
Lake Erie Biofuels LLC	Erie	A940
Louis Dreyfus Agricultural Industries LLC	Wilton	A940
Middletown Biofuels LLC	Blairsville	A940
Musket Corporation	Oklahoma City	A940
Natural Biodiesel Plant LLC	Hayti	A941
Nova Biofuels Clinton County LLC	Clinton	A940
Organic Fuels Ltd.	Houston	A940

Nome della società	Città	Codice addizionale TARIC
Owensboro Grain Company LLC	Owensboro	A940
Pacific Biodiesel Inc.	Kahului	A941
Peach State Labs Inc.	Rome	A940
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.	Philadelphia	A940
Piedmont Biofuels Industrial LLC	Pittsboro	A941
Prairie Pride	Deerfield	A941
RBF Port Neches LLC	Houston	A940
REG Ralston LLC	Ralston	A940
Riksch BioFuels LLC	Crawfordsville	A940
Sanimax Energy Inc.	De-Forest	A940
Southeast BioDiesel LLC	Charlotte	A941
Soy Solutions	Milford	A940
SoyMor Biodiesel LLC	Albert Lea	A940
Stepan Company	Northfield	A941
Trafigura AG	Stamford	A940
U.S. Biofuels Inc.	Rome	A940
United Oil Company	Pittsburgh	A940
Vitol Inc.	Houston	A940
Western Dubque Biodiesel LLC	Farley	A940
Western Iowa Energy LLC	Wall Lake	A940
Western Petroleum Company	Eden Prairie	A940
Yokaya Biofuels Inc.	Ukiah	A941

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2009

sulla pubblicazione con una restrizione del riferimento della norma EN 12312-9:2005 «Attrezzature di supporto per aeromobili — requisiti specifici — parte 9: Caricatrici per container/palette» conformemente alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 1551]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/180/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

visto il parere del comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme sui servizi della società dell'informazione ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, copre uno o più requisiti essenziali relativi alla salute e alla sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 98/37/CE, si presume che una macchina costruita conformemente a tale norma soddisfi le relative prescrizioni essenziali.
- (2) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/37/CE, la Francia ha sollevato un'obiezione formale nei confronti della norma EN 12312-9:2005 «Attrezzature di supporto per aeromobili — requisiti specifici —

parte 9: Caricatrici per container/palette» approvata dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN) il 21 marzo 2005, il cui riferimento è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.

- (3) Uno dei principali rischi associati alle caricatrici per container aeroportuali e palette è il rischio di caduta dalla posizione di manovra sollevata e da altri posizioni cui gli operatori hanno accesso quando manovrano i portelloni del compartimento merci e manovrano i carichi. È opportuno garantire l'efficacia delle misure protettive contro questo rischio, tenendo conto della conformazione dell'aeromobile ed evitando di danneggiarlo.
- (4) Esaminata la norma EN 12312-9:2005, la Commissione ha riconosciuto che essa non rispetta il requisito essenziale di salute e sicurezza 1.5.15 di cui all'allegato I della direttiva 98/37/CE (rischio di scivolamento, di sganciamento o di caduta) combinato con il requisito essenziale di salute e sicurezza 1.1.2, lettera b), di cui al medesimo allegato (principi d'integrazione della sicurezza). In particolare, la clausola 5.6 della norma «Schiacciamento, troncatura e cadute» non contiene specificazioni quanto alla scelta, alla progettazione e alla costruzione dei mezzi da impiegare per la protezione contro le cadute dalle caricatrici per container aeroportuali e palette, ma si limita a fare riferimento alle specificazioni generali della norma EN 1915-1:2001 «Attrezzature di supporto per aeromobili — requisiti generali — parte 1: Requisiti essenziali di sicurezza» in cui sono descritti i vari tipi di protezione utilizzabili.

⁽¹⁾ GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽³⁾ GU C 336 del 31.12.2005, pag. 12.

- (5) Nell'interesse della sicurezza e della certezza del diritto, la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del riferimento della norma EN 12312-9:2005 va dunque accompagnato da un'idonea avvertenza.
- (6) Gli Stati membri aggiungono un'avvertenza analoga nella pubblicazione del riferimento alle norme nazionali che recepiscono la norma EN 12312-9:2005,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del riferimento della norma EN 12312-9:2005 «Attrezzature di supporto per aeromobili — requisiti specifici — parte 9: Caricatrici per container/palette» figura nell'allegato.

Articolo 2

Quando gli Stati membri pubblicano, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/37/CE, il riferimento di una norma nazionale che recepisce la norma armonizzata EN 12312-9:2005, vi aggiungono un'avvertenza analoga a quella di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2009.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate europee ai sensi della direttiva 98/37/CE

ESO ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma armonizzata (e documento di riferimento)	Prima pubblicazione sulla GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 12312-9:2005 Attrezzature di supporto per aeromobili — requisiti specifici — parte 9: Caricatrici per container/palette	31.12.2005	—	

Attenzione: Questa pubblicazione non riguarda il punto 5.6 della norma, la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità al requisito essenziale per la salute e la sicurezza 1.5.15 dell'allegato I alla direttiva 98/37/CE combinato con il requisito 1.1.2, lettera b), di tale allegato.

⁽¹⁾ ESO: Organismo europeo di normalizzazione (OEN):

— CEN: rue de Stassart/de Stassartstraat 36, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgique/België, tél./tel. + 32 25500811; fax + 32 25500819 (<http://www.cen.eu>).

Nota 1 In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow») fissata dall'Organismo europeo di normalizzazione, ma si segnala agli utenti di queste norme che, in casi eccezionali, può non essere così.

Note:

- Ogni informazione sulla disponibilità delle norme si può ottenere presso l'Organizzazione europea per la normalizzazione o presso gli enti nazionali di normalizzazione il cui elenco è allegato alla direttiva 98/34/CE.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Ulteriori informazioni sulle norme armonizzate sono disponibili sul sito Internet:

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/>

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

AZIONE COMUNE 2009/181/PESC DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2009

relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/427/PESC ⁽¹⁾ che nomina il sig. Miroslav LAJČÁK rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina.
- (2) Il 18 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/130/PESC ⁽²⁾ che proroga il mandato dell'RSUE fino al 28 febbraio 2009.
- (3) In base ad un riesame dell'azione comune 2008/130/PESC è opportuno prorogare il mandato dell'RSUE per un periodo di altri dodici mesi.
- (4) Con lettera del 26 gennaio 2009 il sig. LAJČÁK ha rassegnato le dimissioni. È opportuno pertanto nominare un nuovo RSUE per il periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010.
- (5) Il segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) ha raccomandato che il signor Valentin INZKO sia nominato nuovo RSUE in Bosnia-Erzegovina.

(6) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere eseguito in coordinazione con la Commissione al fine di assicurare la coerenza con le altre attività pertinenti rientranti nella competenza comunitaria.

(7) L'RSUE espletterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il signor Valentin INZKO è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina (BiH) per il periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea (UE) nella BiH. Questi sono imperniati sulla realizzazione di costanti progressi nell'attuazione dell'accordo quadro generale per la pace nella BiH, conformemente al progetto di attuazione della missione dell'Ufficio dell'alto rappresentante, nonché costanti progressi nel processo di stabilizzazione e associazione, affinché la BiH diventi stabile, vitale, pacifica e multietnica, cooperi pacificamente con i suoi vicini e sia avviata in modo irreversibile sul cammino che porterà all'adesione all'UE.

⁽¹⁾ GU L 159 del 20.6.2007, pag. 63.

⁽²⁾ GU L 43 del 19.2.2008, pag. 22.

*Articolo 3***Mandato**

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell'UE nella BiH, l'RSUE ha il mandato di:

- a) offrire la consulenza dell'UE e i suoi buoni uffici nel processo politico;
- b) promuovere il coordinamento politico globale dell'UE e contribuire al rafforzamento del coordinamento e della coerenza interni dell'UE nella BiH, anche mediante briefing ai capi missione dell'UE e la partecipazione alle loro riunioni periodiche o la rappresentanza nelle medesime, presiedendo un gruppo di coordinamento composto di tutti gli attori UE presenti sul campo al fine di coordinare gli aspetti relativi all'attuazione dell'azione dell'UE, nonché fornendo loro istruzioni in materia di relazioni con le autorità della BiH;
- c) promuovere il coordinamento globale dell'UE e dare una direzione politica locale agli sforzi dell'UE nella lotta contro la criminalità organizzata, fatto salvo il ruolo guida della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) nel coordinare gli aspetti di polizia relativi a tali sforzi e la catena di comando militare dell'ALTHEA (EUFOR);
- d) fatta salva la catena di comando militare, fornire al comandante della forza UE gli orientamenti politici su questioni militari aventi una dimensione politica locale, soprattutto per quanto riguarda le operazioni sensibili, le relazioni con le autorità locali e con i media locali;
- e) consultare il comandante della forza UE prima di prendere iniziative politiche che possano incidere sulla situazione della sicurezza;
- f) assicurare la coerenza dell'azione dell'UE nei rapporti con il pubblico; il portavoce dell'RSUE costituisce il principale punto di contatto dell'UE per i media della Bosnia-Erzegovina sulle questioni di politica estera e sicurezza comune e di politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESC/PESD);
- g) avere una visione d'insieme dell'intera gamma di attività in materia di Stato di diritto e in tale contesto fornire, se del caso, consulenza al segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) e alla Commissione;
- h) fornire orientamenti politici a livello locale al capo della missione EUPM; l'RSUE e il comandante dell'operazione civile si consulteranno a vicenda se necessario;
- i) nel contesto del più ampio approccio in materia di stato di diritto assunto dalla comunità internazionale e dalle autorità della Bosnia-Erzegovina in materia di Stato di diritto e in base alle competenze tecniche di polizia e all'assistenza al riguardo fornite dall'EUPM, sostenere la preparazione e l'attuazione della ristrutturazione della polizia;
- j) fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l'interfaccia giustizia penale/polizia della Bosnia-Erzegovina, in stretto collegamento con l'EUPM;
- k) consultare il capo dell'EUPM prima di prendere iniziative politiche che possano avere conseguenze sulla situazione della polizia e della sicurezza;
- l) per quanto concerne le attività svolte nel quadro del titolo VI del trattato, compresa l'Europol, e le attività comunitarie connesse, fornire, se del caso, consulenza all'SG/AR e alla Commissione, e partecipare al necessario coordinamento locale;
- m) al fine di garantire coerenza e creare possibili sinergie, continuare ad essere consultato sulle priorità per lo strumento di assistenza preadesione;
- n) sostenere la programmazione di un ufficio dell'RSUE rafforzato nel contesto della chiusura dell'ufficio dell'alto rappresentante (OHR), compresa la consulenza sugli aspetti della transizione relativi all'informazione pubblica, in stretto coordinamento con la Commissione;
- o) contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Bosnia-Erzegovina, conformemente alla politica ed agli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani;

- p) avviare un dialogo con le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina sulla loro piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY);
- q) offrire consulenza politica ed i buoni uffici nel quadro del processo di riforma costituzionale;
- r) fatta salva la pertinente catena di comando, fornire aiuto per garantire che tutti gli strumenti dell'UE siano applicati sul campo in modo coerente per conseguire gli obiettivi politici dell'UE.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'SG/AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico ed una direzione politica nell'ambito del mandato.

Articolo 5

Alto rappresentante

Il ruolo dell'RSUE non pregiudica in alcun modo il mandato dell'alto rappresentante nella BiH, né il suo ruolo di coordinamento dell'insieme di attività di tutte le organizzazioni e agenzie civili come previsto dall'accordo quadro generale per la pace e delle successive conclusioni e dichiarazioni del Consiglio per l'attuazione della pace (PIC).

Articolo 6

Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010 è pari a 3 200 000 EUR.
2. Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1° marzo 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 7

Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa l'SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'UE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'UE presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE che l'ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 8

Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 9

Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio⁽¹⁾, in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

*Articolo 10***Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

*Articolo 11***Sicurezza**

Secondo la politica dell'UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

- a) stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, nonché la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell'UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;
- c) assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

*Articolo 12***Relazioni**

L'RSUE riferisce periodicamente all'SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'SG/AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».

*Articolo 13***Coordinamento**

1. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione.

Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

2. A sostegno delle operazioni dell'UE di gestione delle crisi, l'RSUE, insieme ad altri attori sul campo, migliora la diffusione e la condivisione di informazioni tra detti attori dell'UE nell'intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.

*Articolo 14***Riesame**

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'UE nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2009 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la metà di novembre 2009. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei competenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

*Articolo 16***Pubblicazione**

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
K. SCHWARZENBERG

IV

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

N. 5/2008/SC

del 4 dicembre 2008

recante modifica delle decisioni del comitato permanente n. 5/2004/SC e n. 1/2007/SC che istituiscono un principio di ripartizione dei costi per il meccanismo finanziario del SEE

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo SEE»,

visto il protocollo 38 *bis* sul meccanismo finanziario del SEE inserito nell'accordo SEE dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo e modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 5/2004/SC, del 23 settembre 2004, che istituisce un principio di ripartizione dei costi per il meccanismo finanziario del SEE,

visto che il Liechtenstein è attualmente in grado di fornire i suoi dati ufficiali relativi al prodotto interno lordo (PIL), comunque con un ritardo generalmente di due anni,

Tenuto conto delle raccomandazioni dei direttori degli istituti nazionali di statistica del 24 aprile 2008,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 della decisione del comitato permanente n. 1/2007/SC, recante modifica della decisione del comitato permanente n. 5/2004/SC che istituisce un principio di ripartizione dei costi per il meccanismo finanziario del SEE, è sostituito dal testo seguente:

«I paragrafi 6 e 7 dell'allegato della decisione del comitato permanente n. 5/2004/SC che istituisce un principio di ripartizione dei costi per il meccanismo finanziario del SEE sono sostituiti dal testo seguente:

«6. I dati relativi al PIL utilizzati per il calcolo dei contributi di un determinato anno t, devono essere comunicati entro il 1o febbraio dello stesso anno e devono riferirsi all'anno t-2. Qualora i dati relativi al PIL per l'anno t-2 non fossero disponibili, per il Liechtenstein è utilizzato un documento sostitutivo basato sui dati relativi al PIL più recenti (t-4) adeguati al tasso di crescita del PIL della Confederazione svizzera, con riferimento agli anni t-3 e t-2. Questo metodo è soggetto a revisione entro tre anni.»

Articolo 2

La presente decisione ha effetto immediato e si applica alla quinta/ultima tranche (2008/2009).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2008.

Per il comitato permanente

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Il segretario generale

Kåre BRYN
